

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 9 dicembre 1952

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10 ROMA - TELEF. 841-689 841-737 850-144

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1850.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Aggravi Anita fu Natale, maritata Ugurgeri, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1851.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Angella Domenico fu Umberto, in comune di Monte Argentario (Grosseto)

Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1852.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, in comune di Roma

Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1853.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Annibaldi Paolo fu Pietro, in comune di Roma

Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1854.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Arrighi Renato fu Ettore, in comune di Campagnatico (Grosseto)

Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1852.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Arrighi Renato fu Ettore, in comune di Campagnatico (Grosseto)

Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1856.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà delle « Assicurazioni generali società anonima » con sede in Trieste, in comune di Volterra (Pisa).

Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1857.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Barabino Vittorio di Carlo, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto)

Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1858.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bavona Lida e Dino fu Giovanni, in comune di Grosseto

Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1859.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Beni Rustici » Società Anonima Toscana, con sede in Milano, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa)

Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1860.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bianchini Fidia e Rodolfo fu Giovanni, in comune di Pomarance (Pisa)

Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1860.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bianchini Fidia e Rodolfo fu Giovanni, in comune di Pomarance (Pisa)

Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1862.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Boldrini Antonio fu Carlo, in comune di Campiglia Marittima (Livorno) Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1863.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà degli aventi causa della defunta Bonizi Olga fu Achille, in comune di Santa Marinella (Roma). Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1864.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bottega Francesco fu Venanzio, in comune di Civitavecchia (Roma) Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1865.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bravetti Domenico fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo) Pag. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1866.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bravetti Tommaso fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo) Pag. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1867.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bruchi Maria Annunziata fu Egidio, maritata Lotteringhi della Stufa, in comune di Grosseto. Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1868.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cabella Giorgio fu Luigi, in comune di Civitella Paganico (Grosseto) Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1869.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cabella Giorgio fu Luigi, in comune di Gavorrano (Grosseto) Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1870.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Calderini Alessandro fu Luigi, in comune di Roma Pag. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1871.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Nullo di Flaminio, in comune di Massa Marittima (Grosseto) Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1872.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cantore Ampelio fu Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto) Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1873.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Capaccini Caio Mario di Francesco, in comune di Viterbo Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1874.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Caporossi Anita fu Francesco, in comune di Ischia di Castro (Viterbo) Pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1875.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Elvira fu Gorgonio, in comune di Viterbo Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1876.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Maria Clementina fu Giacomo, in comune di Viterbo Pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1877.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carlini Vincenzo fu Giovanni, in comune di Viterbo Pag. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1878.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cateni Romilda fu Emilio, in comune di Civitella Paganico (Grosseto) Pag. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1879.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccarelli Tommaso fu Luigi, in comune di Gavorrano (Grosseto) Pag. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1880.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccarini Innocenza fu Riccardo, in comune di Cellere (Viterbo) Pag. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1881.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Coriano di Terige, in comune di Campagnatico (Grosseto) Pag. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1952, n. 1832.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Coriano di Terige, in comune di Civitella Paganica (Grosseto) . . . Pag. 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1952, n. 1833.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Coriano di Terige, in comune di Grosseto . . . Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1952, n. 1834.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Pier Terige di Domenico, in comune di Civitella Paganica (Grosseto) . . . Pag. 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1952, n. 1835.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Cerere » Società anonima, con sede in Voghera, in comune di Gavignano (Grosseto). . . Pag. 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1952, n. 1836.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cervini Antonio fu Alessandro, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena) . . . Pag. 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1952, n. 1837.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cervini Antonio fu Alessandro, in comune di Seggiano (Grosseto) . . . Pag. 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1838.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cesarini Cesare di Francesco, in comune di Montalto di Castro (Viterbo) . . . Pag. 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1839.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cesarini Mariano di Francesco, in comune di Montalto di Castro (Viterbo) . . . Pag. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1952, n. 1890.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Zondadari Ginevra, maritata Ponelli, Laura, Maria Pace, maritata Misciatelli, sorelle fu Angelo, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena) . . . Pag. 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1891.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Zondadari Ginevra, maritata Ponelli, Laura e Maria Pace, maritata Misciatelli, sorelle fu Angelo, in comune di Montieri (Grosseto) . . . Pag. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1952, n. 1892.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Elda fu Francesco, maritata Piccolomini, in comune di Cinigiano (Grosseto) . . . Pag. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1893.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Vittoria fu Gaspero, in comune di Manciano (Grosseto). . . Pag. 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1894.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cinciari Francesco fu Alessandro e del defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Roccalbegna, (Grosseto) Pag. 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1895.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cinciari Francesco fu Alessandro e del defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Tarquinia (Viterbo). Pag. 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1896.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cinciari Gigliola di Francesco, in comune di Tarquinia (Viterbo) Pag. 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1897.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Comini Alessandro di Clemente, in comune di Orbetello (Grosseto) Pag. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1898.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Conti Giuseppe e Gino di Emilio, in comune di Manciano (Grosseto) Pag. 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1899.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Crisolini Anna Francesca e Laura Bona, sorelle fu Andrea, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto) Pag. 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1900.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Antoni Augusto fu Leopoldo, in comune di Roma Pag. 109

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1850.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Aggravi Anita fu Natale, maritata Ugurgeri, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aggravi Anita fu Natale, maritata Ugurgeri, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena),

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 591, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aggravi Anita fu Natale, maritata Ugurgeri, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 7.17.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANTANI

Visto, il Guardasigilli ZALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 209. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aggravi Anita fu Natale, maritata Ugurgeri, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltri	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Le Liti	29	28	—	Seminativo	II	0	72	00	144 —
Id.	29	29	—	Id.	III	0	39	90	55,85
Id.	29	30	—	Pascolo arborato	I	0	18	50	11,10
Id.	29	31	—	Pascolo	I	0	30	90	13,90
Id.	29	31(p)	—	Seminativo	III	0	98	26	137,57
Id.	29	94(p)	—	Pascolo cespugliato	I	0	93	60	32,76
Id.	29	136(p)	—	Seminativo	III	3	64	50	510,30
Totali						7	17	66	905,49

Partita catastale n. 61 (N. C.)

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « Le Liti » confina:

Nord-ovest: con la strada vicinale delle Liti;

Est e sud-est: con il torrente Onzola e con il limite di proprietà;

Sud-ovest con la linea di frazionamento operato sulle particelle 34, 14 e 136 (foglio 29), le cui parti sud ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite nord della paricella 32 (foglio 29).

L'indennità di espropriazione è di L. 373.369,65 (trecentosettantatremilatrecentosessantanove e cent. 65), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, 1851.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Angella Domenico fu Umberto, in comune di Monte Argentario (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206.

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Angella Domenico fu Umberto, per i terreni ricadenti nel comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 591, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e pe. le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Angella Domenico fu Umberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 12.23.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 225. PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Angella Domenico fu Umberto, in comune di Monte Argentario, (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O D O M I N I C A L E
						ottari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2787 (N. C.)									
Le Piane Podere Tradita	38	34	—	Seminativo Id.	II	3	28	10	1.017,11
	38	12(p)	—		III	8	94	95	1.968,90
Totale					.	12	23	06	2.986,01

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Le Piane », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Sant'Antonio;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 12 (foglio 38), la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con la strada vicinale Pulciano.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.119.100,55 (unmilione centodiciannovemilacenti e cent. 55), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1952, n. 1852.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2406 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per

non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di tavole 281.35 pari ad ettari 28.13.50.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 164. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, in comune di Roma, (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articoli di clima	Q U A L I T À	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE
							Lire
Partita catastale n. 3682 (V. C.)							
Castel Campanile	137	2(p)	—	Seminativo	21	24	887,80
La Calcara	137	81	—	Pascolo	6	04	144,59
Id.	137	82	—	Seminativo	65	31	2.729,56
Castel Campanile	137	1(p)	—	Bosco ceduo	69	26	1.789,80
La Calcara	137	80(p)	—	Id.	101	50	2.622,85
Id.	137	79(p)	—	Seminativo	18	00	184,68
Totali					281	35	8.359,68
Pari ad Ha. 28.13.50							

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2406 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 28.13.50 e ad un reddito dominicale di L. 7.651,72 (settemilacinquantuno e cent. 72).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Castel Campanile » e « La Calcara », distinto a vecchio catasto alla sezione 137, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 2, 1, 80 e 79, le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Fraglianella;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Campanile.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.964.018,40 (unmilione novecentosessantaquattromiladiciotto e cent. 40), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1952, n. 1853.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Annibaldi Paolo fu Pietro, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Annibaldi Paolo fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2467, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricor-

so prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 220, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Annibaldi Paolo fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di tavole 161.61 pari ad ettari 16.16.10.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 166. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Annibaldi Paolo fu Pietro, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subaltemi autofoto di stima	Q U A L I T À	Superficie tavole	REDDITO DOMINICALE
						Lire

Partita catastale n. 30951 (V. C.)

Castel Campanile	137	9 (p)	—	Seminativo	29	59	1.236,70
Id.	137	10 (p)	—	Bosco ceduo	118	82	3.070,20
Id.	137	23 (p)	—	Seminativo	13	20	135,40
Totale					161	61	4.442,30
Pari ad Ha. 16.16.10							

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2467 del 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 16.16.10 e ad un reddito dominicale di L. 3.570,34 (tremilacinquecentosettanta e cent. 34).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Castel Campanile », distinti a vecchio catasto alla mappa 137, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 23, 10 e 9 nuovamente sulla 10 e sulla 9, le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Campanile;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 802.232 (ottocentodue miladuecentotrentadue), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1854.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Arrighi Renato fu Ettore, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Arrighi Renato fu Ettore, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 591, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Arrighi Renato fu Ettore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 116.63.38, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 208. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Arrighi Renato fu Ettore, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ottari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 29 (N. C.)

Melone	14	39	—	Seminativo	III	0	65	10	156,24
Id.	14	43	—	Id.	III	1	81	90	433,56
Id.	14	59	—	Bosco ceduo	III	0	38	80	27,16
Pog. Giannino	17	111	—	Seminativo	IV	4	82	30	747,56
Lupale	17	137	—	Id.	III	2	02	90	485,96
Id.	17	138	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	30	5,35
Cavallini	23	17	—	Bosco ceduo	II	3	22	60	322,60
Id.	23	18	—	Seminativo arborato	II	0	50	00	92,50
Id.	23	19	—	Id.	II	1	44	50	267,33
Id.	23	20	—	Seminativo	IV	2	68	20	415,71
Id.	23	21	—	Id.	III	3	10	00	735,60
Id.	24	23	—	Bosco ceduo	II	0	82	60	82,50

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Qualità	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
					ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 23 (N. C.)

Cavallini	24	24	—	Seminativo	III	4	07	40	977,76
Id.	24	25	—	Id.	IV	4	00	20	624,20
Id.	24	26	—	Id.	III	1	58	60	380,64
Id.	24	27	—	Pascolo arborato	unica	0	16	40	15,58
Id.	24	28	—	Seminativo arborato	I	0	44	20	123,76
Id.	24	29	—	Fabbricato rurale	—	0	19	30	—
Id.	24	31	—	Uliveto	III	1	29	00	516 —
Id.	24	30	—	Seminativo	III	1	86	20	446,88
Id.	24	32	—	Id.	III	1	60	80	385,92
Gropputa	25	10	—	Bosco ceduo	III	2	85	70	199,99
Id.	25	11	—	Seminativo	V	7	88	20	669,96
Liso	25	12	—	Bosco ceduo	III	0	45	60	31,92
Id.	25	13	—	Seminativo	III	0	23	00	55,20
Id.	25	14	—	Id.	IV	0	66	30	102,76
Id.	25	15	—	Id.	V	3	40	90	289,77
Id.	25	16	—	Id.	V	2	15	80	183,43
Id.	25	17	—	Seminativo arborato	III	2	26	00	203,40
Id.	25	24	—	Bosco ceduo	III	1	16	90	81,83
Gropputa	25	32	—	Id.	II	1	70	60	170,60
Id.	25	33	—	Seminativo	V	1	37	00	116,45
Id.	25	34	—	Id.	V	0	95	10	80,84
Liso	25	40	—	Pascolo cespugliato	II	0	23	20	8,12
Gropputa	25	51	—	Seminativo	III	0	54	20	131,08
Id.	25	55	—	Id.	III	0	25	40	60,96
Id.	25	53	—	Id.	IV	1	17	70	182,43
Id.	25	57	—	Id.	IV	2	28	40	354,62
Id.	25	58	—	Id.	V	0	51	40	43,69
Id.	25	59	—	Id.	V	1	42	30	120,95
Fraschetto	25	95	—	Fabbricato rurale	—	0	21	20	—
Castellanchio	47	23(p)	—	Seminativo	IV	9	67	94	1.500,30
Le Zere	48	68	—	Id.	III	1	85	50	447,60
Manzinello	43	69	—	Id.	II	0	83	10	257,61
Id.	48	70	—	Id.	IV	5	39	54	876,90
Id.	48	78	—	Uliveto	I	2	00	70	2.077 —
Id.	52	1	—	Seminativo	III	2	09	10	501,84
Id.	52	2	—	Fabbricato rurale	—	0	24	10	—
Id.	52	3	—	Seminativo	III	0	01	70	4,68
Id.	52	4	2	Porzione fabbricato rurale	—	—	—	—	—
Id.	52	5	—	Seminativo	III	0	12	40	29,76
Id.	52	6	—	Seminativo arborato	I	1	08	40	303,52
Id.	52	7	—	Seminativo	III	0	13	60	32,64
Id.	52	8	—	Uliveto	III	2	22	50	890 —
Id.	52	9	—	Id.	III	1	19	30	477,20
Id.	52	10	—	Seminativo	IV	3	92	90	609 —
Id.	52	11	—	Id.	IV	2	78	90	432,30
Mulinaccio	52	12	—	Id.	III	0	59	70	143,28
Manzinello	52	13	—	Id.	IV	1	75	90	272,65
Id.	52	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	19	50	6,83
Zere	53	1	—	Seminativo	II	2	20	00	682 —
Mulinaccio	53	7	—	Id.	II	0	93	00	288,30
Id.	53	8	—	Id.	III	2	81	00	674,40
Id.	53	9	—	Id.	III	0	63	40	152,16
Id.	53	11	—	Id.	II	3	20	20	992,62
Id.	53	37	—	Id.	II	0	87	80	272,18
Pog. Giovannino	17	109	—	Pascolo arborato	unica	0	49	50	47,02
Id.	17	110	—	Id.	unica	0	53	60	50,62
Totali						116	63	38	22.234,78

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Melone », confinante:

Nord, est, sud, ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, sito in località « Lupale », confinante:

Nord, est, sud, ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, sito in località « Cavallini », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso dei Cavallini;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Paganico;

Sud e sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Campagnatico;
Ovest: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento, sito in località « Gropputa », « Liso » e « Lanesi », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dei Lanesi e con la strada comunale delle Lupale;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Liso;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Campagnatico e con la strada vicinale del Groppetino;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con il botro di Silvio.

5° Accorpamento, sito in località « Manzinello » e « Mulinaccio », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dell'Organo e con la strada comunale dei Marrucheti;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Carpella;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 23 (foglio 47) la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite sud-est della particella 20 (foglio 47), con il limite est, sud-est della particella 58 (foglio 47), con parte del limite sud-est della particella 21 (foglio 47), con il limite sud e parte del limite est della particella 22 (foglio 47), con parte del limite sud della particella 15 (foglio 47).

L'indennità di espropriazione è di L. 7.890.035,30 (settemilioniottocentonovantamilatrentacinque e cent. 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1855.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà delle « Assicurazioni generali società anonima », con sede in Trieste, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti delle « Assicurazioni generali società anonima », con sede in Trieste, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti delle « Assicurazioni generali società ano-

nima », con sede in Trieste, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 3.98,80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 11. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Assicurazioni generali società anonima », con sede in Trieste, in comune di Laiatco (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei fogli di mappa	Numero di insoppa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiari	Lire
Partita catastale n. 219 (N.C.)									
Le Bandite	56	24	—	Seminativo	III	0	54	60	163,80.
Id.	56	25	—	Pascolo	I	0	16	60	10,79
Id.	56	29	—	Seminativo	II	1	30	20	748,65
Id.	56	30	—	Pascolo arborato	unica	0	30	00	12 —
Id.	56	75	—	Pascolo	I	0	26	20	17,03
Bandita	56	76	—	Seminativo	IV	0	28	10	47,77
Id.	56	77	—	Bosco alto fusto	I	0	03	90	24,33
Id.	56	78	—	Prato	unica	0	36	60	76,83
Le Bandite	56	84	—	Bosco ceduo	IV	0	07	20	2,38
Id.	56	85	—	Seminativo	II	0	48	40	217,60
Id.	56	86	—	Id.	II	0	17	00	76,50
Totali						3	98	80	1.398,46

Il territorio di cui, al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Le Bandite », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dell'Alpino;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il botro dell'Alpino;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il botro del Testò;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 73.489,60 (settantatremilaquattrocentottantanove e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1952, n. 1836.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà delle « Assicurazioni generali società anonima », con sede in Trieste, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti delle « Assicurazioni generali società anonima », con sede in Trieste, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma de-

gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti delle « Assicurazioni generali società anonima », con sede in Trieste relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 1706.55.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 10. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Assicurazioni generali società anonima », con sede in Trieste, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero de fogli di mappa	Numero di mappa	Subalterna	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			RENDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 212 (N.C.)									
Montesino	21	5	—	Seminativo	IV	5	79	80	840,71
Id.	21	7	—	Id.	IV	0	16	50	23,93
Id.	21	8	—	Id.	IV	7	75	10	1123,90
Id.	21	9	—	Uliveto	II	0	42	90	235,95
Id.	21	10	—	Id.	II	0	67	50	370,70
Id.	21	11	—	Id.	III	1	40	60	548,34
Mezzo Monte	21	12	—	Seminativo	IV	0	95	00	137,75
Botro Calendi Maggio	21	14	—	Bosco ceduo	III	0	71	00	42,60
Id.	21	15	—	Id.	III	0	27	90	16,74
Id.	21	16	—	Incolto	unica	0	01	30	0,25
Colombaino	21	17	—	Seminativo	IV	1	94	30	931,73
Id.	21	18	—	Id.	V	7	37	50	412,50
Id.	21	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	66	30	15,25
Mezzo Monte	21	20	—	Id.	I	5	45	32	125,42
Podere di Montesino	21	21	—	Fabbricato rurale con corte n. 22	—	0	33	60	—
Id.	21	22	—	Corte unita al n. 21	—	0	09	20	—
Id.	21	23	—	Seminativo arborato	IV	0	13	00	32,50
Podere Mezzo Monte	21	24	—	Fabbricato rurale	—	0	42	00	—
Id.	21	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	12	80	1,22
Id.	21	26	—	Uliveto	IV	0	04	80	11,04
Id.	21	27	—	Id.	IV	0	03	40	7,82
Id.	21	28	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	50	1,28
Id.	21	29	—	Uliveto	IV	0	11	20	25,76
Id.	21	30	—	Seminativo	IV	2	86	40	415,28
Botro di Montesino	21	31	—	Pascolo	II	1	06	70	29,88
Montesino	21	32	—	Seminativo	IV	7	42	90	1077,21
Botro di Montesino	21	33	—	Bosco ceduo	III	0	02	60	1,56
Id.	21	34	—	Seminativo	III	1	06	60	287,82
Mezzo Monte	21	35	—	Id.	IV	2	47	40	358,73
Botro di Montesino	21	36	—	Pascolo arborato	unica	3	31	80	160,18
San Biagio	21	37	—	Bosco ceduo	III	6	01	70	361,02
Id.	21	38	—	Pascolo arborato	unica	2	79	60	89,47
Id.	21	39	—	Seminativo	IV	3	17	30	460,08
Id.	21	40	—	Bosco ceduo	III	3	48	30	268,98
Id.	21	41	—	Uliveto	II	1	82	10	1001,55
Id.	21	42	—	Seminativo	IV	0	40	50	58,73
Podere San Biagio	21	43	—	Fabbricato rurale	—	0	50	60	—
Id.	21	44	—	Id.	—	0	23	80	—
Montesino	21	46	—	Seminativo	IV	0	56	70	82,21
Podere di Montesino	21	47	—	Pascolo	I	0	06	20	3,41
Podere Mezzo Monte	21	48	—	Fabbricato rurale	—	0	01	30	—
Montesino	21	49	—	Seminativo	V	0	53	60	32,16
Mezzo Monte	21	50	—	Bosco ceduo	II	0	41	80	31,35
Id.	21	51	—	Id.	II	0	11	00	8,25
Colombaino	21	52	—	Seminativo	V	3	07	30	184,38
Id.	21	53	—	Id.	IV	3	51	40	569,53

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	in altare	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)

Mezzo Monte	21	54	—	Seminativo	V	5	95	40	357,24
Id.	21	55	—	Vigneto	II	0	43	60	239,80
Podere di Montesino	21	56	—	Pascolo	I	0	16	90	9,30
Rezzo	22	10	—	Seminativo	IV	6	69	10	970,20
Botro Calendi Maggio	22	11	—	Pascolo	II	0	20	20	5,66
Rezzo	22	12	—	Seminativo	V	5	15	60	309,46
Id.	22	13	—	Id.	IV	3	64	70	523,81
Id.	22	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	25	80	2,46
Id.	22	15	—	Seminativo	IV	5	01	70	727,46
Botro Calendi Maggio	22	16	—	Pascolo	I	0	30	10	16,56
Botro della Quercetina	22	17	—	Seminativo	V	4	00	00	240 —
Rezzo	22	18	—	Id.	V	12	44	00	746,40
Botro Cavalcanti	22	19	—	Pascolo cespugliato	II	0	62	70	5,96
Id.	22	20	—	Incolto	unica	0	02	60	0,52
Rezzo	22	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	90	1,32
Podere Belvedere	22	22	—	Fabbricato rurale	—	0	22	80	—
Botro Massera	26	31	—	Seminativo arborato	I	1	87	20	1.170 —
Id.	26	32	—	Pascolo arborato	unica	0	11	20	3,58
Piano dell'Era	26	33	—	Seminativo arborato	I	0	95	80	598,75
Pianne Era	26	34	—	Bosco ceduo	I	0	16	20	16,20
Botro della Massera	26	47	—	Pascolo arborato	unica	0	05	90	1,89
Montesino	27	1	—	Bosco ceduo	III	1	66	80	107,08
Id.	27	2	—	Seminativo	III	0	41	30	111,51
Id.	27	3	—	Bosco ceduo	III	0	19	50	11,70
Id.	27	4	—	Seminativo	III	0	25	60	69,12
Id.	27	5	—	Bosco ceduo	II	6	87	00	515,25
Massera	27	6	—	Seminativo	II	0	84	70	321,86
Botro della Massera	27	7	—	Canneto	unica	0	01	90	4,94
Id.	27	8	—	Incolto produttivo	unica	0	01	40	0,28
Massera	27	9	—	Seminativo	III	0	28	70	77,49
Id.	27	10	—	Seminativo arborato	III	1	00	10	370,37
Botro della Massera	27	11	—	Pascolo arborato	unica	0	06	40	2,05
Id.	27	12	—	Canneto	unica	0	01	40	3,64
Montesino	27	13	—	Seminativo	IV	12	25	10	1.776,40
Botro della Massera	27	14	—	Seminativo arborato	unica	0	04	30	1,38
Id.	27	15	—	Canneto	unica	0	01	70	4,42
Id.	27	16	—	Id.	unica	0	01	30	3,38
Id.	27	17	—	Id.	unica	0	03	50	9,10
Id.	27	18	—	Seminativo	III	0	11	90	32,13
Montesino	27	19	—	Seminativo arborato	II	6	03	70	2.958,13
Id.	27	20	—	Id.	III	1	52	00	562,40
Botro dei Boschetti	27	21	—	Bosco ceduo	II	0	72	50	54,38
Id.	27	22	—	Id.	II	3	15	30	236,48
S. Paolo	27	23	—	Seminativo	IV	1	95	20	283,04
Id.	27	24	—	Id.	IV	1	78	30	258,53
Id.	27	25	—	Id.	IV	2	16	50	313,93
Id.	27	26	—	Bosco ceduo	III	3	88	20	232,92
Fornace S. Paolo	27	27	—	Seminativo	III	0	07	10	19,17
Id.	27	28	—	Canneto	unica	0	01	40	3,64
S. Paolo	27	29	—	Seminativo	IV	1	03	00	149,35
Id.	27	30	—	Id.	III	0	69	60	187,92
Id.	27	31	—	Seminativo arborato	II	1	23	70	606,13
Piano dell'Era	27	32	—	Id.	I	5	91	10	3.694,38
S. Paolo	27	34	—	Id.	II	0	06	90	33,81
Podere S. Paolo	27	35	—	Fabbricato rurale	—	0	11	60	—
Id.	27	36	—	Seminativo	IV	2	88	30	418,03
Id.	27	37	—	Id.	III	0	29	10	78,57
Il Fagiano	27	38	—	Bosco ceduo	II	4	17	90	313,43
Id.	27	39	—	Seminativo	IV	2	15	70	312,76
Piano d'Era	27	40	—	Bosco ceduo	I	0	71	60	71,60
Id.	27	41	—	Id.	I	0	32	80	32,80
Id.	27	42	—	Seminativo arborato	I	3	05	60	1.910 —
Id.	27	43	—	Bosco ceduo	I	0	50	80	50,80
Id.	27	44	—	Seminativo arborato	I	4	19	10	2.619,38
Il Fagiano	27	45	—	Seminativo	III	0	03	80	10,26
Id.	27	46	—	Fabbricato rurale	—	0	34	50	—
Id.	27	47	—	Seminativo	III	0	14	80	39,96
Id.	27	48	—	Id.	III	0	02	70	7,29
Piano d'Era	27	49	—	Bosco ceduo	II	0	46	70	35,03
Id.	27	50	—	Seminativo arborato	I	4	22	90	2.795,63

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	Q U A L I T À	Masse	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						esanti	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)

Piano d'Era	27	51	—	Bosco ceduo	III	0	22	50	13,50
Id.	27	52	—	Seminativo arborato	I	2	33	60	1.460 —
Botro della Massera	27	53	—	Bosco ceduo	III	0	07	10	4,26
La Fornace	27	54	1	Porzione di fabbricato rurale	—	—	—	—	—
S. Paolo	27	55	—	Fabbricato rurale	—	0	13	50	—
Il Fagiano	27	56	—	Pascolo	III	0	42	60	1,70
Id.	27	57	—	Seminativo	IV	0	18	90	27,41
Botro della Massera	27	58	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	30	0,22
Piano dell'Era	27	59	—	Seminativo arborato	II	0	43	50	213,15
Id.	27	60	—	Id.	II	0	10	70	52,43
Podere Massera	27	61	—	Fabbricato rurale	—	0	35	90	—
Montesino	28	1	—	Bosco ceduo	III	0	66	00	39,60
Id.	28	2	—	Id.	III	0	66	40	39,84
Id.	28	3	—	Id.	III	1	07	20	64,32
Id.	28	4	—	Seminativo	IV	7	21	30	1.045,88
Id.	28	5	—	Bosco ceduo	III	0	13	30	7,98
Id.	28	6	—	Pascolo cespugliato	II	0	00	91	0,09
Montese	28	7	—	Seminativo	IV	5	16	20	748,49
Botro dei Vassini	28	8	—	Id.	III	0	34	00	91,80
Podere S. Marco	28	9	—	Fabbricato rurale	—	0	17	50	—
Montesino	28	10	—	Pascolo cespugliato	I	0	13	80	3,17
Id.	28	11	—	Seminativo	IV	0	18	80	27,26
Id.	28	12	—	Id.	V	4	84	90	290,94
S. Biagio	28	13	—	Uliveto	III	0	29	80	116,22
Id.	28	14	—	Id.	II	0	44	30	243,65
Id.	28	15	—	Id.	II	0	31	30	172,15
Montese	28	16	—	Seminativo	IV	10	72	80	1.555,56
Id.	28	17	—	Bosco ceduo	II	0	04	50	3,38
Botro di Montese	28	18	—	Id.	III	1	96	00	117,60
Id.	28	19	—	Id.	III	0	17	30	10,38
Id.	28	20	—	Id.	III	0	01	40	0,84
Cotone	28	21	—	Id.	III	4	04	20	242,52
Id.	28	22	—	Seminativo	IV	2	29	00	332,05
Botro dei Vallini	28	23	—	Pascolo	II	0	16	60	4,65
Id.	28	24	—	Pascolo cespugliato	III	0	07	90	0,32
Id.	28	25	—	Id.	III	0	10	60	0,42
Cotone	28	26	—	Seminativo	IV	5	29	90	738,36
Botro dei Vallini	28	27	—	Bosco ceduo	III	0	52	50	31,50
Id.	28	28	—	Pascolo	II	0	27	10	7,59
Cotone	28	29	—	Seminativo	IV	1	63	00	236,35
Id.	28	30	—	Bosco ceduo	III	0	00	61	0,37
Id.	28	31	—	Uliveto	IV	0	67	70	155,71
Id.	28	32	—	Seminativo arborato	V	0	58	60	76,18
Botro dei Vallini	28	33	—	Incolto	unica	0	14	00	2,80
Id.	28	34	—	Bosco ceduo	III	1	47	80	88,68
Susinelli	28	35	—	Seminativo	IV	7	17	40	1.040,23
Id.	28	36	—	Uliveto	IV	0	81	90	188,37
Id.	28	37	—	Seminativo	III	0	75	30	203,31
Id.	28	38	—	Id.	III	0	15	80	42,61
Piano dell'Era	28	39	—	Seminativo arborato	I	13	04	70	8.160,63
Podere Susinelli	28	40	—	Fabbricato rurale	—	0	48	90	—
Id.	28	41	—	Seminativo	III	0	58	90	159,03
Cotone	28	42	—	Corte unita al n. 43	—	0	11	50	—
Id.	28	43	—	Fabbricato con corte n. 42	—	0	43	20	—
Id.	28	44	—	Pascolo	I	0	36	40	20,02
Id.	28	45	—	Seminativo	IV	0	22	20	32,19
Id.	28	46	—	Seminativo arborato	IV	0	66	30	165,75
Id.	28	47	—	Id.	II	5	66	50	2.775,85
Id.	28	48	—	Id.	II	2	10	60	1.031,94
Piano d'Era	28	49	—	Id.	II	21	00	50	10.292,45
Susinelli	28	50	—	Bosco ceduo	III	0	15	70	9,42
Fiume Era	28	51	—	Fabbricato rurale	—	0	00	64	—
Torrente Capriggine	28	52	—	Pascolo arborato	unica	0	96	80	30,98
Id.	28	53	—	Seminativo	IV	0	29	30	42,48
Id.	28	54	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	80	1,69
Colombaino	29	1	—	Pascolo arborato	unica	1	61	50	51,68
S. Biagio	29	2	—	Bosco ceduo	III	0	12	20	7,32
Id.	29	3	—	Seminativo	IV	0	84	60	122,67
Susinelli	29	4	—	Pascolo	II	0	61	10	17,11
S. Biagio	29	5	—	Seminativo	V	3	74	10	224,46

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)

S. Biagio	29	6	—	Uliveto	III	2	16	00	842.40
Colombaino	29	7	—	Seminativo	IV	10	27	20	1.489.44
Id.	29	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	63	10	5.99
Id.	29	9	—	Id.	II	0	34	00	3.23
S. Biagio	29	10	—	Uliveto	III	0	69	40	270.66
Id.	29	11	—	Pascolo cespugliato	III	0	63	00	0.12
Id.	29	12	—	Pascolo	II	0	07	40	2.07
Id.	29	13	—	Id.	II	0	53	10	14.87
Id.	29	14	—	Pascolo cespugliato	I	0	42	10	9.68
Id.	29	15	—	Seminativo arborato	IV	0	24	00	60 —
Id.	29	16	—	Uliveto	III	0	41	80	163.02
Piano delle Capriggini	29	17	—	Seminativo arborato	III	3	59	40	1.329.78
S. Biagio	29	18	—	Id.	IV	0	22	60	56.50
Colombaino	29	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	37	50	8.63
S. Biagio	29	20	—	Seminativo	IV	7	02	40	1.018.48
Colombaino	29	21	—	Pascolo	II	0	07	40	2.07
Id.	29	22	—	Seminativo	IV	0	39	40	57.13
Chiassale	29	23	—	Pascolo cespugliato	I	2	37	80	54.72
Torrente Capriggine	29	24	—	Incolto	unica	0	09	10	1.82
Chiassale	29	25	—	Id.	unica	0	09	40	1.88
S. Biagio	29	26	—	Pascolo	I	0	96	30	52.96
Susinelli	29	27	—	Seminativo	IV	6	94	20	1.006.59
Torrente Capriggine	29	28	—	Id.	III	0	04	70	12.69
Piano delle Capriggini	29	29	—	Pascolo arborato	unica	0	62	70	20.06
Botro di S. Biagio	29	30	—	Pascolo	I	0	04	10	2.56
Id.	29	31	—	Id.	I	0	23	40	12.87
Id.	29	32	—	Id.	I	0	18	70	10.28
Chiassale	29	33	—	Seminativo	IV	35	95	10	5.212.90
Piano delle Capriggini	29	34	—	Seminativo arborato	III	3	63	40	1.363.03
Chiassale	29	35	—	Canneto	unica	0	03	40	8.84
Id.	29	36	—	Seminativo arborato	III	0	61	90	229.03
Piano delle Capriggini	29	37	—	Seminativo	II	5	42	90	2.063.02
Chiassale	29	38	—	Incolto	unica	0	26	70	5.34
Podere Chiassale	29	39	—	Fabbricato rurale	—	0	24	00	—
Id.	29	40	—	Seminativo	III	0	73	80	199.26
Piano delle Capriggini	29	41	—	Seminativo arborato	III	5	76	70	2.133.79
Id.	29	42	—	Pascolo cespugliato	I	1	17	80	27.09
Podere Capriggini	29	43	—	Seminativo	III	0	20	40	55.08
Id.	29	44	—	Fabbricato rurale	—	0	60	90	—
Id.	29	45	—	Seminativo	III	0	02	20	5.94
Botro Calendi Maggio	30	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	19	40	1.85
Botro Cavalcanti	30	2	—	Id.	II	0	35	20	3.35
Capriggini	30	3	—	Seminativo	IV	6	96	10	1.009.35
Botro Quercetina	30	4	—	Pascolo	II	1	26	50	35.42
Botro di Cavalcanti	30	5	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	40	0.99
Id.	30	6	—	Id.	I	0	32	40	7.45
Capriggini	30	7	—	Seminativo	IV	17	95	60	2.603.62
Colombaino	30	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	10	1.06
Id.	30	9	—	Id.	II	0	14	50	1.38
Id.	30	10	—	Seminativo	IV	32	82	40	4.759.48
Id.	30	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	10	1.91
Botro di Cavalcanti	30	12	—	Incolto	unica	0	91	80	18.86
Capriggini	30	13	—	Seminativo	IV	11	33	20	1.643.14
Id.	30	14	—	Seminativo arborato	III	1	63	70	605.69
Botro Quercetina	30	15	—	Pascolo arborato	unica	0	55	90	17.89
Botro delle Palagine	30	16	—	Incolto	unica	0	17	90	3.58
Podere Colombaino	30	17	—	Fabbricato rurale	—	0	49	70	—
Colombaino	30	18	—	Pascolo	I	0	09	20	5.06
Torrente Capriggine	30	19	—	Incolto	unica	0	18	50	3.66
Piano delle Capriggine	30	20	—	Seminativo	III	0	36	50	98.55
Botro delle Capriggine	30	21	—	Incolto	unica	0	09	20	1.84
Piano delle Capriggine	30	22	—	Seminativo	III	0	33	40	90.18
Id.	30	23	—	Seminativo arborato	III	5	96	10	2.295.57
Torrente Capriggine	30	24	—	Incolto	unica	0	34	90	6.80
Id.	30	25	—	Id.	unica	0	14	90	2.98
Botro di Cavalcanti	30	26	—	Pascolo	I	0	30	80	16.94
Id.	30	27	—	Incolto	unica	0	38	80	7.76
Capriggine	30	28	—	Seminativo arborato	III	1	75	80	650.46
Botro delle Palagine	30	29	—	Canneto	unica	0	03	70	9.62
Poggio al Grillo	31	1	—	Pascolo cespugliato	II	1	03	40	9.82

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)

Poggio al Grillo	31	2	—	Seminativo arborato	III	3	04	20	1.125 54
Id.	31	3	—	Seminativo	III	0	20	10	54 27
Id.	31	4	—	Pascolo cespugliato	I	2	56	80	59.06
Id.	31	5	—	Id.	II	0	03	90	0.37
Id.	31	6	—	Seminativo arborato	III	0	06	30	23 31
Id.	31	7	—	Seminativo	V	0	22	70	13 62
Id.	31	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	35	40	3 37
Id.	31	9	—	Seminativo arborato	III	1	91	70	709,29
Id.	31	10	—	Seminativo	V	0	23	60	14.16
Capriggine	31	11	—	Seminativo arborato	IV	0	33	50	96 25
Id.	31	12	—	Pascolo	II	0	37	20	10 42
Id.	21	13	—	Seminativo	IV	0	69	00	100 05
Id.	31	14	—	Pascolo	II	0	08	50	2 33
Id.	31	15	—	Pascolo cespugliato	III	0	04	10	0.16
Id.	31	16	—	Seminativo	IV	0	02	10	3 05
Id.	31	17	—	Seminativo arborato	IV	0	32	70	81 75
Id.	31	18	—	Incolto	unica	0	28	70	5.74
Id.	31	19	—	Seminativo	IV	0	55	70	80 76
Id.	31	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	35	90	3 42
Id.	31	21	—	Seminativo arborato	III	0	84	90	314.13
Id.	31	22	—	Seminativo	IV	0	08	70	12.61
Poggio al Grillo	31	23	—	Pascolo	II	0	01	60	0.45
Id.	31	24	—	Id.	I	0	52	60	28.93
Id.	31	25	—	Id.	I	2	23	90	123 15
Id.	31	26	—	Pascolo cespugliato	I	5	49	30	126 34
Id.	31	27	—	Seminativo	V	2	41	60	144 96
Id.	31	28	—	Id.	V	0	81	50	48.90
Id.	31	29	—	Id.	III	0	12	60	34 02
Id.	31	30	—	Pascolo	III	1	01	60	4.06
Id.	31	31	—	Seminativo	III	0	33	00	89.10
Id.	31	32	—	Pascolo cespugliato	II	0	54	10	5.14
Id.	31	33	—	Seminativo	IV	6	40	80	929 16
Id.	31	34	—	Seminativo arborato	III	0	18	40	68.08
Id.	31	35	—	Seminativo	III	1	77	10	478.17
Id.	31	36	—	Seminativo arborato	III	0	91	10	337.07
Id.	31	37	—	Seminativo	V	5	26	90	316.14
Id.	31	38	—	Pascolo	III	0	62	80	0.11
Id.	31	39	—	Seminativo	IV	1	03	40	149.93
Id.	31	40	—	Pascolo	I	2	13	20	117.21
Id.	31	41	—	Id.	I	0	10	50	5.78
Id.	31	42	—	Seminativo	V	13	33	40	800.04
Id.	31	43	—	Id.	IV	0	33	90	49.16
Id.	31	44	—	Id.	IV	0	17	40	25 23
Id.	31	45	—	Pascolo	I	0	14	20	7.81
Id.	31	46	—	Id.	I	0	15	30	8.41
Id.	31	47	—	Incolto	unica	0	05	50	1.10
Id.	31	48	—	Seminativo	V	2	92	30	175 33
Id.	31	49	—	Pascolo	III	1	30	50	5 22
Id.	31	50	—	Id.	III	0	84	00	3 36
Id.	31	51	—	Id.	III	0	66	50	2.66
Id.	31	52	—	Pascolo cespugliato	I	0	84	20	19.37
Palagetto	31	53	—	Pascolo	II	8	74	10	244.75
Id.	31	54	—	Id.	III	0	23	90	0.96
Id.	31	55	—	Seminativo	IV	4	98	00	722.10
Id.	31	56	—	Pascolo	II	0	03	60	1.01
Id.	31	57	—	Id.	I	0	02	20	1.21
Id.	31	58	—	Id.	I	0	16	60	9.13
Id.	31	59	—	Id.	I	0	37	10	20.41
Poggio al Grillo	31	60	—	Pascolo cespugliato	I	5	27	50	121 33
Palagetto	31	61	—	Pascolo	I	0	02	50	1 33
Id.	31	62	—	Seminativo	V	2	77	40	166 44
Id.	31	63	—	Pascolo	II	0	17	60	4.93
Id.	31	64	—	Id.	II	0	60	30	16 88
Id.	31	65	—	Seminativo	V	1	53	80	92.23
Id.	31	66	—	Id.	V	2	88	40	173 04
Id.	31	67	—	Id.	V	10	22	40	613 44
Id.	31	68	—	Pascolo	I	0	07	70	4.23
Id.	31	69	—	Seminativo arborato	V	0	08	40	10,92
Id.	31	70	—	Fabbricato rurale con la corte n. 5 e n. 15 del F. 40	—	0	29	80	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	qualità	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						metri	centimetri	millimetri	Lire
Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)									
Palagetto	31	71	—	Pascolo	II	0	08	70	2,44
Poggio del Grillo	31	72	—	Seminativo	V	1	49	90	89,94
Id.	31	73	—	Fabbricato rurale	—	0	61	40	—
Capriggine	32	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	12	80	1,22
Id.	32	2	—	Seminativo arborato	IV	0	22	00	55 —
Id.	32	4	—	Seminativo	IV	0	21	00	30,45
Casa al Bosco	32	3	—	Pascolo	I	3	57	10	196,41
Id.	32	5	—	Pascolo cespugliato	I	8	55	90	196,86
Id.	32	6	—	Id.	II	0	35	20	3,35
Id.	32	7	—	Id.	II	0	04	00	0,44
Id.	32	9	—	Id.	II	0	63	30	6,01
Id.	32	10	—	Pascolo	II	1	33	70	37,44
Id.	32	11	—	Seminativo	V	0	36	90	22,14
Id.	32	12	—	Id.	V	0	05	90	3,54
Id.	32	13	—	Id.	V	0	64	20	33,52
Palagetto	32	14	—	Pascolo	I	0	27	30	15,01
Id.	32	15	—	Seminativo	V	0	27	40	16,44
Id.	32	16	—	Pascolo	II	0	19	50	5,46
Id.	32	17	—	Seminativo	V	2	94	30	176,53
Id.	32	18	—	Pascolo	II	0	09	80	2,74
Casa al Bosco	32	19	—	Seminativo	V	2	03	20	121,02
Id.	32	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	29	40	2,80
Id.	32	21	—	Id.	II	0	01	30	0,13
Id.	32	22	—	Seminativo	V	2	04	20	122,52
Palagetto	32	23	—	Pascolo	II	0	10	10	2,83
S. Carlo	32	24	—	Seminativo	IV	0	07	70	11,16
Palagetto	32	25	—	Pascolo	II	0	02	50	0,70
Casa al Bosco	32	26	—	Id.	I	0	12	90	7,10
Id.	32	27	—	Fabbricato rurale	—	0	98	90	—
Id.	32	28	—	Seminativo	V	11	65	10	699,06
Id.	32	29	—	Seminativo arborato	V	0	44	30	57,59
Id.	32	30	—	Uliveto	IV	0	12	80	29,44
Id.	32	31	—	Seminativo arborato	III	0	89	40	330,73
Id.	32	32	—	Uliveto	IV	0	44	00	101,20
S. Carlo	32	33	—	Pascolo cespugliato	I	0	35	50	8,17
Casa al Bosco	32	34	—	Seminativo	IV	0	74	70	108,31
Il Vallone	32	35	—	Pascolo	II	0	24	80	6,94
Id.	32	36	—	Id.	II	0	01	70	0,48
Id.	32	37	—	Seminativo	IV	3	10	50	450,23
Id.	32	33	—	Pascolo	II	0	05	70	1,60
Id.	32	30	—	Id.	II	0	10	60	2,80
Id.	32	40	—	Seminativo	IV	0	71	80	104,11
Id.	32	41	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	40	0,23
Casa al Bosco	32	42	—	Pascolo	II	0	21	20	5,94
Id.	32	43	—	Seminativo	IV	2	03	00	294,35
Id.	32	44	—	Bosco ceduo	III	0	87	40	52,44
Id.	32	45	—	Seminativo	IV	1	74	60	253,17
Id.	32	46	—	Bosco ceduo	III	1	33	20	79,92
Id.	32	47	—	Pascolo cespugliato	II	0	73	80	7,01
S. Carlo	32	48	—	Bosco ceduo	III	0	48	90	29,34
Id.	32	49	—	Pascolo cespugliato	I	0	74	90	17,23
Id.	32	50	—	Seminativo	IV	0	07	40	10,73
Id.	32	51	—	Id.	V	0	15	10	9,06
Id.	32	53	—	Id.	IV	1	16	40	163,78
Id.	32	52	—	Bosco ceduo	III	2	08	50	125,10
Id.	32	54	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	00	0,06
Id.	32	55	—	Seminativo	IV	0	06	60	9,57
Id.	32	56	—	Pascolo	I	2	46	70	135,68
Id.	32	57	—	Id.	I	0	56	80	31,24
Id.	32	58	—	Pascolo cespugliato	II	0	25	50	2,43
Id.	32	59	—	Seminativo	IV	4	26	50	618,43
Id.	32	60	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	10	0,06
Id.	32	61	—	Seminativo	V	0	96	00	57,60
Id.	32	62	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	70	0,35
Id.	32	63	—	Id.	II	0	10	60	1,01
Id.	32	64	—	Seminativo	IV	0	41	10	59,60
Id.	32	65	—	Pascolo	I	0	10	50	5,78
Id.	32	66	—	Seminativo	V	0	56	90	34,14
Casa al Bosco	33	8	—	Id.	V	0	11	00	6,60
Id.	33	7	—	Pascolo cespugliato	I	1	94	20	44,67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)									
Casa al Bosco	33	9	—	Seminativo arborato	V	0	38	60	50,18
Id.	33	10	—	Uliveto	III	1	33	60	540,54
Cozzano	33	12	—	Seminativo arborato	V	0	12	20	15,86
Id.	33	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	18	50	4,26
Id.	33	14	—	Seminativo	V	0	27	60	16,56
Casa al Bosco	33	17	—	Id.	V	2	03	70	122,22
Id.	33	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	30	0,31
Piano d'Era	33	1	—	Bosco ceduo	III	0	92	40	55,44
Id.	33	2	—	Id.	III	0	63	50	38,10
Id.	33	3	—	Seminativo	II	0	75	70	287,66
Id.	33	4	—	Seminativo arborato	II	2	69	60	1.321,04
Id.	33	7	—	Id.	I	7	80	50	4.878,13
Podere S. Vittoria	33	8	—	Fabbricato rurale	—	0	08	60	—
Molino delle Monache	33	9	—	Seminativo arborato	III	0	52	50	194,25
Id.	33	10	—	Seminativo	III	0	02	10	5,67
Bosco sopra il Podere	33	12	—	Pascolo cespugliato	I	2	76	30	63,55
Molino delle Monache	33	13	—	Seminativo	IV	0	67	50	97,88
Il Podere	33	14	—	Id.	II	0	02	50	9,50
Id.	33	15	—	Seminativo arborato	III	0	02	20	8,14
Id.	33	16	—	Fabbricato rurale	—	0	24	80	—
Id.	33	17	—	Seminativo	II	0	01	30	4,94
Id.	33	18	—	Seminativo arborato	III	0	35	80	132,46
Collevicchi	33	20	—	Seminativo	V	2	33	30	142,98
Fiume Era	33	22	—	Id.	III	0	47	50	128,25
Bosco del Bagnolo	33	24	—	Id.	IV	1	94	10	281,45
Riparbella	33	25	—	Pascolo cespugliato	I	0	23	40	5,38
Podere Collevicchi	33	27	—	Fabbricato rurale	—	0	40	40	—
Id.	33	29	—	Uliveto	IV	1	07	70	247,71
Riparbella	33	31	—	Bosco ceduo	IV	0	83	20	34,11
Id.	33	32	—	Pascolo	I	0	44	50	24,48
Id.	33	33	—	Id.	I	0	39	70	21,83
Id.	33	34	—	Seminativo	III	0	02	00	5,40
Id.	33	35	—	Pascolo arborato	unica	0	12	10	3,87
Renaglia	33	36	—	Bosco ceduo	II	1	94	40	145,80
Riparbella	33	37	—	Fabbricato rurale	—	0	17	20	—
Id.	33	38	—	Seminativo	IV	0	01	00	1,45
Id.	33	39	—	Uliveto	IV	0	07	30	16,79
Id.	33	40	—	Bosco ceduo	IV	0	05	80	2,38
Id.	33	41	—	Vigneto	II	0	22	20	122,10
Id.	33	42	—	Pascolo cespugliato	II	0	35	50	3,38
Collevicchi	33	43	—	Pascolo	I	0	29	00	15,95
Botro della Renaglia	33	44	—	Bosco ceduo	II	0	03	00	2,25
Riparbella	33	45	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	00	0,19
Botro della Renaglia	33	46	—	Seminativo	III	0	41	40	111,78
Podere di Collevicchi	33	47	—	Id.	V	5	14	50	303,70
Botro della Renaglia	33	48	—	Id.	IV	0	97	90	141,56
Id.	33	49	—	Bosco ceduo	II	1	04	60	78,45
Riparbella	33	50	—	Seminativo	V	12	67	40	760,44
Id.	33	51	—	Bosco ceduo	I	6	02	10	602,10
Id.	33	52	—	Seminativo	V	0	73	00	43,80
Collevicchi	33	53	—	Uliveto	III	0	70	80	276,12
Id.	33	54	—	Seminativo	V	0	88	10	52,86
Valentini	33	55	—	Bosco ceduo	I	0	65	80	65,80
Riparbella	33	56	—	Pascolo	I	0	15	80	8,69
Id.	33	57	—	Bosco ceduo	I	0	57	90	57,90
Botro di Collevicchi	33	58	—	Id.	I	0	40	20	40,20
Id.	33	59	—	Pascolo cespugliato	I	0	02	90	0,67
Id.	33	60	—	Id.	I	0	08	20	1,89
Id.	33	61	—	Bosco ceduo	II	0	09	90	7,43
Riparbella	33	62	—	Uliveto	III	1	07	30	418,47
Collevicchi	33	63	—	Bosco ceduo	I	4	03	10	403,10
Id.	33	64	—	Seminativo	IV	2	38	90	316,41
Id.	33	65	—	Id.	V	2	36	60	141,56
Riparbella	33	66	—	Id.	IV	2	67	70	383,16
Renaglia	33	67	—	Bosco ceduo	II	0	37	60	28,20
Era	33	68	—	Incolto	unica	0	33	20	6,64
Podere delle Monache	33	71	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	90	1,82
Piano d'Era	37	1	—	Bosco ceduo	III	1	11	20	66,72
Id.	37	2	—	Seminativo arborato	II	13	23	30	6.484,17
Piano di Ribattù	37	3	—	Seminativo	II	0	24	20	91,56

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)

Podere La Quercia	37	4	—	Fabbricato rurale	—	0	16	30	—
Piano d'Era	37	5	—	Seminativo	II	3	33	10	1.265,78
Piano di Ribatti	37	7	—	Bosco ceduo	I	2	28	50	223,50
La Postina	37	9	—	Seminativo arborato	III	0	11	30	41,81
Id.	37	10	—	Pascolo arborato	unica	0	01	50	0,48
Id.	37	11	—	Seminativo	III	0	25	10	67,77
Ribatti	37	12	—	Pascolo	III	0	14	70	0,59
Id.	37	13	—	Seminativo	IV	0	47	90	69,46
Id.	37	15	—	Bosco ceduo	I	1	44	10	144,10
Id.	37	16	—	Seminativo	IV	1	69	00	254,05
Id.	37	17	—	Pascolo cespugliato	I	0	65	90	1,36
Id.	37	22	—	Seminativo	IV	3	05	10	442,40
Botro dei Valentini	37	62	—	Bosco ceduo	II	0	09	70	7,28
Piano d'Era	33	1	—	Id.	III	0	59	20	35,52
Id.	33	2	—	Seminativo	II	1	65	50	628,90
Id.	33	3	—	Pascolo	I	0	17	40	9,57
Id.	33	4	—	Seminativo arborato	I	6	13	40	3.133,75
Rosco di Ribatti	33	5	—	Bosco ceduo	II	2	81	20	210,50
Id.	33	6	—	Seminativo	III	0	05	90	15,13
Pretenzano	33	7	—	Id.	III	0	03	80	10,26
Id.	33	8	—	Bosco ceduo	III	0	52	40	31,44
Id.	33	9	—	Seminativo arborato	I	15	31	70	9.501,88
Id.	33	10	—	Seminativo	IV	0	11	70	16,96
Bosco di Ribatti	33	11	—	Bosco ceduo	I	9	01	10	101,10
S. Barbara	33	12	—	Pascolo arborato	unica	0	07	80	2,50
Id.	33	13	—	Fabbricato rurale	—	0	24	60	—
Ribatti	33	14	—	Seminativo	III	1	55	40	419,58
Id.	33	15	—	Pascolo	I	0	20	10	11,06
Id.	33	16	—	Fabbricato rurale	—	0	27	20	—
Id.	33	17	—	Uliveto	II	0	48	10	268,95
Id.	33	18	—	Pascolo arborato	unica	0	46	60	14,91
Pretenzano	33	19	—	Bosco ceduo	I	6	53	60	653,60
Id.	33	20	—	Seminativo arborato	II	1	82	50	894,25
Id.	33	21	—	Fabbricato rurale	—	0	29	70	—
Id.	33	22	—	Pascolo arborato	unica	0	15	80	5,06
Id.	33	23	—	Pascolo	II	0	12	60	3,53
Id.	33	24	—	Id.	I	0	06	70	3,68
Id.	33	25	—	Seminativo arborato	II	4	35	60	2.134,44
Id.	33	26	—	Seminativo	IV	1	29	70	188,66
S. Barbara	33	27	—	Seminativo arborato	II	8	24	40	4.031,56
Id.	33	28	—	Seminativo	III	0	62	80	169,56
Id.	33	29	—	Fabbricato rurale	—	0	17	70	—
Podere Molinaccio	33	30	—	Bosco ceduo	III	0	69	70	41,82
Id.	33	31	—	Seminativo arborato	III	0	04	70	17,33
Id.	33	32	—	Pascolo	I	0	04	60	2,53
Id.	33	33	—	Fabbricato rurale	—	0	41	00	—
Id.	33	34	—	Seminativo arborato	II	4	14	40	2.031,56
Id.	33	35	—	Id.	IV	2	73	80	634,59
La Cornacchiaia	33	36	—	Id.	II	0	90	20	441,98
Id.	33	37	—	Id.	III	0	89	90	332,63
Id.	33	38	—	Seminativo	III	0	23	80	64,26
Id.	33	39	—	Uliveto	II	0	66	80	367,40
Id.	33	40	—	Id.	IV	0	92	60	212,98
Id.	33	41	—	Bosco ceduo	III	0	52	20	31,32
Id.	33	42	—	Pascolo arborato	unica	0	05	30	1,70
S. Barbara	33	43	—	Seminativo	II	0	81	30	308,94
Id.	33	44	—	Pascolo cespugliato	II	0	63	10	0,29
La Cornacchiaia	33	47	—	Bosco ceduo	III	0	10	30	6,18
Id.	33	48	—	Uliveto	II	0	58	40	321,20
Id.	33	49	—	Seminativo	IV	0	06	60	9,57
Id.	33	50	—	Id.	III	6	14	30	33,61
Ribatti	33	75	—	Id.	IV	2	26	40	328,23
Id.	33	76	—	Id.	III	2	78	50	751,95
Id.	33	77	—	Uliveto	III	0	46	30	180,57
Pretenzano	33	78	—	Seminativo	V	0	58	40	35,04
Podere Molinaccio	33	79	—	Id.	V	0	74	80	44,88
Id.	33	80	—	Uliveto	III	0	48	20	187,98
Piano d'Era	39	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	00	0,66
Id.	39	2	—	Seminativo	II	0	31	60	120,08
Id.	39	3	—	Pascolo	II	0	51	40	14,33

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	are	centiare	
Piano d'Era	39	4	—	Pascolo arborato	unica	0	18	50	5,92
Id.	39	5	—	Id.	unica	0	06	50	2,03
Id.	39	6	—	Seminativo . . .	III	0	97	40	262,98
Poggio Contradie	39	7	—	Bosco ceduo .	III	5	50	20	330,12
Id.	39	8	—	Pascolo arborato	unica	0	23	00	7,33
Id.	39	9	—	Seminativo	III	2	68	10	723,87
Id.	39	10	—	Pascolo arborato	unica	0	11	60	3,71
Id.	39	11	—	Pascolo cespugliato	II	2	22	60	21,15
Id.	39	12	—	Seminativo	III	0	53	50	144,45
Id.	39	13	—	Bosco ceduo	II	0	11	10	3,33
Id.	39	14	—	Pascolo . .	I	0	06	30	3,46
Id.	39	15	—	Bosco ceduo	III	0	67	30	40,38
Id.	39	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	00	1,33
Id.	39	17	—	Id.	II	1	74	60	16,59
Id.	39	18	—	Pascolo .	III	0	80	70	3,23
Id.	39	19	—	Id.	I	0	33	50	18,43
Id.	39	20	—	Seminativo	IV	7	46	60	1.082,57
Id.	39	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	59	50	5,66
Id.	39	22	—	Seminativo	II	1	13	00	429,40
Id.	39	23	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	90	0,75
Id.	39	24	—	Id.	II	0	19	30	1,84
Id.	39	25	—	Id.	II	0	13	10	1,24
Id.	39	26	—	Id.	II	0	21	70	2,07
Id.	39	27	—	Id.	II	0	41	70	3,97
Id.	39	28	—	Id.	II	0	19	80	1,89
Id.	39	29	—	Id.	II	2	13	00	20,23
Id.	39	30	—	Seminativo	IV	21	75	10	3.153,90
Id.	39	31	—	Id.	IV	6	72	30	974,83
Id.	39	32	—	Pascolo	II	0	15	70	4,40
Id.	39	33	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	20	0,21
Piano d'Era	39	34	—	Id.	II	0	13	30	1,26
Poggio Contradie	39	35	—	Seminativo	V	2	54	10	152,46
Piano d'Era	39	36	—	Seminativo arborato	II	3	78	90	1.856,61
Id.	39	37	—	Seminativo	IV	1	24	20	180,09
Poggio Contradie	39	38	—	Id.	V	2	35	00	177, —
Id.	39	39	—	Pascolo cespugliato	II	0	35	80	3,41
Id.	39	40	—	Bosco ceduo	III	2	30	90	138,54
Id.	39	41	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	10	0,49
Id.	39	42	—	Id.	III	0	02	10	0,08
Id.	39	43	—	Id.	II	0	02	00	0,19
Id.	39	44	—	Id.	II	0	00	88	0,08
Id.	39	45	—	Id.	I	0	53	20	12,24
Id.	39	46	—	Pascolo . .	I	2	08	00	114,40
Id.	39	47	—	Id.	I	0	18	60	10,23
Id.	39	48	—	Seminativo	V	6	96	80	418,08
Piano d'Era	39	49	—	Pascolo arborato	unica	0	22	10	7,07
Id.	39	50	—	Seminativo arborato	II	2	73	10	1.333,19
Poggio Contradie	39	51	—	Seminativo	III	0	87	50	236,25
Id.	39	52	—	Bosco ceduo	III	1	97	50	118,50
Id.	39	53	—	Id.	III	2	06	90	124,14
Id.	39	54	—	Id.	III	0	21	70	13,02
Id.	39	55	—	Id.	III	0	01	90	1,14
Id.	39	56	—	Id.	III	2	79	10	167,46
Id.	39	57	—	Pascolo . .	II	0	70	30	19,68
Id.	39	58	—	Pascolo cespugliato	I	0	39	00	8,57
Id.	39	59	—	Pascolo	II	0	17	30	4,84
Id.	39	60	—	Id.	I	0	11	60	6,33
Id.	39	61	—	Id.	III	0	04	40	0,18
Id.	39	62	—	Bosco ceduo	III	0	18	90	11,34
Id.	39	63	—	Pascolo . .	III	0	09	70	0,39
Id.	39	64	—	Id.	III	0	05	00	0,22
Id.	39	65	—	Id.	III	0	05	80	0,23
Id.	39	66	—	Id.	III	0	03	70	0,15
Id.	39	67	—	Id.	III	0	21	10	0,84
Id.	39	68	—	Id.	II	0	16	70	4,68
Id.	39	69	—	Seminativo . .	V	0	92	10	55,26
Id.	39	70	—	Bosco ceduo . .	III	0	63	70	38,22
Piano d'Era	39	71	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	20	0,50
Id.	39	72	—	Fabbricato rurale	—	0	28	40	—
Palagetto	40	1	—	Seminativo	V	3	69	80	221,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO FONIMICALE
						ettari	aro	centiari	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)

Palagetto	40	2	—	Uliveto	IV	0	43	90	100,97
Banditelli	40	3	—	Seminativo	V	0	47	70	28,62
Palagetto	40	4	—	Uliveto	IV	0	65	30	12,19
Id.	40	5	—	Corte unita al n. 70 al f. n. 31	—	0	27	70	—
Id.	40	6	—	Seminativo	V	0	34	40	20,64
Id.	40	8	—	Incolto produttivo	unica	0	01	90	0,33
Id.	40	9	—	Pascolo	I	0	05	20	2,86
Id.	40	10	—	Pascolo cespugliato	II	0	46	70	4,44
Id.	40	11	—	Seminativo arborato	III	1	83	70	679,69
Id.	40	12	—	Pascolo	II	0	63	90	1,09
Id.	40	13	—	Seminativo	IV	1	77	00	256,65
Id.	40	15	—	Corte unita al n. 70 del f. n. 31	—	0	12	50	—
Id.	40	16	—	Seminativo	V	7	09	70	425,82
Id.	40	18	—	Id.	V	0	50	90	30,54
Poggio al Buchino	40	20	—	Pascolo	II	0	01	50	0,42
Id.	40	21	—	Id.	I	0	25	00	13,75
Id.	40	22	—	Id.	II	0	10	60	2,97
Palagetto	40	24	—	Seminativo	III	1	11	70	391,59
Id.	40	25	—	Id.	IV	0	30	80	44,66
Id.	40	26	—	Id.	V	0	09	00	5,40
Id.	40	27	—	Id.	IV	0	31	00	44,95
Id.	40	28	—	Seminativo arborato	IV	0	39	10	97,75
Id.	40	29	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	50	1,10
Id.	40	30	—	Seminativo	III	0	28	70	77,49
Id.	40	31	—	Seminativo arborato	III	0	12	40	45,88
Id.	40	32	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	80	0,27
Id.	40	33	—	Seminativo	III	0	19	60	52,92
Id.	40	34	—	Seminativo arborato	III	1	04	90	388,13
Id.	40	35	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	50	2,14
Banditelli	40	36	—	Id.	I	1	58	40	36,43
Id.	40	37	—	Seminativo	IV	5	73	30	831,23
Poggio al Buchino	40	39	—	Pascolo cespugliato	I	1	55	20	35,70
Id.	40	40	—	Id.	II	0	97	50	9,26
Id.	40	41	—	Seminativo	IV	6	50	40	943,08
Id.	40	42	—	Id.	IV	9	56	90	1.337,51
Id.	40	43	—	Id.	III	0	62	70	169,29
Id.	40	44	—	Id.	V	0	39	70	23,82
Id.	40	45	—	Pascolo	III	0	01	70	0,07
Id.	40	46	—	Seminativo	V	0	56	30	33,78
Banditelli	40	49	—	Pascolo	III	0	12	40	0,50
Il Vallone	41	1	—	Incolto produttivo	unica	0	13	00	2,60
Id.	41	2	—	Pascolo	II	0	03	40	0,95
Id.	41	3	—	Seminativo	IV	0	34	30	49,73
Id.	41	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	50	0,62
La Carbonaia	41	5	—	Pascolo	I	0	61	60	33,88
Id.	41	6	—	Seminativo	IV	2	67	00	387,15
Id.	41	7	—	Pascolo	II	0	17	40	4,87
Id.	41	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	84	90	8,07
Id.	41	9	—	Seminativo	IV	17	05	00	2.472,25
Id.	41	10	—	Pascolo	II	0	00	78	0,22
Id.	41	11	—	Seminativo	V	0	33	80	22,68
Id.	41	12	—	Id.	V	0	23	20	13,92
Id.	41	13	—	Pascolo	II	0	28	90	8,09
Id.	41	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	28	20	2,68
Bandita del Palagetto	41	15	—	Id.	II	0	12	10	1,15
Id.	41	16	—	Seminativo	III	0	84	30	227,61
Id.	41	17	—	Id.	V	0	40	60	24,33
Id.	41	18	—	Id.	IV	14	84	80	2.152,96
Id.	41	19	—	Pascolo	II	0	11	10	3,11
Id.	41	20	—	Id.	II	0	39	80	11,14
Id.	41	21	—	Pascolo arborato	unica	0	01	00	0,32
Id.	41	22	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	00	0,28
Poggio Gennaio	41	24	—	Seminativo	IV	2	52	50	366,13
Id.	41	23	—	Bosco ceduo	III	3	97	40	333,44
La Carbonaia	41	25	—	Pascolo	II	0	78	20	21,90
Poggio Gennaio	41	26	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	20	1,07
Bandita del Palagetto	41	64	—	Id.	II	1	13	70	10,80
Id.	41	118	—	Fabbricato rurale	—	0	30	90	—
Il Chiusino	42	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	16	10	1,53
Id.	42	18	—	Seminativo	IV	3	17	40	460,23

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Simbolo	QUALITÀ	Misure	SUPERFICIE			RIBBITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)									
Poggio Casolane	42	23	—	Bosco ceduo	IV	0	20	70	8,49
Id.	42	24	—	Seminativo	IV	30	23	70	4.331,61
Id.	42	29	—	Id.	III	0	47	00	126,90
Il Chiusino	42	30	—	Pascolo cespugliato	II	0	58	10	5,52
Id.	42	31	—	Pascolo	II	0	30	40	8,51
Id.	42	32	—	Seminativo	IV	0	14	70	21,31
Id.	42	33	—	Pascolo cespugliato	III	0	06	20	0,25
Poggio Casolane	42	34	—	Id.	II	0	04	80	0,45
Id.	42	31	—	Pascolo	III	0	04	00	0,16
Id.	42	40	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	20	0,30
Id.	42	43	—	Id.	II	0	03	00	0,34
S. Carlo	42	51	—	Fabbricato rurale	—	0	53	20	—
Id.	42	53	—	Seminativo	IV	2	13	00	398,85
Id.	42	54	—	Id.	III	0	56	80	153,31
Id.	42	55	—	Seminativo arborato	III	0	67	20	248,64
Poggio Casolane	42	56	—	Pascolo	III	0	41	20	1,65
S. Carlo	42	57	—	Seminativo	III	0	11	50	31,05
Id.	42	58	—	Pascolo	III	0	01	80	0,07
Poggio Casolane	42	59	—	Pascolo arborato	unica	0	10	00	3,20
Id.	42	60	—	Pascolo cespugliato	II	0	74	50	7,03
Poggio Gennajo	42	61	—	Seminativo	III	0	05	30	14,31
Id.	42	62	—	Pascolo cespugliato	II	0	44	00	4,18
Id.	42	63	—	Seminativo	III	0	29	80	80,46
Id.	42	64	—	Id.	IV	0	58	60	84,97
Id.	42	65	—	Id.	IV	6	85	20	963,54
Id.	42	66	—	Id.	III	0	74	70	201,69
Id.	42	67	—	Pascolo	II	0	89	30	25,00
Id.	42	69	—	Seminativo arborato	III	0	68	30	252,71
Poggio Casolane	42	71	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	50	0,37
Poggio Gennajo	42	72	—	Pascolo	III	0	05	50	0,24
Id.	42	73	—	Seminativo	III	0	96	50	201,63
Id.	42	74	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	60	1,29
Poggio Casolane	42	75	—	Id.	II	0	26	50	2,52
Id.	42	76	—	Id.	II	1	88	30	17,89
Id.	42	77	—	Seminativo	IV	6	82	40	989,48
Id.	42	78	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	50	0,24
Id.	42	79	—	Id.	II	0	35	50	3,47
Cozzano	42	80	—	Id.	II	0	63	80	6,03
Il Chiusino	42	81	—	Id.	II	0	23	40	2,22
Id.	42	82	—	Seminativo	IV	1	18	20	171,33
Id.	42	85	—	Bosco ceduo	IV	0	06	20	2,54
Poggio Casolane	42	86	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	40	0,42
Il Chiusino	42	88	—	Seminativo	IV	0	10	40	15,03
Ulivello	47	92	—	Id.	V	1	84	60	110,76
Id.	47	93	—	Bosco ceduo	II	0	42	30	31,73
Id.	47	94	—	Id.	IV	1	73	60	71,18
Id.	47	95	—	Pascolo	III	0	83	70	3,35
Id.	47	96	—	Bosco ceduo	III	1	84	50	110,70
Id.	47	97	—	Fabbricato rurale	—	0	21	50	—
Id.	47	98	—	Seminativo	V	0	23	60	14,16
Id.	47	99	—	Pascolo	III	6	27	60	25,10
Id.	47	100	—	Bosco ceduo	IV	0	53	40	21,83
Id.	47	101	—	Seminativo arborato	III	3	01	20	1.114,44
Id.	47	102	—	Bosco ceduo	III	0	44	30	26,58
Id.	47	103	—	Seminativo	III	0	19	30	52,11
Id.	47	104	—	Id.	III	0	37	00	99,50
Id.	47	105	—	Id.	III	0	54	20	146,34
Id.	47	103	—	Pascolo cespugliato	III	2	40	10	9,60
Id.	47	109	—	Seminativo	V	1	66	10	99,66
Id.	47	127	—	Bosco ceduo	IV	0	15	70	6,44
Id.	47	128	—	Pascolo cespugliato	III	0	43	90	1,76
Id.	47	145	—	Pascolo	I	7	11	50	371,33
Id.	47	146	—	Id.	I	4	36	30	233,96
Id.	47	147	—	Seminativo	V	25	19	20	1.511,52
Id.	47	148	—	Id.	IV	4	56	00	661,20
Id.	47	149	—	Id.	III	0	57	40	154,98
Id.	47	151	—	Bosco ceduo	III	0	12	10	7,23
La Renaglia	48	13	—	Incolto produttivo	unica	0	18	90	3,78
Id.	48	14	—	Bosco ceduo	III	0	17	20	10,32
Id.	48	65	—	Id.	II	0	04	20	3,15

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)

La Renaglia . . .	48	66	—	Bosco ceduo	II	0	03	10	2 33
Id. . .	48	67	—	Id.	II	0	00	82	0,61
Id. . .	48	68	—	Bosco misto	unica	0	02	60	2,73
Botro Renaglia . .	49	1	—	Bosco alto fusto	I	0	01	70	9,35
Id. . .	49	2	—	Id.	I	0	00	83	4,56
Id. . .	49	3	—	Id.	I	0	01	50	8,25
La Renaglia . . .	49	6	—	Bosco ceduo	II	0	44	10	33,08
Id. . .	49	7	—	Seminativo	IV	1	90	40	276,08
Id. . .	49	8	—	Bosco ceduo	II	0	90	30	67,73
Id. . .	49	9	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	40	1,47
Id. . .	49	10	—	Bosco misto	unica	0	07	20	7,56
Id. . .	49	11	—	Bosco ceduo	II	0	01	20	0,90
Id. . .	49	12	—	Id.	II	0	05	10	3,83
Fognano . . .	49	49	—	Id.	II	0	23	70	17,78
Id. . .	49	51	—	Seminativo	IV	2	04	20	293,09
Id. . .	49	50	—	Id.	IV	0	90	30	130,93
Id. . .	49	52	—	Seminativo arborato	V	0	86	90	112,97
Id. . .	49	53	—	Seminativo	V	0	95	40	57,24
Id. . .	49	54	—	Bosco ceduo	III	0	55	20	33,12
Id. . .	49	56	—	Id.	III	0	24	20	14,52
Id. . .	49	57	—	Pascolo	I	0	33	60	18,48
Id. . .	49	61	—	Bosco ceduo	III	0	93	40	56,04
Id. . .	49	62	—	Pascolo cespugliato	I	0	32	70	7,52
Id. . .	49	63	—	Bosco ceduo	III	0	02	00	1,20
Id. . .	49	64	—	Seminativo	V	0	07	10	4,26
Id. . .	49	65	—	Uliveto	IV	0	25	30	58,19
Id. . .	49	66	—	Seminativo	V	0	03	10	1,86
Id. . .	49	67	—	Pascolo	III	0	27	70	1,11
Id. . .	49	96	—	Seminativo arborato	IV	0	81	30	203,25
Id. . .	49	97	—	Seminativo	IV	0	45	30	65,68
Id. . .	49	98	—	Bosco ceduo	II	0	69	70	52,28
Id. . .	49	99	—	Pascolo cespugliato	II	0	25	80	2,46
Id. . .	49	100	—	Seminativo	V	0	33	50	20,10
Id. . .	49	101	—	Bosco ceduo	III	0	08	40	5,04
Id. . .	49	123	—	Seminativo	V	0	20	60	12,33
Id. . .	49	124	—	Pascolo	III	0	12	60	0,50
Id. . .	49	125	—	Bosco ceduo	III	1	27	20	76,32
Id. . .	49	126	—	Seminativo	V	1	04	70	62,82
Id. . .	49	127	—	Pascolo	I	0	69	80	5,39
Id. . .	49	128	—	Id.	III	0	46	30	1,85
Gatterellaia . .	50	1	—	Bosco ceduo	II	0	55	30	41,48
Corbano . . .	50	2	—	Pascolo	III	0	45	00	1,80
Id. . .	50	3	—	Sterile	unica	0	18	50	—
Id. . .	50	4	—	Pascolo cespugliato	I	2	70	60	62,24
Id. . .	50	5	—	Bosco ceduo	IV	0	38	00	15,58
Gatterellaia . .	50	6	—	Seminativo	IV	1	46	80	212,86
Id. . .	50	7	—	Seminativo arborato	IV	0	09	50	23,75
Id. . .	50	8	—	Bosco ceduo	III	0	86	30	51,78
Corbano . . .	50	9	—	Pascolo	II	0	26	90	7,53
Gatterellaia . .	50	10	—	Id.	I	1	21	40	66,77
Id. . .	50	11	—	Seminativo	IV	9	34	60	1355,17
Corbano . . .	50	12	—	Pascolo cespugliato	I	0	46	70	10,74
Gatterellaia . .	50	13	—	Bosco ceduo	IV	0	70	80	29,63
Corbano . . .	50	14	—	Incolto sterile	unica	0	61	00	—
Id. . .	50	15	—	Bosco ceduo	IV	0	04	20	1,72
Id. . .	50	16	—	Seminativo	V	0	20	60	12,33
Id. . .	50	17	—	Pascolo	III	0	48	60	1,94
Id. . .	50	18	—	Id.	III	0	89	80	3,59
Grotte di Corbano . .	50	19	—	Id.	II	0	05	90	1,65
Id. . .	50	20	—	Bosco ceduo	II	3	25	80	244,35
Id. . .	50	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	81	70	18,79
Id. . .	50	22	—	Incolto sterile	unica	1	22	10	—
Bosco di Corbano . .	50	23	—	Pascolo cespugliato	II	0	29	20	2,78
Corbano . . .	50	24	—	Pascolo	III	0	50	00	2 —
Bosco di Corbano . .	50	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	35	60	3,33
Id. . .	50	26	—	Pascolo arborato	unica	0	25	00	8 —
Id. . .	50	32	—	Bosco ceduo	I	2	94	20	294,20
Corbano . . .	50	33	—	Pascolo	II	0	04	70	1,32
Id. . .	50	34	—	Seminativo	IV	1	66	00	240,70
Id. . .	50	35	—	Seminativo arborato	IV	0	90	80	227 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	ubaterri	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)

Corbano	50	35	—	Pascolo	III	0	19	60	0,78
Id.	50	37	—	Bosco ceduo	IV	4	78	50	196,19
Id.	50	38	—	Id.	IV	0	82	90	33,99
Id.	50	39	—	Pascolo	III	0	04	70	0,19
Id.	50	40	—	Seminativo	IV	2	31	40	335,53
Id.	50	41	—	Uliveto	IV	0	73	00	167,90
Id.	50	42	—	Bosco ceduo	II	0	03	00	2,25
Id.	50	43	—	Seminativo	IV	0	13	70	19,86
Id.	50	44	—	Seminativo arborato	IV	0	34	00	85 —
Id.	50	45	—	Id.	V	0	14	70	19,11
Id.	50	46	—	Seminativo	IV	0	23	60	34,22
Id.	50	47	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	10	0,49
Corbanino	50	48	—	Bosco ceduo	II	0	14	60	10,95
Id.	50	49	—	Seminativo	IV	1	43	70	208,33
Corbano	50	50	—	Pascolo	I	0	14	10	7,76
Corbanino	50	51	—	Seminativo arborato	III	0	95	10	351,87
Corbano	50	52	—	Pascolo cespugliato	II	0	86	20	8,19
Corbanino	50	53	—	Seminativo arborato	III	0	67	10	248,27
Id.	50	54	—	Bosco ceduo	II	0	18	90	14,18
Id.	50	55	—	Seminativo arborato	IV	0	32	50	81,25
Id.	50	56	—	Pascolo	I	0	05	90	3,25
Id.	50	57	—	Uliveto	II	0	54	70	300,85
Id.	50	58	—	Fabbricato rurale	—	0	11	30	—
Id.	50	59	—	Seminativo arborato	II	0	01	70	8,33
Id.	50	60	—	Seminativo	IV	0	06	40	9,28
Corbano	50	61	—	Bosco ceduo	III	1	24	10	74,46
Id.	50	62	—	Id.	III	2	34	90	140,94
Id.	50	63	—	Pascolo	III	0	36	90	1,48
Id.	50	64	—	Id.	III	0	59	80	2,39
Id.	50	65	—	Incolto sterile	unica	0	14	80	—
Id.	50	66	—	Pascolo	III	0	21	00	0,84
Id.	50	67	—	Seminativo	IV	2	26	90	329,01
Id.	50	68	—	Pascolo	II	0	17	50	4,90
Id.	50	69	—	Pascolo	III	0	27	70	1,11
Id.	50	70	—	Fabbricato rurale	—	0	15	60	—
Id.	50	71	—	Bosco misto	unica	0	07	20	7,56
Id.	50	72	—	Pascolo	III	0	49	30	1,97
Id.	50	73	—	Id.	I	0	11	30	6,21
Id.	50	74	—	Fabbricato rurale	—	0	14	10	—
Id.	50	75	—	Seminativo arborato	III	0	05	30	19,61
Id.	50	76	—	Uliveto	III	2	53	00	986,70
Id.	50	77	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	80	0,94
Id.	50	78	—	Id.	III	0	24	10	0,96
Id.	50	79	—	Seminativo	V	0	15	70	9,42
Id.	50	80	—	Incolto sterile	unica	0	83	60	—
Id.	50	81	—	Id.	unica	0	30	30	—
Id.	50	82	—	Id.	unica	0	43	80	—
Id.	50	83	—	Pascolo	II	1	35	70	38 —
Id.	50	84	—	Incolto sterile	unica	0	89	20	—
Id.	50	85	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	80	0,46
Il Pavone	51	1	—	Pascolo arborato	unica	0	05	70	1,82
Id.	51	2	—	Pascolo	II	0	00	94	0,26
Id.	51	3	—	Seminativo arborato	II	1	04	30	511,07
Id.	51	4	—	Bosco ceduo	III	0	18	00	10,80
Id.	51	5	—	Seminativo	V	0	28	40	17,64
Id.	51	6	—	Pascolo arborato	unica	0	02	60	0,83
Id.	51	7	—	Seminativo arborato	II	1	06	80	523,32
Id.	51	8	—	Fabbricato rurale	—	0	59	00	—
Id.	51	9	—	Seminativo	II	0	02	80	10,64
Id.	51	10	—	Pascolo	II	0	05	90	1,65
Id.	51	11	—	Seminativo arborato	III	0	01	00	3,70
Id.	51	12	—	Bosco ceduo	II	1	62	00	121,50
Id.	51	13	—	Seminativo arborato	II	1	05	40	516,46
Id.	51	14	—	Seminativo	IV	1	40	10	263,15
Id.	51	15	—	Uliveto	III	0	60	90	237,51
Id.	51	16	—	Seminativo	IV	0	33	90	49,16
Id.	51	17	—	Pascolo	I	0	11	50	6,33
Id.	51	18	—	Bosco ceduo	III	2	93	40	176,04
Id.	51	19	—	Seminativo arborato	II	2	97	00	1.455,39
Bosco di Casale	51	20	—	Bosco ceduo	II	4	92	50	369,38

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centari	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)

Bosco di Casale	51	21	—	Seminativo	IV	0	39	60	129,92
Id.	51	22	—	Bosco ceduo	III	0	55	80	33,48
Id.	51	23	—	Pascolo cespugliato	I	0	17	90	4,12
Id.	51	24	—	Bosco ceduo	III	0	28	00	16,80
Id.	51	25	—	Pascolo cespugliato	I	0	45	80	10,53
Id.	51	23	—	Id.	II	0	27	90	2,67
Il Paretaio	51	27	—	Pascolo	I	0	11	50	6,33
Il Pavone	51	28	—	Seminativo	IV	0	04	00	6,67
Id.	51	29	—	Pascolo arborato	unica	0	01	00	0,32
Id.	51	30	—	Pascolo	II	0	05	10	1,43
Id.	51	31	—	Id.	I	0	02	70	1,48
Id.	51	32	—	Incolto produttivo	I	0	03	90	0,78
Id.	51	33	—	Seminativo arborato	II	6	18	39	3.029,67
Piano di Casale	51	34	—	Bosco ceduo	III	0	04	20	2,52
Id.	51	35	—	Seminativo arborato	I	3	19	60	1.997,51
Id.	51	36	—	Id.	I	2	05	39	1.283,13
Id.	51	37	—	Canneto	unica	0	02	70	7,42
Casale	51	33	—	Seminativo	IV	0	88	40	128,18
Id.	51	39	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	60	0,72
Id.	51	40	—	Fabbricato rurale	—	0	39	50	—
Id.	51	41	—	Id.	—	0	36	30	—
Id.	51	42	—	Seminativo arborato	IV	0	18	80	47 —
Id.	51	43	—	Id.	IV	0	04	60	11,50
Id.	51	44	—	Uliveto	III	0	33	70	131,43
Id.	51	45	—	Pascolo arborato	unica	0	02	00	0,64
Id.	51	46	—	Seminativo	IV	0	78	80	114,26
Id.	51	47	—	Id.	V	0	20	20	12,12
Id.	51	48	—	Uliveto	IV	0	34	40	70,12
Id.	51	49	—	Seminativo	IV	2	04	00	205,89
Id.	51	51	—	Id.	IV	1	56	20	226,49
Id.	51	52	—	Id.	IV	1	83	00	272,60
Id.	51	53	—	Id.	III	1	58	40	427,08
Id.	51	54	—	Bosco ceduo	II	0	48	40	33,39
Id.	51	55	—	Id.	II	0	02	50	1,88
Id.	51	56	—	Pascolo cespugliato	I	0	08	10	1,86
Id.	51	57	—	Canneto	unica	0	00	72	1,87
Bosco del Laghino	51	58	—	Bosco ceduo	II	6	78	50	508,88
Id.	51	59	—	Pascolo	I	0	02	20	1,21
Id.	51	60	—	Seminativo	IV	1	99	40	289,13
Id.	51	61	—	Id.	IV	0	11	60	16,82
Id.	51	63	—	Id.	I	0	37	70	188,50
Il Pelagaccio	59	7	—	Pascolo	III	0	39	80	1,23
Bosco di Casale	51	141	—	Id.	I	0	59	20	32,56
Il Pelagaccio	59	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	66	40	6,31
Id.	59	12	—	Seminativo	V	2	08	00	124,80
Id.	59	13	—	Pascolo cespugliato	II	0	54	00	5,13
Id.	59	14	—	Pascolo	III	6	88	30	27,53
Poggio di Corbano	59	20	—	Seminativo	V	1	50	80	90,48
Id.	59	21	—	Pascolo	III	0	40	40	1,62
Id.	59	22	—	Id.	III	3	23	20	12,93
Corbanino	59	25	—	Seminativo	IV	0	60	60	87,87
Id.	59	26	—	Uliveto	III	0	70	50	274,95
Id.	59	27	—	Id.	III	0	42	30	164,97
Id.	59	30	—	Pascolo	III	3	96	80	15,87
Id.	59	31	—	Seminativo	IV	1	23	50	179,68
Id.	59	32	—	Uliveto	III	0	30	90	120,51
Id.	59	33	—	Seminativo arborato	IV	0	25	70	64,25
Id.	59	34	—	Bosco ceduo	III	0	11	70	7,02
Id.	59	35	—	Pascolo cespugliato	I	2	31	00	53,13
Id.	59	37	—	Seminativo	IV	2	67	60	388,02
Casa al Tesio	69	1	—	Bosco ceduo	III	0	67	20	40,32
Id.	69	2	—	Seminativo arborato	III	2	57	50	952,75
Id.	69	3	—	Seminativo	V	25	17	50	1.510,50
Id.	69	4	—	Bosco ceduo	III	2	61	60	158,96
Id.	69	5	—	Pascolo cespugliato	I	1	47	50	33,93
Id.	69	6	—	Id.	II	1	13	90	10,82
Id.	69	7	—	Id.	II	0	17	30	1,64
Id.	69	8	—	Seminativo	IV	3	29	70	478,06
Id.	69	9	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	60	0,44
Id.	69	10	—	Id.	I	0	26	10	6 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)

Casa al Testo	69	11	—	Seminativo	III	0	12	60	34,02
Id.	69	12	—	Incolto	unica	0	42	40	8,48
Id.	69	13	—	Bosco ceduo	IV	0	12	60	5,17
Id.	69	14	—	Vigneto	II	0	17	50	96,25
Id.	69	15	—	Pascolo	III	0	21	00	0,84
Id.	69	16	—	Id.	III	1	33	50	5,31
Id.	69	17	—	Id.	III	0	62	40	2,50
Id.	69	18	—	Fabbricato rurale	—	0	31	50	—
Id.	69	21	—	Seminativo	V	2	00	70	120,42
Id.	69	22	—	Pascolo	III	0	05	90	0,24
Id.	69	23	—	Id.	III	0	12	40	0,50
Id.	69	24	—	Id.	III	0	01	40	0,06
Id.	69	25	—	Id.	III	0	12	00	0,48
Id.	69	26	—	Id.	III	0	02	80	0,11
Id.	69	28	—	Id.	III	1	29	70	5,19
Id.	69	29	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	80	1,13
Id.	69	30	—	Id.	II	0	05	00	0,48
Id.	69	31	—	Pascolo	II	0	44	30	12,40
Ulivello	47	152	—	Incolto	unica	0	16	00	3,20
Bosco sopra il Podere	36	19(p)	—	Bosco ceduo	I	1	60	00	160 —
Ribatti	37	18(p)	—	Id.	I	0	90	00	90 —
Casa al Testo	69	27	—	Pascolo	III	0	86	30	3,45
Torrente Fregione	11	86	—	Incolto	unica	0	12	00	2,40
Id.	11	87	—	Id.	unica	0	19	50	3,90
Id.	11	88	—	Id.	unica	0	36	90	7,38
Id.	11	90	—	Id.	unica	0	16	60	3,32
Fregione	18	41	—	Pascolo arborato	unica	0	13	10	4,19
Torrente Fregione	19	1	—	Bosco ceduo	III	0	29	50	17,70
Vicarello	19	2	—	Pascolo	I	1	39	70	76,83
Id.	19	3	—	Bosco ceduo	III	6	27	50	376,50
Id.	19	4	—	Id.	III	0	01	30	0,78
Id.	19	5	—	Uliveto	III	1	32	30	515,97
Id.	19	6	—	Seminativo	IV	0	27	90	40,46
Id.	19	7	—	Uliveto	II	1	18	40	651,20
Id.	19	8	—	Id.	II	1	62	40	893,20
Torrente Fregione	19	9	—	Pascolo cespugliato	I	0	13	40	3,08
Botro del Banditello	19	10	—	Pascolo	I	0	16	50	9,08
Torrente Fregione	19	11	—	Seminativo	III	0	18	40	49,68
Botro del Banditello	19	12	—	Pascolo arborato	unica	2	39	20	76,54
Rezzo	20	2	—	Pascolo cespugliato	II	4	11	10	39,06
Torrente Fregione	20	3	—	Seminativo arborato	III	1	27	10	470,27
Vicarello	20	4	—	Bosco ceduo	II	12	35	00	926,25
Rezzo	20	5	—	Seminativo	IV	8	72	70	1.265,41
Ponte di Montalto	20	6	—	Uliveto	II	4	18	50	2.301,75
Vicarello	20	7	—	Bosco ceduo	III	0	87	40	52,44
Podere di Montalto	20	8	—	Fabbricato rurale con la corte n. 15	—	0	08	80	—
Rezzo	20	9	—	Uliveto	III	3	72	40	1.452,36
Id.	20	10	—	Fabbricato rurale	—	0	08	90	—
Podere Rezzo	20	11	—	Id.	—	0	06	50	—
Podere Montalto	20	12	—	Uliveto	III	0	53	00	206,70
Podere Rezzo	20	13	—	Id.	III	0	43	00	167,70
Id.	20	14	—	Seminativo	IV	0	80	40	116,68
Podere Montalto	20	15	—	Corte unita al n. 8	—	0	04	20	—
Vicarello	20	16	—	Frutteto	unica	0	23	30	233 —
Podere Montalto	20	17	—	Uliveto	IV	0	40	10	92,23
Vicarello	20	18	—	Frutteto	unica	0	51	80	518 —
Botro del Banditello	19	13	—	Pascolo	II	0	19	40	5,43
Id.	19	14	—	Bosco ceduo	III	0	37	30	22,38
Vicarello	19	15	—	Seminativo	IV	23	57	20	3.417,94
Podere S. Piero	19	16	—	Fabbricato rurale	—	0	56	00	—
Mirandola	19	17	—	Seminativo	IV	12	08	90	1.752,91
Podere Mirandola	19	18	—	Fabbricato rurale	—	0	48	40	—
Id.	19	19	—	Seminativo arborato	IV	0	04	90	12,25
Mirandola	19	20	—	Pascolo	I	0	02	50	1,32
S. Piero	19	21	—	Seminativo	IV	20	49	08	2.971,17
Botro Massera	19	22	—	Id.	III	0	11	50	31,05
Id.	19	23	—	Bosco ceduo	III	1	81	80	109,03
Mirandola	19	24	—	Pascolo	I	0	13	90	7,65
Id.	19	25	—	Id.	I	0	15	30	8,41

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	ubaltera	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)

Mirandola . . .	19	26	—	Seminativo	III	0	54	20	146,34
Vicarello . . .	19	27	—	Id.	IV	4	39	00	633,55
Botro della Magra	19	28	—	Id.	III	0	15	90	42,13
Id.	19	29	—	Bosco ceduo	III	0	46	50	27,90
Botro della Massera	19	30	—	Seminativo	III	0	37	00	99,90
Mirandola . . .	19	31	—	Id.	IV	8	55	70	1.240,76
Id.	19	32	—	Id.	III	0	02	20	167,94
Id.	19	33	—	Id.	III	0	30	40	82,08
Micarello . . .	19	34	—	Id.	III	0	24	10	65,07
Torrente Fregione	20	1	—	Id.	III	0	56	70	153,09
Micarello . . .	20	19	—	Uliveto	II	0	41	50	223,25
Id.	20	20	—	Id.	III	0	28	50	111,15
Id.	20	21	—	Seminativo	IV	0	07	30	10,58
Id.	20	22	—	Id.	III	0	05	40	14,58
Id.	20	23	—	Fabbricato rurale	—	0	19	20	—
Id.	20	24	—	Uliveto	II	0	10	50	57,75
Id.	20	25	—	Vigneto	II	0	43	80	240,10
Botro della Massera .	20	26	—	Pascolo cespugliato	II	0	95	40	9,07
Vicarello . . .	20	27	—	Pascolo	I	1	23	20	67,76
Id.	20	28	3	Porzione di fabbricato con di- ritto al passo n. 30	—	—	—	—	—
Id.	20	29	—	Uliveto (giard. parif.)	III	0	04	20	16,33
Id.	20	31	—	Fabbricato rurale con diritto al passo n. 30	—	0	01	80	—
Id.	20	32	—	Bosco alto fusto	III	0	03	30	1,65
Id.	20	33	—	Fabbricato rurale con diritto al passo n. 30	—	0	50	10	—
Id.	20	34	—	Vigneto	II	0	33	80	202,40
Botro della Massera	20	35	—	Bosco ceduo	III	1	23	40	77,04
Id.	20	36	—	Seminativo	IV	3	25	20	471,54
Id.	20	37	—	Id.	IV	3	79	00	549,55
Id.	20	38	—	Bosco ceduo	III	0	31	10	21,03
Vicarello . . .	20	39	—	Seminativo arborato	IV	0	08	90	172,25
Id.	20	40	—	Bosco alto fusto	III	0	16	30	8,15
Id.	20	41	—	Uliveto	II	0	22	00	121 —
Id.	20	42	—	Id.	III	4	13	60	1.613,04
Id.	21	1	—	Seminativo arborato	IV	1	46	60	336,50
Id.	21	2	—	Seminativo	IV	1	41	80	205,61
Id.	21	3	—	Bosco ceduo	III	1	28	00	76,80
Montesino . . .	21	4	—	Pascolo	I	0	55	50	30,53
Id.	21	6	—	Bosco ceduo	II	10	95	40	821,55
Botro della Massera	21	13	—	Id.	III	0	99	40	59,64
Vicarello . . .	21	45	—	Seminativo	IV	2	33	90	343,51
Pio Torto . . .	22	1	—	Id.	III	0	34	00	91,80
Rezzo . . .	22	2	—	Id.	IV	0	60	20	87,29
Pio Torto . . .	22	3	—	Pascolo cespugliato	II	10	25	00	67,33
Rezzo . . .	22	4	—	Seminativo	V	23	24	90	1.324,94
Id.	22	5	—	Bosco ceduo	III	1	01	50	60,90
Id.	22	6	—	Seminativo	IV	12	19	80	1.768,71
Id.	22	7	—	Pascolo cespugliato	I	1	58	50	33,46
Id.	22	8	—	Seminativo	IV	7	43	70	1.078,33
Strada Provinciale del Castagno	22	9	—	Id.	IV	1	01	50	147,18
La Mirandola . .	26	1	—	Seminativo arborato	III	1	53	80	569,06
Id.	26	2	—	Pascolo	II	0	13	50	5,18
Id.	26	3	—	Seminativo arborato	II	4	86	00	2.371,40
Id.	26	4	—	Seminativo	III	1	30	80	377,46
Id.	26	5	—	Id.	IV	0	03	60	92,22
Id.	26	6	—	Seminativo arborato	II	3	53	90	1.731,11
Id.	26	7	—	Seminativo	IV	6	98	70	1.013,11
Torrente Fregione	26	8	—	Pascolo cespugliato	I	0	62	90	14,47
Id.	26	9	—	Bosco ceduo	II	6	79	50	503,63
Id.	26	10	—	Seminativo	IV	4	88	00	707,60
Id.	26	11	—	Seminativo arborato	IV	0	04	50	11,25
Id.	26	12	—	Seminativo	III	0	67	40	181,98
Piombaldino . .	26	13	—	Id.	IV	0	19	50	28,23
Id.	26	14	—	Id.	IV	0	54	70	79,31
Id.	26	15	—	Bosco ceduo	II	2	94	40	220,80
La Mirandola . .	26	16	—	Seminativo	III	0	03	90	24,03
Torrente Fregione . .	26	17	—	Bosco misto	unica	0	66	40	62,72

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	qualità	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
					ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.)

Piombaldino	26	18	—	Seminativo arborato	II	1	96	50	962,85
Id.	26	19	—	Id.	II	1	20	50	590,45
Podere Piombaldino	26	20	—	Fabbricato rurale	—	0	37	90	—
S. Giusto	26	21	—	Seminativo arborato	II	4	93	50	2.418,15
Id.	26	22	—	Id.	II	4	62	60	2.266,74
Piombaldino	26	23	—	Seminativo	I	2	62	40	1.312 —
Piano dell'Era	26	24	—	Id.	II	2	35	40	894,52
Id.	26	25	—	Seminativo arborato	I	4	33	50	2.709,38
Id.	26	26	—	Id.	I	0	52	90	330,63
Id.	26	27	—	Id.	I	2	07	30	1.295,63
Fiume Era	26	28	—	Id.	I	1	56	90	980,63
Podere Piombaldino	26	37	—	Seminativo	III	1	96	60	530,82
La Mirandola	26	38	—	Bosco alto fusto	III	0	49	30	24,65
Id.	26	37	—	Canneto	unica	0	02	10	5,46
Id.	26	38	—	Fabbricato rurale	—	0	00	88	—
Torrente Fregione	26	39	—	Bosco alto fusto	I	0	51	30	282,15
Fiume Era	26	40	—	Bosco ceduo	I	1	33	20	133,20
Podere S. Giusto	26	41	—	Seminativo arborato	III	1	55	00	573,50
Id.	26	42	—	Fabbricato rurale	—	0	38	80	—
Piombaldino	26	45	—	Seminativo	II	0	95	30	362,14
Id.	26	44	—	Id.	II	1	92	50	731,50
Id.	26	46	—	Id.	III	0	70	00	189 —
Totali						1.706	55	49	292.033,79

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Montese », « Belvedere », « Massera », « La Carbonara », « Il Molinaccio », « Vicarello » e « S. Giusto », confinante:

Nord: con il limite di proprietà che segue in parte il botro di Rio Torto;

Est: con il limite di proprietà che segue il limite amministrativo della provincia di Firenze, con parte del limite delle particelle 8 (foglio 32), 6 e 16 (foglio 33), ancora con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: per un tratto con il limite di proprietà che segue la strada Provinciale Maremmana; con parte del limite delle particelle 24, 23, 18 (tutte del foglio 37) e linea di frazionamento operata sulla stessa 18 la cui parte ovest rimane alla Ditta, con parte dei limiti delle particelle 8, (foglio 37) e 19 (foglio 36) che seguono per un tratto la strada provinciale Maremmana ed infine con il limite est della particella 70 (foglio 36), con il torrente Era e con il limite di proprietà che segue per un lungo tratto il torrente Fregione.

2° Accorpamento in località « Fognano », « Corbana », confinante:

Nord: con la strada Consorziale dell'Alta Val d'Era, con la linea di frazionamento (che segue una strada campestre) operato sulla particella 19 (foglio 36), la cui parte ad est rimane alla Ditta, con il limite sud della suddetta particella;

Est: con il limite ovest della particella 18 (foglio 37), con il limite ovest, sud ed est della particella 29 (foglio 50), con parte del limite ovest della particella 24 (foglio 37), con il limite di proprietà che segue il Botro della Renaglia;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà che segue in alcuni tratti la strada vicinale di Fognano ed il Botro della Renaglia.

3° Accorpamento in località « Casa al Testa », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà che segue per un tratto il botro delle Pianacce;

Sud: con il limite di proprietà che segue per un tratto il botro di Casa al Testa;

Ovest: con il limite di proprietà che segue per un lungo tratto il botro della Bandita.

L'indennità di espropriazione è di L. 31.447.881,73 (lire trentunomilioni quattrocento quarantasettemilaottocentottantuno e cent. 73), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1857.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Barabino Vittorio di Carlo, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabino Vittorio di Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabino Vittorio di Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 45.67.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 226. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barabino Vittorio di Carlo, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei fogli di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

(Partita catastale n. 1144 (N.C.))

Le Vigne	99	10	—	Pascolo	II	0	02	50	1,75
Fosso Val Bona	93	23	—	Seminativo	IV	6	37	40	1.115,45
Podere Val Bona	93	24	—	Fabbricato rurale	—	0	06	40	—
Id.	93	25	—	Uliveto	III	3	21	70	1.286,80
Casa Prile	93	28	—	Seminativo	IV	7	86	50	1.376,37
Le Vigne	93	44	—	Id.	IV	4	18	50	732,37
Val Bona	93	76	—	Id.	IV	12	08	60	2.115,05
Podere Val Bona	93	41	—	Id.	III	9	90	90	2.675,43
Le Vigne	93	78	—	Fabbricato rurale	—	0	55	40	—
Podere Val Bona	93	42	—	Vigneto	II	0	34	70	225,55
Podere Toncioni	93	40(p)	—	Seminativo	III	1	05	22	284,10
Totali						45	67	82	9.812,87

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Val Bona », confina:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà e con il fosso di Val Bona;

Ovest: con il fosso di Val Bona, con la linea del frazionamento operato sulla particella 40 (foglio 83), la cui parte ovest rimane alla ditta, con un tratto della strada vicinale di Val Bona, con il limite est delle particelle 22 e 21 (foglio 83).

L'indennità di espropriazione è di L. 3.488.572.75 (tre milioni quattrocentottantottomilacinquecentosettantadue e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1858.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bavona Lida e Dino fu Giovanni, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bavona Lida e Dino fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto),

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrano tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bavona Lida e Dino fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 7.40.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio 7. 165. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bavona Lida e Dino fratello e sorella fu Giovanni, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	ubaltermi	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire
(Partita catastale n. 1315 (N.C.))									
Cerello	20	40	—	Prato	II	0	17	50	26.25
Serratone	20	5 (p)	—	Seminativo	II	7	23	14	2.747,95
Totali						7	40	64	2.774,20

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Serratone », distinto a nuovo catasto al foglio n. 20, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 5, la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il fosso Rigone;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente con la strada che da Ponte Rigone conduce a Braccagni;

Ovest: con il limite ovest della particella 40, inclusa nel corpo di esproprio e con la strada vicinale di Buriano.

L'indennità di espropriazione è di L. 916.273,50 (lire novecentosedicimiladuecentosettantatre e cent. 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1859.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Beni Rustici » Società Anonima Toscana, con sede in Milano, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Beni Rustici » Società Anonima Toscana, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa):

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti della « Beni Rustici » Società Anonima Toscana, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo, (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 620.25.53, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 193. — FALIA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Beni Rustici » Società Anonima Toscana, con sede in Milano, in comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1953, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 242 (N.C.).									
Vigna Viola	33	137	—	Bosco ceduo . .	I	0	05	30	4,51
Bagnoli	33	142	—	Seminativo	IV	0	19	50	13,65
Id.	33	143	—	Pascolo cespugliato	I	3	75	60	56,34
Id.	33	149	—	Fabbricato rurale	—	0	01	40	—
Id.	33	150	—	Seminativo	III	1	37	50	220 —
Id.	33	151	—	Bosco ceduo	I	0	03	10	2,64
Id.	33	152	—	Id.	I	0	03	90	3,32
Vigna a Vivola	33	153	—	Id.	II	0	15	30	9,13
Id.	33	154	—	Seminativo	IV	1	10	20	77,14
Id.	33	155	—	Bosco ceduo	I	0	19	50	16,53
Id.	33	156	—	Id.	II	0	24	20	14,52
Id.	33	157	—	Seminativo	III	0	04	60	7,68
Id.	33	153	—	Id.	III	0	10	40	16,64
Ponte al Riccio	33	104	—	Id.	III	0	52	60	84,16
Id.	33	103	—	Bosco ceduo	III	1	49	60	62,83
Id.	33	109	—	Fabbricato rurale	—	0	12	40	—
Id.	39	110	—	Bosco ceduo . .	III	0	37	40	15,71
Id.	39	111	—	Seminativo	IV	0	69	50	48,65
Id.	39	112	—	Id.	III	0	55	30	152,43
La Buchina	33	131	—	Uliveto	III	1	32	30	383,67
S. Martino II	33	143	—	Bosco ceduo	III	1	51	60	63,67
Id.	39	143	—	Seminativo	III	0	25	10	40,16
Monte Regoli	40	5	—	Bosco ceduo	IV	3	05	70	76,43
Id.	40	6	—	Seminativo	III	0	15	00	24 —
Id.	40	17	—	Id.	IV	0	23	30	23,31
Id.	40	18	—	Id.	IV	2	83	60	200,62
Id.	40	19	—	Bosco ceduo	IV	0	62	30	15,58
Monticello	41	7	—	Id.	IV	0	00	20	0,05
Ponte al Riccio	43	79	—	Seminativo	IV	0	34	00	23,80
Id.	49	80	—	Id.	IV	0	58	20	40,74
Id.	49	81	—	Id.	IV	0	03	20	2,24
S. Rocco	49	92	—	Fabbricato rurale	—	0	02	00	—
Id.	49	144	—	Uliveto	IV	1	49	70	203,58
Id.	49	145	—	Fabbricato rurale	—	0	05	50	—
Id.	49	157	—	Seminativo arborato	II	0	48	00	177,60
Id.	49	153	—	Seminativo	II	0	18	90	49,14
Id.	49	159	—	Bosco ceduo	II	0	03	70	2,22
Id.	49	10	—	Id.	I	0	20	60	17,51
Id.	49	151	—	Seminativo	IV	2	23	60	153,62
Id.	49	152	—	Id.	II	0	03	60	24,96
Id.	49	153	—	Vigneto	II	0	03	80	37,40
Id.	49	154	—	Seminativo	III	0	50	90	81,44
Id.	49	155	—	Bosco ceduo	III	0	04	20	1,76
Ponte al Riccio	49	73	—	Seminativo	III	0	27	00	43,20
Id.	49	74	—	Bosco ceduo	II	0	00	86	0,52
Id.	49	75	—	Seminativo	III	0	70	20	112,32
Id.	49	76	—	Bosco ceduo	III	7	23	00	301,66
Id.	49	77	—	Seminativo	III	0	67	00	107,20
Id.	49	78	—	Id.	IV	0	70	80	49,56
S. Rocco	49	232	—	Seminativo arborato	III	0	07	10	17,75
Perucci	54	147	—	Uliveto	III	0	14	10	40,89
S. Onofrio	53	41	—	Seminativo	IV	1	31	50	92,05
Bagnoli	54	1	—	Id.	II	0	04	40	11,44
Id.	54	2	—	Id.	IV	0	74	30	52,01
La Casetta	54	5	—	Bosco ceduo	II	0	37	60	22,56
Bagnoli	54	7	—	Seminativo	III	1	00	70	161,12
Id.	54	10	—	Id.	IV	0	30	50	21,35
Le Vignole	54	32	—	Seminativo arborato	II	2	03	20	770,34
Id.	54	33	—	Uliveto	III	0	42	10	122,09
Id.	54	34	—	Fabbricato rurale	—	0	13	20	—
Id.	54	35	—	Uliveto	III	0	25	00	72,50
Bagnoli	54	51	—	Seminativo	IV	0	62	80	43,96
Perucci	54	52	—	Seminativo arborato	III	0	09	80	24,50

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 212 (N.C.).

Perucci	54	55	—	Pascolo cespugliato	I	1	73	70	26,06
Id.	54	56	—	Uliveto	IV	0	11	80	16,52
Id.	54	143	—	Bosco ceduo	III	0	05	50	2,31
Id.	54	145	—	Id.	III	0	30	10	12,64
Id.	54	146	—	Seminativo	IV	0	06	00	4,20
Id.	54	149	—	Id.	III	0	18	60	29,76
Id.	54	150	—	Bosco ceduo	IV	0	58	80	14,70
Fonte di Maria Antonia	54	283	—	Pascolo cespugliato	I	0	96	00	14,40
Le Farnete	25	1 (p)	—	Bosco ceduo	II	0	25	00	15 —
Poggio Ginepro	25	13	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	50	0,18
Poggetto ai Lecci	25	15	—	Id.	II	0	90	20	4,51
Poggio Ginepro	25	16	—	Id.	II	0	04	80	0,24
Id.	25	17	—	Bosco ceduo	III	0	11	50	4,83
Id.	25	18	—	Seminativo	IV	1	89	90	132,93
Id.	25	19	—	Pascolo	II	0	93	50	13,09
II Molino	55	109	—	Seminativo	I	0	01	80	7,02
Id.	55	110	—	Fabbricato rurale	—	0	01	90	—
Id.	55	111(p)	—	Bosco ceduo	III	0	75	00	31,50
Id.	55	112	—	Seminativo arborato	II	0	97	40	360,33
Id.	55	127	—	Seminativo	II	1	08	20	281,32
Poggicciola	18	9	—	Bosco ceduo	II	0	08	20	4,92
La Radice	33	18	—	Fabbricato rurale	—	0	33	10	—
Poggicciola	18	6	—	Bosco ceduo	II	4	84	60	290,76
Id.	18	7	—	Id.	II	0	02	10	1,25
Id.	18	8	—	Seminativo	IV	6	45	30	451,71
Id.	23	6	—	Id.	III	0	16	30	26,03
Id.	23	8	—	Id.	IV	7	28	20	509,74
Id.	23	9	—	Fabbricato rurale	—	0	70	30	—
Id.	23	10	—	Pascolo	I	1	16	60	27,98
Id.	23	11	—	Id.	I	0	33	20	7,97
Id.	23	12	—	Seminativo	IV	2	72	10	190,47
Id.	24	1	—	Bosco ceduo	II	1	52	20	91,32
Id.	24	2	—	Seminativo	IV	0	40	40	28,28
Id.	24	3	—	Id.	IV	0	24	10	16,87
Id.	24	4	—	Id.	IV	0	35	20	24,64
Id.	24	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	16	50	2,48
Id.	24	6	—	Id.	I	0	04	10	0,62
Id.	24	8	—	Seminativo	IV	7	78	20	544,74
La Capanna del Ciano	24	11	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	80	1,77
Poggio Ginepro	25	20	—	Seminativo	IV	1	37	30	96,53
Id.	25	21	—	Pascolo	I	0	08	50	2,04
Id.	25	22	—	Seminativo	IV	1	60	00	112 —
Botro Ricarpini	25	27	—	Bosco ceduo	III	0	02	30	0,97
Poggio Ginepro	25	28	—	Id.	II	2	41	40	144,84
Strada Comunale Casta- gneto Carducci	25	30	—	Pascolo cespugliato	I	1	27	20	19,08
Poggio al Ginepro	25	40	—	Pascolo	I	0	75	00	18 —
Id.	25	41	—	Fabbricato rurale	—	0	32	70	—
Id.	25	42	—	Pascolo	I	0	48	50	11,64
Id.	25	43	—	Pascolo cespugliato	I	3	63	20	54,43
Botro Ricarpini	25	44	—	Bosco ceduo	III	0	02	60	1,09
Id.	25	45	—	Seminativo	IV	1	53	50	107,45
Id.	25	46	—	Bosco ceduo	IV	0	07	10	1,78
Id.	25	47	—	Id.	IV	0	01	10	0,28
Id.	25	48	—	Id.	IV	0	02	40	0,60
Vetriceto	33	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	03	50	0,53
Perucci	54	57	—	Uliveto	III	0	15	00	43,40
Id.	54	58	—	Seminativo	IV	0	33	50	25,55
Id.	54	59	—	Id.	IV	5	13	40	361,48
Id.	54	60	—	Uliveto	IV	0	16	90	23,66
Id.	54	61	—	Id.	III	0	27	60	80,04
Id.	54	66	—	Bosco ceduo	II	0	16	20	9,72
Poggetto	54	75	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	70	0,69
Perucci	54	67	—	Seminativo	IV	0	07	30	5,11
Id.	54	68	—	Bosco ceduo	IV	0	31	00	7,75
Id.	54	69	—	Seminativo	IV	0	11	20	7,84
Id.	54	71	—	Id.	IV	0	03	40	5,88
Id.	54	72	—	Pascolo cespugliato	I	0	01	70	0,23
Id.	54	73	—	Seminativo	IV	0	19	70	13,79
Poggetto	54	74	—	Id.	IV	0	56	80	39,76

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	altera	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	are	centiare	

Segue Partita catastale n. 242 (N.C.).

Poggetto	54	76	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	90	1,15
Le Vignole	54	112	—	Id.	I	0	01	10	0,17
Perucci	54	142	—	Bosco ceduo	III	0	07	10	2,98
Vetriceto	33	17	—	Seminativo	IV	2	59	30	181,51
Le Piagge	37	31	—	Pascolo cespugliato	II	2	99	90	15 —
Id.	37	38	—	Id.	II	1	83	90	9,26
Capanne II	52	54	—	Id.	I	1	76	10	26,42
Id.	52	55	—	Bosco ceduo	II	0	67	80	40,68
Id.	52	56	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	30	2,90
Id.	52	57	—	Pascolo	I	4	46	80	107,23
Id.	52	58	—	Pascolo cespugliato	I	1	15	80	17,37
Id.	52	59	—	Seminativo	III	0	25	20	40,32
Id.	59	17	—	Pascolo	I	0	29	00	6,96
Id.	59	18	—	Fabbricato rurale	—	0	40	60	—
Le Capanne	59	20(p)	—	Bosco ceduo	III	0	30	00	12,60
Id.	59	21	—	Pascolo	I	2	47	90	59,59
Id.	59	22	—	Bosco ceduo	IV	0	28	80	7,20
Id.	59	23	—	Pascolo cespugliato	I	1	79	30	26,90
Id.	59	24	—	Pascolo arborato	unica	0	03	10	0,78
Id.	59	25	—	Seminativo	IV	1	50	40	105,23
La Capanna del Ciano	24	12	—	Id.	IV	0	10	20	7,14
Poggio Radice	31	3	—	Id.	IV	0	84	90	59,43
Id.	31	4	—	Id.	IV	1	16	60	81,62
Id.	31	10	—	Pascolo arborato	unica	0	46	00	11,50
Piano di Melagianna	35	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	24	80	1,24
Id.	35	5	—	Bosco ceduo	III	0	15	90	6,68
Id.	35	6	—	Pascolo cespugliato	I	6	13	80	92,07
Id.	35	10	—	Bosco ceduo	II	1	73	30	103,98
Id.	35	11	—	Seminativo	IV	0	03	10	2,17
Id.	35	12	—	Id.	IV	0	25	70	17,59
Id.	35	13	—	Pascolo cespugliato	I	1	34	90	20,24
Id.	35	14	—	Bosco ceduo	IV	0	44	70	11,18
Id.	35	15	—	Seminativo	IV	6	33	90	445,83
Id.	35	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	10	0,62
Id.	35	17	—	Fabbricato rurale	—	0	06	40	—
Id.	35	33	—	Pascolo cespugliato	I	2	40	70	33,11
Radice	35	9	—	Id.	I	0	21	40	3,21
Il Molino	55	128	—	Incolto produttivo	unica	0	24	10	3,37
Caletta	56	1	—	Pascolo cespugliato	I	1	54	90	23,24
Id.	56	2	—	Id.	I	0	18	80	2,82
Id.	56	3	—	Bosco ceduo	III	0	05	10	2,14
Id.	56	4	—	Seminativo	IV	2	19	70	153,79
Id.	56	5	—	Id.	IV	0	19	50	13,65
Id.	56	6	—	Fabbricato rurale	—	0	45	30	—
Id.	56	7	—	Seminativo	III	0	26	60	42,56
Id.	56	8	—	Uliveto	III	2	00	10	580,29
Id.	56	9	—	Bosco ceduo	IV	2	03	90	50,98
Id.	56	10	—	Pascolo cespugliato	II	0	56	50	2,83
Id.	56	11	—	Seminativo	III	2	61	00	417,60
Id.	56	12	—	Bosco ceduo	III	14	42	30	605,77
Monteverdello	56	13	—	Seminativo	III	7	43	90	1.190,24
Id.	56	14	—	Corte unita al n. 30	—	0	02	00	—
Id.	56	15	—	Bosco ceduo	II	0	13	10	7,86
Caletta	56	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	50	0,33
Id.	56	17	—	Bosco ceduo	II	0	08	80	5,28
Id.	56	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	90	0,45
Id.	56	19	—	Bosco ceduo	III	1	72	80	72,58
Id.	56	20	—	Seminativo	IV	0	94	30	66,01
Id.	56	21	—	Id.	III	1	55	20	248,32
Id.	56	22	—	Pascolo cespugliato	II	0	50	50	2,53
Id.	56	23	—	Seminativo	III	0	96	80	151,88
Id.	56	24	—	Bosco ceduo	IV	2	46	70	61,68
Monteverdello	56	25	—	Seminativo	III	4	49	70	719,52
Id.	56	26	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	80	0,44
Id.	56	27	—	Uliveto	II	0	65	00	260 —
Id.	56	28	—	Fabbricato rurale	—	0	05	70	—
Id.	56	29	—	Bosco ceduo	II	0	42	30	25,38
Id.	56	30	—	Fabbricato rurale	—	0	33	90	—
Id.	56	31	—	Seminativo arborato	III	1	31	40	328,50
La Radice	36	19	—	Seminativo	IV	2	44	60	171,22

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	are	centiare	

Segue Partita catastale n. 242 (N.C.).

Monteverdello	56	32	—	Seminativo	IV	2	94	70	206,29
Caletta	56	33	—	Pascolo cespugliato	I	6	67	56	91,13
Id.	56	34	—	Id.	II	1	71	20	8,53
Id.	56	35	—	Bosco ceduo	IV	6	38	10	159,53
Id.	56	36	—	Pascolo cespugliato	II	0	65	10	3,26
II Molino	56	37	—	Fabbricato rurale	—	0	00	58	—
Id.	56	38	—	Seminativo	II	0	30	10	78,26
Id.	56	39	—	Id.	I	0	01	50	5,85
Id.	56	40	—	Fabbricato rurale	—	0	11	80	—
Id.	56	41	—	Seminativo	II	0	06	3	16,33
Id.	56	42	—	Bosco ceduo	II	0	01	83	1,08
Monteverdello	56	43	—	Uliveto	II	1	67	50	670 —
II Molino	56	49	—	Fabbricato rurale	—	0	09	60	—
II Vignaccio	62	60	—	Bosco ceduo	III	0	15	70	6,59
Id.	62	61	—	Seminativo	II	2	40	23	624,52
Id.	62	62	—	Seminativo arborato	II	0	89	59	331,15
S. Agnese	75	16	—	Seminativo	III	2	14	23	342,72
II Vignaccio	62	64	—	Fabbricato rurale	—	0	10	40	—
Id.	62	65	—	Uliveto	II	2	60	00	1.040 —
Id.	62	66	—	Seminativo	I	0	05	10	19,89
Id.	62	67	—	Id.	I	0	59	00	23,10
Id.	62	68	—	Bosco ceduo	III	0	13	23	1,34
Id.	62	69	—	Seminativo	III	1	56	20	249,92
Id.	62	70	—	Bosco ceduo	IV	0	07	20	1,80
La Suverella	62	101	—	Id.	II	0	00	47	0,28
Id.	62	115	—	Seminativo	II	0	40	10	104,26
Id.	62	116	—	Seminativo	II	0	27	20	70,72
Id.	62	117	—	Bosco ceduo	III	3	28	83	133,10
Id.	62	119	—	Id.	IV	0	01	90	0,48
Id.	62	123	—	Seminativo	II	0	11	43	29,64
Id.	62	123	—	Id.	III	6	87	83	1.160,43
Id.	62	124	—	Uliveto	IV	0	28	50	37,10
Id.	62	123	—	Fabbricato rurale	—	0	02	53	—
Id.	62	127	—	Bosco ceduo	III	1	57	00	65,94
Id.	62	128	—	Seminativo	II	1	12	70	293,02
II Cafaggio	63	12	—	Bosco ceduo	III	6	61	40	277,79
Id.	63	13	—	Fabbricato rurale	—	0	06	60	—
Id.	63	14	—	Seminativo arborato	II	1	41	09	521,70
Id.	63	15	—	Seminativo	II	1	72	70	449,02
II Cisternino	63	16	—	Bosco ceduo	III	0	49	83	29,92
Id.	63	17	—	Incolto	unica	0	93	10	13,03
Id.	63	18	—	Seminativo	III	0	95	59	152,80
Id.	63	19	—	Id.	III	0	33	10	52,96
Id.	63	20	—	Id.	III	0	04	90	7,84
Id.	63	21	—	Uliveto	II	3	55	30	1.421,20
Id.	63	22	—	Fabbricato rurale	—	0	00	50	—
Id.	63	23	—	Bosco ceduo	II	0	50	93	33,54
II Cafaggio	63	34	—	Fabbricato rurale	—	0	69	90	—
Id.	63	35	—	Seminativo	III	0	26	70	42,72
Id.	63	36	—	Id.	I	0	11	00	42,90
Id.	63	37	—	Seminativo arborato	I	0	80	10	423,53
Campi di Fredo	37	40	—	Bosco ceduo	II	0	40	70	24,42
II Cafaggio	63	38	—	Bosco alto fusto	unica	0	32	80	18,04
Id.	63	39	—	Uliveto	II	1	06	20	424,80
Id.	63	40	—	Bosco ceduo	III	0	12	10	5,08
Id.	63	41	—	Seminativo	III	1	98	40	317,44
Cantagallo	63	42	—	Id.	III	1	35	10	216,16
Id.	63	43	—	Id.	II	2	09	80	545,43
Id.	63	44	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	40	1,02
Id.	63	45(p)	—	Bosco ceduo	II	0	95	10	57,06
Id.	63	46	—	Id.	II	0	06	10	3,66
Id.	63	47	—	Seminativo	III	0	96	39	154,03
II Cafaggio	63	49	—	Id.	II	0	66	00	171,69
Id.	63	53	—	Id.	II	1	44	33	375,18
Id.	63	54	—	Id.	II	1	56	00	495,60
Id.	63	55	—	Id.	I	0	31	70	123,63
Id.	63	56	—	Fabbricato rurale	—	0	22	50	—
Id.	63	57	—	Id.	—	0	00	50	—
Padule	63	58	—	Seminativo	III	1	00	40	160,64
Le Fornaci	63	66	—	Bosco ceduo	III	0	46	70	19,61

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 242 (N.C.).

Le Fornaci	63	67	—	Seminativo	II	3	64	50	947,70
Id.	63	68	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	20	0,71
Cafaggio	63	72	—	Id.	II	0	44	90	2,25
Id.	63	73	—	Bosco ceduo	III	1	18	80	49,90
Cantagallo	63	74	—	Id.	III	7	24	80	304,42
Cafaggio	63	75	—	Seminativo	III	0	89	70	143,52
Badia	64	8(p)	—	Bosco ceduo	III	2	10	00	88,20
Id.	64	9	—	Seminativo	IV	0	20	80	14,56
Acqua Ferrata	64	10	—	Id.	IV	0	66	60	46,62
Piano della Massera	75	20	—	Id.	II	2	35	90	613,34
Acqua Ferrata	64	12	—	Uliveto	II	0	77	80	311,20
Id.	64	13	—	Seminativo arborato	III	1	83	80	459,50
Id.	64	14	—	Fabbricato rurale	—	0	14	80	—
Id.	64	15	—	Seminativo	III	3	10	50	496,80
Id.	64	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	60	1,14
Id.	64	17	—	Bosco ceduo	IV	0	01	50	0,38
Id.	64	18	—	Pascolo cespugliato	I	0	40	20	6,03
Id.	64	19	—	Seminativo	III	0	12	10	19,36
Id.	64	20	—	Seminativo arborato	III	1	01	50	253,75
Id.	64	21	—	Seminativo	III	1	43	60	229,76
Badia	64	22	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	10	1,37
Acqua Ferrata	64	23	—	Seminativo arborato	III	1	62	90	407,25
Badia	64	24	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	10	0,51
Id.	64	25	—	Seminativo	III	0	03	60	5,76
Id.	64	26	—	Fabbricato rurale	—	0	01	10	—
Id.	64	27	—	Seminativo	III	0	10	10	16,16
Id.	64	28	—	Bosco ceduo	II	0	01	20	0,72
Acqua Ferrata	64	30	—	Seminativo	III	1	23	40	197,44
Id.	64	32	—	Id.	IV	1	92	70	134,89
La Badia	64	33	—	Id.	IV	1	03	00	72,10
Acqua Ferrata	66	4	—	Id.	III	3	21	30	514,08
Id.	66	5	—	Id.	III	3	57	20	571,52
Id.	66	6	—	Corte unita al n. 8	—	0	11	70	—
Id.	66	7	—	Pascolo	I	0	02	40	0,58
Casa al Colle	66	8	—	Fabbricato rurale con la corte n. 6	—	0	18	10	—
Id.	66	9	—	Bosco ceduo	II	0	06	90	4,14
Id.	66	10	—	Seminativo	IV	4	12	80	288,96
Id.	66	11	—	Bosco ceduo	II	5	61	60	336,96
Podere Nuovo	66	12	—	Fabbricato rurale	—	0	00	09	—
Id.	66	13	—	Seminativo arborato	III	0	03	50	8,75
Id.	66	14	—	Pascolo	I	0	68	40	16,42
Id.	66	15	—	Seminativo	III	2	46	90	395,04
Acqua Ferrata	66	17	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	30	3,95
Id.	66	18	—	Pascolo	I	0	74	10	17,78
Id.	66	19	—	Seminativo	IV	2	27	80	159,46
Id.	66	20	—	Fabbricato rurale	—	0	00	54	—
Casa al Colle	66	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	70	0,71
Id.	66	22	—	Seminativo	IV	4	29	70	300,79
Podere Nuovo	66	23	—	Uliveto	II	1	91	00	764 —
Id.	66	24	—	Seminativo	III	0	72	70	116,32
Casa al Colle	66	27	—	Pascolo cespugliato	I	0	21	80	3,27
Id.	66	28	—	Id.	I	0	39	90	5,99
Id.	66	29	—	Bosco ceduo	III	20	49	90	860,96
Id.	66	30	—	Pascolo cespugliato	I	0	61	00	9,15
Il Folero	74	38	—	Fabbricato rurale	—	0	43	60	—
Id.	74	39	—	Vigneto	I	0	13	90	93,83
Id.	74	40	—	Seminativo	IV	1	37	50	96,25
Id.	74	41	—	Id.	III	0	60	80	97,28
Id.	74	42	—	Bosco ceduo	III	1	01	00	42,42
Id.	74	43	—	Seminativo arborato	III	0	46	50	116,25
Id.	74	44	—	Pascolo	II	0	07	60	1,06
Id.	74	45	—	Seminativo	II	3	86	50	1.004,90
Id.	74	46	—	Id.	III	2	61	30	418,08
Id.	74	47	—	Incolto	unica	0	69	90	9,79
Podere Nuovo	74	49	—	Pascolo cespugliato	I	0	01	70	0,26
Id.	74	50	—	Seminativo	II	0	32	80	85,28
Id.	74	51	—	Id.	III	1	70	70	273,12
Id.	74	52	—	Pascolo	I	0	67	60	16,22
Id.	74	53	—	Seminativo	II	0	11	40	29,64

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 242 (N.C.).

Podere Nuovo	74	54	—	Seminativo	III	0	28	00	44 80
Id.	74	55	—	Pascolo cespugliato	I	0	13	20	1 98
Id.	74	56	—	Vigneto	II	0	27	40	150 70
Id.	74	57	—	Fabbricato rurale	—	0	42	70	—
Id.	74	58	—	Bosco ceduo	IV	5	90	90	172 73
Id.	74	59	—	Seminativo arborato	III	0	69	30	173 25
Id.	74	60	—	Bosco ceduo	III	2	22	30	93 37
Id.	74	61	—	Seminativo	III	0	09	80	15 68
Id.	74	62	—	Pascolo	I	0	33	10	9 14
Id.	74	63	—	Uliveto	II	2	05	50	822 —
Id.	74	64	—	Seminativo	III	2	72	00	435 20
Piano del Podere Nuovo	74	65	—	Id.	III	12	88	00	2.060 80
Torrente Massera	74	66	—	Id.	II	1	05	60	274 56
Acqua Ferrata	74	67	—	Id.	II	1	47	60	383 76
Id.	74	68	—	Bosco ceduo	IV	2	81	20	70 30
Piano delle Venelle	74	70	—	Pascolo cespugliato	I	0	20	50	3 08
Piano del Folero	74	74	—	Seminativo	II	2	17	00	564 20
Id.	74	75	—	Seminativo	IV	0	66	20	46 34
Id.	74	76	—	Id.	III	0	24	60	39 33
Acqua Ferrata	75	1	—	Bosco ceduo	IV	1	16	00	29 —
Id.	75	2	—	Id.	IV	11	67	39	291 83
Id.	75	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	96	30	14 45
Id.	75	4	—	Bosco ceduo	III	2	33	40	98 03
Piano della Massera	75	5	—	Seminativo	II	0	47	10	122 46
S. Agnese	75	6	—	Id.	II	0	18	40	47 84
Id.	75	7	—	Id.	II	0	04	60	11 96
Id.	75	8	—	Fabbricato rurale	—	0	33	20	—
Poggio d'Ovo	75	9	—	Bosco ceduo	IV	16	91	20	422 80
Il Colle	75	10	—	Id.	IV	22	86	00	571 50
S. Agnese	75	11	—	Seminativo	III	5	42	60	868 16
Id.	75	12	—	Id.	II	1	39	30	333 78
Capanne II	59	26	—	Id.	IV	3	65	60	255 92
Le Capanne	59	29	—	Bosco ceduo	III	0	16	00	6 97
Id.	59	30	—	Pascolo	I	1	85	00	44 40
Capanne II	59	31	—	Seminativo	IV	0	26	80	18 76
Id.	59	32	—	Pascolo cespugliato	I	8	87	80	133 17
Poggetto Fedele	60	1	—	Seminativo	IV	0	07	00	4 90
Id.	60	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	61	60	9 24
Id.	60	3	—	Seminativo	IV	0	19	40	13 58
Id.	60	4	—	Pascolo	I	0	87	40	20 98
Id.	60	5	—	Pascolo cespugliato	I	1	08	10	16 22
Id.	60	6	—	Seminativo	IV	0	01	90	1 33
Id.	60	7	—	Bosco ceduo	III	0	85	00	35 70
Capanne II	60	9	—	Pascolo cespugliato	I	1	76	20	26 43
Id.	60	10	—	Id.	I	0	64	80	9 72
Giunchetto	60	11	—	Id.	II	0	94	50	4 73
Id.	60	12	—	Bosco ceduo	III	0	13	50	5 67
Id.	60	13	—	Id.	III	6	52	10	273 88
Id.	60	14	—	Seminativo	IV	3	06	90	214 83
Id.	60	15	—	Seminativo arborato	III	0	40	40	101 —
Id.	60	16	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
Poggetto Fedele	60	52	—	Pascolo cespugliato	I	0	21	50	3 23
Id.	60	53	—	Bosco ceduo	III	0	05	70	2 30
Il Colle	75	17	—	Seminativo	III	1	54	30	246 83
Id.	75	18	—	Id.	II	3	99	70	1.039 22
Piano della Massera	75	19	—	Bosco ceduo	III	1	42	20	49 72
Id.	75	21	—	Fabbricato rurale	—	0	00	87	—
Il Colle	76	1	—	Bosco ceduo	IV	19	25	30	481 33
Id.	76	2	—	Seminativo	III	0	89	10	142 53
Id.	76	3	—	Id.	III	0	96	00	153 60
Rondinini	36	1	—	Id.	IV	2	01	50	141 05
Id.	36	2	—	Pascolo cespugliato	I	3	65	10	54 77
Id.	36	4	—	Pascolo arborato	unica	5	55	40	133 85
La Radice	33	20	—	Bosco ceduo	II	1	13	00	67 80
Piano ai Sorbi	33	22	—	Seminativo	IV	2	35	60	164 92
Id.	33	23	—	Fabbricato rurale	—	0	05	00	—
Id.	33	24	—	Bosco ceduo	II	0	14	00	8 40
Id.	33	8	—	Fabbricato rurale	—	0	08	60	—
Radice	33	30	—	Pascolo cespugliato	I	0	48	20	7 23
Podere la Radice	37	1	—	Pascolo	I	1	76	20	42 29

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Liro
						ettari	are	centiare	

Segue Partita catastale n. 242 (N.C.).

Podere la Radice	37	2	—	Pascolo cespugliato	I	6	17	10	92,57
Campi di Fredo	37	3	—	Fabbricato rurale	—	0	00	82	—
Id.	37	4	—	Pascolo cespugliato	I	4	35	50	65,33
Id.	37	5	—	Pascolo	I	0	87	20	20,93
Id.	37	6	—	Seminativo	IV	0	32	20	22,54
Piano ai Sorbi	37	9	—	Pascolo cespugliato	I	1	67	30	25,10
Campi di Fredo	37	18	—	Pascolo	I	0	79	30	19,03
Poggio al Corso	37	20	—	Pascolo cespugliato	I	1	41	00	21,15
Campi di Fredo	37	21	—	Pascolo	II	7	02	90	98,41
Id.	37	22	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	10	0,77
Id.	37	22	—	Id.	II	6	59	20	32,96
Id.	37	25	—	Pascolo	I	2	13	60	51,23
Id.	37	25	—	Bosco ceduo	II	0	45	70	27,42
Id.	37	27	—	Fabbricato rurale	I	0	01	80	—
Id.	37	28	—	Seminativo	IV	1	01	10	70,77
Id.	37	29	—	Pascolo cespugliato	I	1	26	80	19,02
Id.	37	30	—	Seminativo	IV	0	24	10	16,87
Id.	37	31	—	Bosco ceduo	II	3	14	00	188,40
Id.	37	32	—	Id.	III	1	42	40	59,81
Id.	37	39	—	Pascolo cespugliato	I	0	66	00	9,90
Totali						607	08	53	52.564,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Liro
						ettari	are	centiare	

Partita catastale n. 263 (N.C.).

Poggio al Guagno	25	29	—	Fabbricato rurale	—	0	00	40	—
Poggio Ginepro	25	33	—	Pascolo	I	4	39	10	105,38
Id.	25	32	—	Id.	I	0	23	50	5,64
Botro Ricarpini	25	34	—	Seminativo	III	0	05	30	8,48
Poggio Ginepro	25	35	—	Bosco ceduo	II	7	21	60	432,96
Botro Ricarpini	25	36	—	Pascolo	I	0	39	36	9,43
Id.	25	37	—	Pascolo cespugliato	I	0	16	40	2,46
Id.	25	38	—	Pascolo	I	0	71	40	17,14
Totali						13	17	00	581,49

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « La Radice » e « Poggicciola », confinante;

Nord con il limite di proprietà;*Est*: con parte dei limiti ovest e sud-est della particella 2 (foglio 19), con il limite ovest delle particelle 7, 9, 13 (foglio 24) e 3, 5 (foglio 36), con il torrente Sterzola;*Sud*: con il torrente Sterzola e con il limite di proprietà;*Ovest*: con il limite di proprietà, con i limiti sud ed est della particella 3 (foglio 35), con parte del limite sud della particella 1 (foglio 34), con il limite di proprietà, con il limite sud-est della particella 2 (foglio 34), con il limite est delle particelle 2, 7 (foglio 23) e 10 (foglio 18), con parte del limite est delle particelle 4, 5, 3 (foglio 18).

2° Accorpamento in località « Poggio al Ginepro », confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 1 (foglio 25), con la strada vicinale che porta al podere Poggio al Ginepro;*Est*: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con il Botro dei Ricarpini e con la strada comunale da Monteverdi a Canneto;*Sud*: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Vetriceto;

- Ovest*: con il limite di proprietà, con il limite est della particella 12 (foglio 36), con il limite sud della particella 15 (foglio 36), con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 25), la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella. Dall'accorpamento descritto è escluso un appezzamento di terreno non di proprietà, distinto al foglio 25.
- 3° Accorpamento in località « Orto della Frata », confinante:
- Nord*: con parte del limite est della particella 41 (foglio 37), con il limite est della particella 42 (foglio 37), con parte del limite sud-est della particella 33 (foglio 37), con il limite di proprietà coincidente, in parte, con la strada vicinale dal Nicchio a Monteverdi;
- Est e sud*: con il limite di proprietà;
- Ovest*: con il limite di proprietà, con un breve tratto della strada vicinale dal Nicchio a Monteverdi, con parte del limite est della particella 41 (foglio 37).
- 4° Accorpamento in località « I Quadri », confinante:
- Nord, est, sud ed ovest*: con il limite di proprietà.
- 5° Accorpamento in località « S. Rocco », confinante:
- Nord, est e sud*: con il limite di proprietà;
- Ovest*: con la strada comunale Maremmana coincidente, per un tratto, con il limite di proprietà.
- 6° Accorpamento in località « Fonte al Riccio », confinante:
- Nord*: con il limite di proprietà;
- Est*: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Massera;
- Sud ed ovest*: con il limite di proprietà.
- 7° Accorpamento in località « Caletta », « Monteverdello » e « Molino », confinante:
- Nord ed est*: con il limite di proprietà;
- Sud*: con il limite nord della particella 46 (foglio 56) coincidente, in parte, con un affluente del torrente Masserella, con parte del limite ovest della particella 45 (foglio 56), con un breve tratto del botro della Badia, con il limite est della particella 44 (foglio 56), coincidente con un affluente del botro della Badia e con i limiti nord ed ovest di detta particella, nuovamente con il botro della Badia e con parte del limite nord della particella 111 (foglio 55);
- Ovest*: con il torrente Massera coincidente, per la maggior parte, con il limite di proprietà.
- 8° Accorpamento in località « Le Capanne », confinante:
- Nord*: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con la strada comunale Massetana;
- Est*: con la linea del frazionamento operato sulla particella 7 (foglio 60), la cui parte est rimane alla ditta e con la maggior parte del limite ovest di detta particella;
- Sud*: con parte del limite nord-ovest della particella 27 (foglio 60), con il limite nord-est e nord-ovest della particella 17 (foglio 60), con il limite nord-ovest della particella 57 (foglio 60), con il limite ovest della particella 56 (foglio 60), con il limite di proprietà;
- Ovest*: con un breve tratto della strada comunale Massetana, con parte del limite est della particella 27 (foglio 59), con il limite est delle particelle 28 e 20 (foglio 59).
- 9° Accorpamento in località « Il Vignaccio », confinante:
- Nord, est, sud ed ovest*: con il limite di proprietà.
- 10° Accorpamento in località « Le Sugherelle », confinante:
- Nord*: con il limite di proprietà;
- Est*: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con la strada comunale Maremmana;
- Sud ed ovest*: con il limite di proprietà.
- 11° Accorpamento in località « Cantagallo », confinante:
- Nord*: con parte del limite sud della particella 6 (foglio 64), con parte del limite ovest della particella 11 (foglio 64);
- Est*: con parte del limite ovest delle particelle 11 (foglio 64) e 1 (foglio 66);
- Sud*: con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 66), con parte del limite est della particella 45 (foglio 63);
- Ovest*: con parte del limite est della particella 45 (foglio 63).
- 12° Accorpamento in località « Casa al Colle », « Podere Nuovo », « S. Agnese » e « Cafaggio », confinante:
- Nord*: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il torrente Massera, con la linea del frazionamento operato sulla particella 111 (foglio 55), la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite ovest e con il limite sud di detta particella, con il limite ovest della particella 24 (foglio 63) e con parte del limite nord della particella 45 (foglio 63), coincidenti con un affluente del torrente Massera, con la linea del frazionamento operato sulla particella 45 (foglio 63), la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite ovest e con il limite sud di detta particella, con un breve tratto della strada che porta al Podere Nuovo, con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 66), con parte del limite nord e con i limiti ovest e sud della particella 25 (foglio 66), con un breve tratto del botro Acqua Ferrata, con il limite sud della particella 26 (foglio 66) coincidente con un affluente del botro Acqua Ferrata e con la strada che porta al Podere S. Agnese, con il limite est delle particelle 26, 16, 2 e 3 (foglio 66), con parte del limite nord della particella 31 (foglio 64), con parte del limite est e con il limite nord della particella 29 (foglio 64), con parte del limite est della particella 11 (foglio 64), con parte del limite sud della particella 6 (foglio 64), con il limite sud della particella 7 (foglio 64), con parte del limite sud della particella 8 (foglio 64)

e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite sud della particella 8 (foglio 64) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Masserella;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con i torrenti Masserella, Massera e Balconao;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il torrente Massera.

13° Accorpamento in località « Piana Sorbi », confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 21 (foglio 36) e con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con parte del limite nord della particella 23 (foglio 37);

Ovest: con parte del limite nord della particella 33 (foglio 37); con parte del limite est della particella 21 (foglio 36).

L'indennità di espropriazione è di L. 10.571.780,19 (diecimillicinquecentosettantunomilasettecentottanta e cent. 19), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata Ha.	Reddito domin. Lire	Indennità offerta Lire
Partita n. 242 (N.C.)	607.08.53	52.564,92	10.347.307,55
Partita n. 263 (N.C.)	13.17.00	581,49	224.472,64
In complesso	<u>620.25.53</u>	<u>53.146.41</u>	<u>10.571.780 19</u>

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1860.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di Treni di proprietà di Bianchini Fidia e Rodolfo fu Giovanni, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma primo, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 1 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bianchini Fidia e Rodolfo fu Giovanni, le parti uguali, per i terreni ricadenti nel comune di Comarance (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso alla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Bianchini Fidia e Rodolfo fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 48.91.18, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 152. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bianchini Fidia e Rodolfo fu Giovanni, in parti uguali, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ottari	are	centiare	Lire
Partita Catastale n. 330 (N.C.).									
S. Gastone	23	6	—	Bosco ceduo	III	0	67	60	31,77
Id.	23	7	—	Seminativo	III	0	32	20	64,40
Id.	23	8	—	Bosco ceduo	III	0	51	90	24,39
Id.	23	10	—	Seminativo	III	0	10	00	20 —
Id.	23	15	—	Seminativo arborato	III	2	21	00	685,10
Id.	23	16	—	Fabbricato rurale	—	0	28	10	—
Id.	23	17(p)	—	Seminativo	III	15	09	55	2.959,12
Id.	23	45	—	Seminativo arborato	III	4	61	50	1.430,65
S. Emilia	23	76	—	Seminativo	III	6	83	50	1.367 —
Id.	23	75	—	Id.	IV	1	06	70	93,63
Id.	23	77	—	Seminativo arborato	III	2	97	50	922,25
Id.	23	78	—	Id.	III	2	06	80	641,63
Id.	23	79	—	Fabbricato rurale	—	0	60	30	—
Id.	23	80	—	Uliveto	III	2	27	60	682,80
Id.	23	81	—	Bosco ceduo	III	0	56	80	26,70
S. Bianca	23	116	—	Seminativo	IV	2	27	00	204,39
Id.	23	117	—	Pascolo	II	0	20	90	4,39
S. Gastone	23	142	—	Fabbricato rurale	—	0	01	70	—
S. Emilia	23	69(p)	—	Seminativo	III	5	56	70	1.113,40
Id.	23	68(p)	—	Bosco ceduo	III	0	63	83	30 —
Totali						48	91	18	10.303,38

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Podere S. Elisa », distinto a nuovo catasto al foglio 23, confinante:

Nord-est: con un tratto della strada vicinale di Palagetto, con la maggior parte dei limiti ovest delle particelle 9 e 19;

Sud: con un breve tratto del limite ovest della particella 19, con la linea del frazionamento operato sulla particella 17, la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite nord della particella 18, con un tratto della strada vicinale di Palagetto, con il limite nord della particella 47 e con parte del limite nord della particella 141;

Ovest: con parte del limite est della particella 46 e con il limite est della particella 158;

Nord-ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « S. Emilia » distinto a nuovo catasto al foglio 23, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 69, la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite sud della particella 68 e con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte nord rimane alla ditta, nuovamente con un tratto del limite sud della particella 68, coincidente in parte, con la strada vicinale di Berignone;

Sud-est: con il limite di proprietà, con la strada vicinale di Berignone coincidente in parte con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite est della particella 152, con il limite est e parte del limite nord della particella 74, con parte del limite est della particella 147.

L'indennità di espropriazione è di L. 942.104,06 (novecentoquarantaduemilacentoquattro e cent. 6), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1861.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Biserni Giovanni Battista fu Giacomo, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biserni Giovanni Battista fu Giacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 24 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biserni Giovanni Battista fu Giacomo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 17.06,33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 200. — FALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Biserni Giovanni Battista fu Giacomo, in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	nota terreni	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O COMUNICALE
						ettari	are	centiare	
Poderoncino	195	247	—	Seminativo arborato	IV	0	69	90	76,89
Id.	195	246	a	Seminativo	V	4	66	60	386,60
Id.	195	248(p)	—	Id.	IV	4	49	71	697,04
Id.	195	249	—	Pascolo cespugliato	III	0	80	20	22,45
Id.	195	250	—	Seminativo	V	0	21	40	18,20
Id.	217	25(p)	—	Id.	IV	1	15	52	179,65
Id.	217	21	—	Pascolo arborato	unica	1	39	70	104,78
Id.	217	18	—	Seminativo	IV	3	63	30	563,11
Totali						17	06	33	2.058,12

Partita catastale n. 321 (N.C.).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti, siti in località « Poderoncino »:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 248 (foglio 195), la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite ovest delle particelle 12 e 19 (foglio 217), con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 217), la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 217), la cui parte sud rimane alla ditta, con il limite nord della particella 38 (foglio 217);

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Mulini.

2° Accorpamento, confinante;

Nord: con il limite di proprietà;

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Fonte Linda;

Sud: con il limite nord della particella 8 (foglio 217);

Sud-ovest: con la strada vicinale Scansano-Montemerano.

L'indennità di espropriazione è di L. 749.289,30 (settecentoquarantanovemiladuecentottantanove e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1952, n. 1882,

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Boldrini Antonio fu Carlo, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Boldrini Antonio fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Boldrini Antonio fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 139.39.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 188. — FALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Boldrini Antonio fu Carlo, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire
Partita catastale n. 301 (N.C.).									
Le Caldanelle	46	12	—	Seminativo	II	21	13	30	9.298,52
Id.	46	7	—	Vigneto	I	1	48	60	1.374,55
Id.	46	8	—	Fabbricato rurale	—	0	00	34	—
Id.	46	9	—	Id.	—	0	00	36	—
Id.	46	13	—	Seminativo	II	4	03	60	1.775,84
Id.	46	2	—	Fabbricato rurale	—	0	84	10	—
Id.	46	3	—	Vigneto	I	1	49	30	1.381,03
Id.	46	6	—	Seminativo	II	31	42	80	13.823,32
Id.	46	5	—	Fabbricato rurale	—	1	62	80	—
Id.	46	1	—	Seminativo	I	34	59	50	19.027,25
Id.	46	14	—	Vigneto	I	1	78	30	1.643,27
Allumiere	45	33(p)	—	Seminativo	I	40	06	22	22.034,24
Id.	45	35	—	Vigneto	I	0	90	60	838,05
Totali . .						139	39	82	71.207,07

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta di Lucceta » confina:

Nord-est: con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulla particella 33 (foglio 45) la cui parte nord-est rimane alla ditta, con il limite sud della particella 36 (foglio 45);

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada della Lavoriera;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la fossa Calda e con la ferrovia Roma-Pisa;

Nord-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 23.297.434,20 (ventitremilioniduecentonovantasettemilaquattrocentotrenta-quattro e cent. 20), salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1952, n. 1863.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà degli aventi causa della defunta Bonizi Olga fu Achille, in comune di Santa Marinella (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, del 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti degli aventi causa della defunta Bonizi Olga fu Achille, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2427, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti degli aventi causa della defunta Bonizi Olga

fu Achille, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma), della superficie di tavole 1299.36 pari ad ettari 129.93.60.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro

proponente, forma parte integrante del presente decreto; che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 179. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta aventi causa della defunta Bonizi Olga fu Achille, in comune di Santa Marinella (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno articolo di stina	Q U A N T I T À	Superficie tavole	PREDITO DOMINICALE	
						Lire	
Partita catastale n. 1445 (V.C.).							
Monte Cappellaro	XIV	27	1 B	Seminativo art. 106	89	98	444 49
Id.	XIV	27	2 B(p)	Seminativo	31	81	15.198 91
Id.	XIV	27	3	Seminativo art. 106	117	81	82 01
Id.	XIV	27	4	Id.	279	01	1.378 30
Id.	XIV	23	—	Id.	15	05	51 45
Id.	XIV	29	—	Id.	21	80	74 56
Id.	XIV	30	—	Seminativo	4	82	115 41
Id.	XIV	31	—	Id.	133	00	3.555 84
Totali					1.299	33	21.161 04
Pari ad Ha. 129.93.60.							

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Monte Cappellaro » distinto a vecchio catasto alla sezione XIV, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con parte del limite ovest della particella 34 sub 1/A2, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 27/2B, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il torrente detto il fosso Ilceda, con il limite di proprietà coincidente con detto fosso.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.225.764,45 (ottomilioniduecentoventicinquemilasettecentosessantaquattro e cent. 45), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1864.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bottega Francesco fu Venanzio, in comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Bottega Francesco fu Venanzio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2368 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Bottega Francesco fu Venanzio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), della superficie di tavole 2202,96 pari ad ettari 220.29.60.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificatamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 224. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bottega Francesco fu Venanzio, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie tavole	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Argento . . .	VIII	5P(p)	—	Bosco ceduo	34	54	669,42
Id.	VIII	7	1	Seminativo	110	48	2.267,04
Id.	VIII	7	2	Id.	52	20	1.071,14
Id.	VIII	8	—	Pascolo	38	70	264,71
Id.	VIII	9	—	Seminativo	32	90	675,11
Id.	VIII	10	2	Prato	25	10	1.057,12
Infernaccio	VIII	22	—	Pascolo	53	50	365,94
Id.	VIII	23	—	Id.	44	68	611,19
Id.	VIII	25P(p)	—	Id.	51	45	703,64
Forcellle . .	IX	134	—	Bosco ceduo	120	90	1.562,03
Id.	IX	135	1	Pascolo	192	30	1.315,33

Partita catastale n. 1828 (V.C.).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno articolo di stema	Q U A L I T À	Superficie tavole	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Segue Partita catastale n. 1828 (V. C.)							
Forcelle	IX	135	2	Pascolo	41	40	110,12
Id.	IX	133	—	Id.	79	10	541,04
Puzzolo	IX	137	—	Id.	127	20	870,05
Id.	IX	133	—	Prato	16	30	960,07
Id.	IX	139	—	Pascolo	6	85	93,71
Id.	IX	140	—	Bosco ceduo	14	70	264,89
Id.	IX	141	—	Prato	5	75	333,66
Id.	IX	142	—	Casa di-ruta	0	07	—
Id.	IX	143	1	Pascolo	122	70	1.678,54
Id.	IX	143	2	Id.	66	40	908,35
Id.	IX	144	—	Id.	10	00	21,00
Id.	IX	145	—	Prato	13	90	433,12
Id.	IX	146	—	Pascolo	8	26	21,93
Id.	IX	147	1	Id.	101	90	697, —
Id.	IX	147	2	Id.	50	15	33,03
Id.	IX	147	3	Id.	58	40	339,46
Cast. Romagnolo	IX	148	—	Id.	101	45	693,92
Id.	IX	149	1	Id.	374	90	2.554,32
Id.	IX	149	2	Id.	228	40	1.562,26
Puzzolo	IX	183	—	Id.	15	33	105,18
Totali					2.202	96	23.195,15
Pari ad Ha. 220.29.60.							

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2338 in data 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 220.29.60 e ad un reddito dominicale di L. 34.948,08 (trentaquattromilanovecentoquarantotte e cent. 8).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « Argento » e « Puzzolo », confina:

Nord: con la strada della dogana, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 5 (sezione VIII), la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella, con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 10 sub. 1 (sezione VIII), con parte del limite ovest della particella 25 (sezione VIII) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (sezione VIII), la cui parte est rimane alla ditta, con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada della Dogana e con il fosso della Forcella;

Sud e ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.112.895,66 (novemilionicentododicimilaottocentonovantacinque e centesimi 66), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1865.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bravetti Domenico fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Bravetti Domenico fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2460 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

sentito il Consiglio dei Ministri;
 sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per
 agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropria-
 zione compilato dall'Ente per la colonizzazione della
 Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino nei
 confronti di Bravetti Domenico fu Carlo, per i terreni
 residenti nel comune di Montalto di Castro (provincia
 di Viterbo), della superficie di ettari 32.66.72.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specifica-
 tamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente
 decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la
 colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del terri-
 torio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del-
 l'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti arti-
 coli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità
 di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro
 proponente, forma parte integrante del presente decreto,
 che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblica-
 zione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
 sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
 decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a
 chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
 Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 197. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bravetti Domenico fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (pro-
 vincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale
 e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e
 decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 286 (V.C.):									
Ponte del Quartuccio	IV	43	R (p)	Seminativo	—	6	14	50	1.393,68
Id.	IV	42	—	Pascolo	—	0	54	00	34,99
Id.	IV	26(p)	—	Id.	—	0	53	80	34,85
Id.	IV	25(p)	—	Bosco ceduo	—	0	26	80	40,51
Id.	IV	24	—	Pascolo	—	0	18	00	11,66
Id.	IV	23	R	Id.	—	1	10	00	71,28
Pontone del Quartuccio	IV	27	R	Id.	—	0	37	80	24,48
Id.	IV	28	—	Id.	—	0	12	00	7,78
Id.	IV	29	R	Seminativo	—	1	58	10	626,08
Id.	IV	30	R (p)	Id.	—	19	91	72	7.887,22
Id.	IV	43	RC	Id.	—	1	90	00	430,92
Totali						32	66	72	10.563,45

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della
 delibera n. 2460, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 32.66.72 e ad un reddito
 dominicale di L. 11.033,87 (undicimilanovantatre e cent. 87).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pantane del
 Quartuccio » distinte a vecchio catasto alla sezione IV, confina:

Nord-est: con la strada Montalto-Orbetello coincidente in parte con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Fiora;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la ferrovia Roma-Pisa;

Ovest: con parte del limite est della particella 41 resto e con la linea del frazionamento operato sulla
 particella 30 resto, la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.849.315,83 (tre milioni ottocentoquarantafanove milatrecentoquindici e cen-
 tesimi 83), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
 FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1866.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bravetti Tommaso fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Bravetti Tommaso fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2422 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Bravetti Tommaso fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 27.07.33.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 151. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bravetti Tommaso fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDIMTO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Liro
Partita catastale n. 185 (V.C.).									
Valle Lupa	VIII	75	3A(p)	Seminativo	—	4	66	34	2.686,16
Id.	VIII	75	2A(p)	Id.	—	8	87	50	3.514,53
Id.	VIII	78	A	Pascolo	—	5	37	40	870,59
Puntone di S. Maria	VIII	73	A(p)	Id.	—	3	99	46	647,14
Valle Lupa	VIII	75	1(p)	Seminativo	—	3	42	48	1.356,23
Id.	VIII	140	2(p)	Pascolo	—	0	74	15	168,17
Totali						27	07	33	9.242,82

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2422 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 27.07.33 e ad un reddito dominicale di L. 9.716,49 (novemilasettecentosedici e cent. 49).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Valle Lupa » (distinto alla sezione VIII vecchio catasto), confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Lupa;

Est: con la linea spezzata del trazionamento operato sulle particelle 75/3A, 75/2A, 140/2 e 75/1, le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 73/A, la cui parte sud rimane alla ditta e con il limite di proprietà coincidente con la strada Montalto-Orbetello.

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.205.581,35 (tremilioniduecentocinquemilacinquecentottantuno e cent. 35), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1867.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bruchi Maria Annunziata fu Egidio, maritata Lotteringhi della Stufa, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Bruchi Maria Annunziata fu Egidio, maritata Lotteringhi Della Stufa, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruchi Maria Annunziata fu Egidio, maritata Lotteringhi Della Stufa, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 600.14.91, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 154. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bruchi Maria-Annunziata fu Egidio, maritata Lotteringhi della Stufa, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
									Lire

Partita catastale n. 1253 (N.C.).

Soglietto	67	1	—	Seminativo	IV	0	88	00	154 —
Id.	67	2	—	Id.	IV	7	35	30	1.286 78
Id.	67	3	—	Id.	IV	27	81	60	4.867,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REBUTO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 1253 (N. C.)

Sugherettaio . .	67	4	—	Pascolo cespugliato . . .	II	23	49	50	1.174,75
Campo delle Lance	67	5	—	Seminativo . . .	III	14	13	10	3.815,37
Id.	67	6	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	58	40	—
Id.	67	7	—	Seminativo . . .	III	25	01	60	6.754,32
Id.	77	8	—	Id.	III	19	07	40	5.149,98
Id.	67	9	—	Id.	III	8	66	70	2.340,09
Id.	67	10	—	Id.	III	11	20	60	3.025,62
Campo del Guardiccioli	67	11	—	Id.	IV	12	56	80	2.199,40
Id.	67	12	—	Id.	III	6	27	60	1.691,52
Id.	67	13	—	Id.	IV	27	13	60	4.748,80
Id.	67	15	—	Id.	II	2	42	50	921,50
Id.	67	16	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	15	00	—
Id.	67	17	—	Seminativo . . .	II	46	47	60	17.660,88
Bandita dei Laghi	76	1	—	Id.	IV	27	46	60	4.806,54
Le Vigne	76	2	—	Id.	III	2	70	80	731,16
Id.	76	5	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	23	30	—
Id.	76	8	—	Seminativo . . .	II	13	28	60	5.018,68
Id.	76	13	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	53	10	—
Id.	76	14	—	Seminativo . . .	II	0	51	10	194,18
Bandita dei Laghi	76	19	a	Id.	IV	7	75	80	1.357,65
Id.	76	21	—	Id.	III	1	81	50	490,05
Pian di Sugherelle	76	26	—	Id.	III	4	15	80	1.122,66
Id.	76	27	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	69	90	—
Pian della Fonte	76	33	—	Seminativo . . .	III	11	27	60	3.044,52
Le Vigne	76	85	—	Id.	III	0	91	00	245,70
Id.	76	6	—	Orto irriguo . . .	II	0	11	70	292,50
Bandita dei Laghi	76	22	—	Pascolo . . .	I	0	20	00	26 —
Le Vigne	76	7	—	Vigneto . . .	II	3	03	60	1.518 —
Id.	76	131	—	Uliveto . . .	II	1	56	50	978,12
Pian della Fonte	76	40	—	Seminativo . . .	III	8	09	10	2.346,57
Id.	76	41	—	Id.	III	2	65	80	717,66
Pian di Sugherelle	76	42	—	Id.	III	4	85	20	1.310,04
Id.	76	25	—	Id.	III	14	22	70	3.841,29
Id.	76	142	—	Id.	III	0	46	90	126,63
Id.	76	143	—	Vigneto . . .	II	0	29	70	148,50
Ponte d'Istria	76	118	—	Seminativo . . .	II	3	55	40	1.370,52
Le Vigne	76	20	—	Id.	III	8	70	90	2.351,43
Id.	76	86	—	Id.	III	0	96	60	260,82
La Macchia	68	1	—	Id.	IV	14	70	30	2.573,03
Id.	68	2	—	Id.	IV	32	87	40	5.752,94
Id.	68	3	—	Pascolo cespugliato . . .	II	4	05	90	202,95
Id.	68	4	—	Seminativo . . .	IV	32	34	30	5.660,03
Id.	68	5	—	Pascolo cespugliato . . .	II	0	89	10	44,55
Id.	68	6	—	Seminativo . . .	III	12	74	50	3.441,15
Id.	68	7	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	09	30	—
Id.	68	8	—	Id.	—	0	40	10	—
Id.	68	9	—	Seminativo . . .	III	4	65	90	1.257,93
Id.	68	10	—	Id.	III	0	88	00	237,60
Id.	68	11	—	Seminativo arborato . . .	III	9	80	50	3.431,75
Id.	68	12	—	Id.	IV	20	03	00	4.006 —
Id.	68	13	—	Id.	IV	16	59	00	3.318 —
Id.	68	20	—	Seminativo . . .	III	1	16	80	315,36
Id.	68	21	—	Pascolo cespugliato . . .	I	3	24	40	324,40
Voltina . .	68	22	—	Seminativo . . .	II	4	75	60	1.807,28
Id.	68	24	—	Id.	II	16	46	70	6.257,46
Id.	68	25	—	Id.	III	10	35	00	2.794,50
Id.	68	23	—	Id.	IV	25	58	50	4.477,38
La Macchia	68	15	—	Id.	IV	17	41	00	3.046,75
Id.	68	19(p)	—	Id.	III	0	54	26	146,51
Pian di Sugherelle	76	99(p)	—	Id.	IV	0	57	35	100,37
Totali . .						584	11	41	137.298,97

L'indennità di espropriazione è di L. 48.079.922,20 (quarantottomilionisettantanovemilanovecentoventidue e cent. 20), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di carta	Numero di mappa	numeri	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			R.D.D.I.T.O. DOMINIALE
						ottari	are	centiari	Lire
Partita catastale n. 203 (N.C.).									
Bandita dei Laghi	76	17	a	Seminativo	IV	13	58	80	2.377,90
Le Vigne	76	18	—	Id.	III	2	44	70	660,69
Totali . . .						16	03	50	3.038,59

L'indennità di espropriazione è di L. 1.083.982,05 (unmilioneottantatremilanovecentottantadue e cent. 5), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta Laghi », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Ombrone, con il limite est della particella 18 (foglio 68), con la linea del frazionamento operato sulla particella 19 (foglio 68), la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limite nord della particella suddetta, con il limite nord delle particelle 18 e 26 (foglio 68), con il limite nord ed ovest della particella 14 (foglio 67), con la strada vicinale della Macchia, con la strada comunale del Peruzzo, con la strada provinciale Scansanese, con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Ombrone;

Ovest: con il limite est della particella 64 (foglio 94), con parte del limite est della particella 17 (foglio 94), con la linea del frazionamento operato sulla particella 99 (foglio 76), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite est della suddetta particella, con la strada provinciale Scansanese, con la strada di Bonifica di Nota e quindi con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie H.	Redd. imp. domin. Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 1253 (N.C.)	584.11.41	137.298,97	48.079.922,20
Partita catastale n. 203 (N.C.)	16.03.50	3.038,59	1.083.982,05
In complesso . .	600.14.91	140.337,56	49.163.904,25

Visto, li Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1868.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cabella Giorgio fu Luigi, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cabella Giorgio fu Luigi, per i terreni

ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cabella Giorgio fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 72.93.18, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 194. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cabella Giorgio di Luigi, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 1636 (N.C.).

Lamprugnano	40	61	—	Bosco ceduo	IV	4	82	70	313 75
Id.	40	62	—	Seminativo	III	2	69	70	647 28
Id.	40	63	—	Id.	IV	7	39	00	1145,46
Camprugnano	40	60	—	Seminativo arborato	IV	2	07	70	581,56
Lamprugnano	40	67	—	Fabbricato rurale	—	0	32	00	—
Samprugnano	40	21	—	Bosco ceduo	III	1	22	20	116,09
Lamprugnano	40	72	—	Seminativo	IV	1	34	80	203,94
Id.	40	69	—	Fabbricato rurale	—	0	10	30	—
Id.	40	70	—	Seminativo arborato	V	0	16	00	29,60
Id.	40	71	—	Seminativo	III	0	04	10	9,84
Id.	40	74	—	Uliveto	II	1	30	50	946,13
Id.	40	77	—	Seminativo	IV	0	06	50	10,08
Id.	40	75	—	Uliveto	II	1	81	60	1316,60
Id.	40	78	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	00	1,40
Id.	40	79	—	Seminativo	IV	0	54	40	84,32
Id.	40	76	—	Id.	IV	0	30	60	47,43
Id.	40	87	—	Id.	IV	4	41	30	684,01
Id.	40	89	—	Bosco ceduo	III	0	41	50	39,43
Samprugnano	40	24	—	Seminativo	III	4	70	80	1129,92
Lamprugnano	40	101	—	Uliveto	II	1	80	00	1305 —
Id.	40	102	—	Fabbricato rurale	—	0	12	00	—
Id.	40	84	—	Seminativo	IV	3	71	70	573,13
Id.	40	86	—	Bosco ceduo	IV	0	15	50	10,08
Id.	40	83	—	Pascolo cespugliato	II	0	83	00	29,04
Id.	40	92	—	Seminativo	III	2	70	40	648,96
T. Lanzo	40	93	—	Bosco ceduo	IV	0	45	20	29,38
Lamprugnano	40	94	—	Id.	IV	0	07	50	4,83
Id.	40	95	—	Id.	IV	0	01	10	0,72
Id.	40	96	—	Id.	IV	0	05	30	3,44
Id.	40	97	—	Seminativo	III	0	27	40	65,76
Id.	40	98	—	Bosco ceduo	IV	0	02	90	1,89
Id.	40	99	—	Seminativo	III	3	08	10	733,44
Id.	40	100	—	Bosco ceduo	III	0	18	30	17,33
P. alla Fossa	40	53(p)	—	Id.	IV	0	16	00	10,40
Id.	40	44	—	Pascolo cespugliato	II	0	25	10	8,79
Id.	40	45	—	Id.	II	0	19	40	6,79

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Qualità	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
					ottari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 1636 (N. C.)

T	alla Fossa	40	46	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	00	2,45
	Id.	40	47	—	Seminativo	IV	1	94	90	202,10
	Id.	40	48	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	20	2,87
	Id.	40	49	—	Seminativo	III	0	03	30	7,92
	Id.	40	50	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	30	1,50
	Id.	40	51	—	Seminativo	V	3	76	40	319,94
	Id.	40	52	—	Id.	IV	0	63	30	98,11
	Id.	40	54	—	Id.	IV	0	30	60	47,43
	Id.	40	55	—	Pascolo cespugliato	III	0	50	50	6,56
	Id.	40	57	—	Seminativo	IV	0	81	60	126,48
	Id.	54	1	—	Fabbricato rurale	—	0	01	10	—
	Id.	54	2	—	Seminativo	IV	0	06	00	9,39
	Id.	54	3	—	Id.	IV	0	06	30	9,76
	Id.	54	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	80	3,78
	Id.	54	5	—	Id.	II	0	20	30	7,10
	Id.	54	6	—	Id.	II	0	00	94	0,33
	Id.	54	7	—	Seminativo	V	1	93	50	164,47
	Id.	54	8	—	Id.	IV	0	06	80	10,54
	Id.	54	9	—	Id.	IV	0	11	90	18,45
	Id.	54	10	—	Fabbricato rurale	—	0	22	10	—
	Id.	54	11	—	Seminativo	IV	0	07	50	11,63
	Id.	54	12	—	Seminativo arborato	III	0	69	30	221,76
	Id.	54	13	—	Seminativo	IV	0	11	10	17,21
	Id.	54	14	—	Id.	V	0	42	30	35,95
	Id.	54	15	—	Id.	V	0	49	80	42,33
	Id.	54	16	—	Bosco ceduo	IV	0	07	10	4,62
	Id.	54	17	—	Id.	IV	0	02	50	1,63
	Id.	54	18	—	Seminativo	V	0	72	60	61,71
	Id.	54	19	—	Id.	III	0	73	00	175,20
	Id.	54	20	—	Id.	V	0	53	50	45,48
	Id.	54	21	—	Uliveto	III	0	53	80	225,96
Id.	54	22	—	Seminativo	IV	0	19	10	29,61	
Id.	54	23	—	Id.	V	0	29	50	25,08	
Id.	54	24	—	Id.	IV	0	38	30	59,33	
Id.	54	25(p)	—	Id.	IV	3	30	14	511,72	
Id.	54	26	—	Id.	IV	2	80	50	434,78	
Id.	54	27	—	Bosco ceduo	IV	0	03	00	1,95	
Id.	54	28	—	Seminativo	IV	0	68	80	106,64	
Id.	54	29	—	Id.	IV	0	65	60	101,68	
Id.	54	30	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	60	0,56	
Id.	54	31	—	Seminativo	IV	1	25	70	194,83	
Totali . . .							72	93	18	14.218,70

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti-siti in località « Monteaatico »:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite sud delle particelle 37 e 38 (foglio 40);

Est: con la strada provinciale Grossetana;

Sud: con la parte del limite nord-ovest della particella 32 (foglio 54), con parte del limite nord della particella 36 (foglio 54), con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 54), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite ovest della particella 25 (foglio 54), con il limite nord della particella 35 (foglio 54), con parte del limite nord della particella 39 (foglio 54);

Ovest: con parte del limite est delle particelle 39 (foglio 54) e 81 (foglio 40).

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il botro della Bufala, con il limite sud della particella 19 (foglio 40), con un tratto della strada vicinale di Lampugnano e con un tratto del limite ovest della particella 34 (foglio 40);

Est: con un tratto del limite ovest della particella 34 (foglio 40), con il fosso di Fonti Toni, con il limite ovest della particella 90 (foglio 40);

Sud: con parte del limite nord-ovest della particella 53 (foglio 40) e con il limite di proprietà coincidente con il torrente Lanzo.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.031.691,05 (cinquemilionitrentunomilaseicentonovantuno e cent. 5), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1869.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cabella Giorgio di Luigi, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cabella Giorgio di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Cabella Giorgio di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 109.34.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 195. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cabella Giorgio di Luigi, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
									Liro

Partita catastale n. 2072 (N.C.).

Poggio la Guardia	120	5	—	Bosco ceduo	IV	0	58	30	40,81
Id.	120	4	—	Seminativo	V	2	77	40	277,40
Id.	120	8	—	Id.	IV	1	39	40	250,92
Id.	120	10	—	Pascolo cespugliato	II	1	09	80	21,96
Id.	120	6	—	Id.	II	13	57	90	271,58
Id.	120	7	—	Seminativo	IV	1	74	30	313,74
Id.	120	9	—	Fabbricato rurale	—	0	89	70	—
Bacheraio	120	11	—	Seminativo	III	2	07	50	560,25
Campo al Sabino	120	12	—	Id.	IV	1	08	40	195,12
Poggio la Guardia	120	13	—	Pascolo	II	33	77	60	1.688,80
Id.	122	1	—	Seminativo	IV	11	64	00	2.095,20
Id.	122	2	—	Pascolo cespugliato	II	0	39	60	7,92
Id.	122	4	—	Seminativo	III	0	84	70	228,69
Id.	122	5	—	Pascolo cespugliato	II	3	51	90	70,33
Campo di Bucchiarino	122	12	—	Seminativo	IV	13	77	20	2.478,96
Bacheraio	122	13	—	Bosco ceduo	IV	0	19	70	13,79
Id.	122	22	—	Seminativo	III	2	44	30	659,61

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 2072 (N. C.)									
Sovata . .	122	16	—	Seminativo	III	6	35	80	1.716,63
Id.	122	17	—	Id.	III	2	01	40	543,78
San Germano . .	119	10(p)	—	Id.	IV	9	15	15	1.647,27
Totali						109	34	05	13.082,84

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « San Germano e podere Poggio la Guardia », confina:

Nord: con il limite sud delle particelle 3 e 1 (foglio 120);

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà e con la ferrovia Pisa-Roma;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada vicinale dell'Acquaviva, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 119), la cui parte ovest rimane alla ditta, con il fosso del Bacheraio e con parte del limite ovest delle particelle 6 e 7 (foglio 94).

L'indennità di espropriazione è di L. 4.718.669,55 (quattromilionisettecentodiciottomilaseicentosessantanove e cent. 55), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1952, n. 1870.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Calderini Alessandro fu Luigi, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calderini Alessandro fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione, in data 27 marzo 1952, n. 2410, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calderini Alessandro fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio catasto vigente, di tavole 842,49 pari ad ettari 84.24.90, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 86.34.20.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 22. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calderini Alessandro fu Luigi, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66:

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie tavole	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
<i>Partita catastale n. 66128 (V.C.)</i>							
Casaccia . . .	89	75 P	(p)	Seminativo	15	00	359,10
Id. ..	89	79 P	(p)	Id.	672	00	16.087,68
Id. . .	89	83	—	Id.	0	98	23,45
Id. . . .	89	85	—	Id.	154	51	3.698,96
Totale					842	49	20.169,19
Pari ad Ha. 84.24.90							

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2410, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 86.34.20 e ad un reddito dominicale di L. 24.833,01 (ventiquattromilaottocentotrentatre e cent. 1).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Casaccia », distinto a vecchio catasto alla mappa 89, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Viterbo, con parte del limite ovest della particella 75 e con la linea del frazionamento operato sulla particella medesima, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 75 e 79, le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il rio Maggiore.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.471.059,80 (ottomilioniquattrocentosettantunomilacinquantanove e centesimi 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1871.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Nullo di Flaminio, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Campani Nullo di Flaminio, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Nullo di Flaminio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 27.41.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 210. PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campani Nullo di Flaminio, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	In balneo	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Liro
Pian del Bagnaccio	31	34	—	Seminativo	II	12	03	00	3.849,60
Id.	31	35	—	Bosco alto fusto	I	0	11	30	14,69
Grasceta	32	36	—	Id.	II	3	38	40	270,72
Id.	32	37	—	Fabbricato rurale	—	0	46	80	—
Pod. Grasceta	33	1	—	Bosco alto fusto	I	0	35	20	45,76
Id.	33	2	—	Pascolo arborato	unica	0	74	40	55,80
Id.	33	14	—	Seminativo	III	4	79	00	1.053,80
Id.	33	15	—	Id.	II	4	44	80	1.423,36
Id.	33	4(p)	—	Seminativo arborato	V	1	08	83	185,01
Totali . . .						27	41	73	6.898,74

Partita catastale n. 296 (N.C.).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Podere Grasceta», confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con parte del limite ovest delle particelle 42 e 38 (foglio 32), con un tratto della strada comunale di San Rogolo, con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 33) e con la linea del frazionamento operato sulla detta particella, la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite ovest della particella 16 (foglio 33);

Sud: con il limite di proprietà coincidente in un breve tratto con il fosso il Fossone;

Nord-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.364.641,40 (duemilionitrecentosettantaquattromilaseicentoquarantuno e cent. 40), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 1952, n. 1872.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cantore Ampelio fu Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cantore Ampelio fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cantore Ampelio fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 57.86.38, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 163. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cantore Ampelio fu Luigi, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			Ridotto Dovuto alle
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastrale n. 189 (N.C.).

Tombe	96	31	—	Pascolo cespugliato	I	0	44	10	44.10
Id.	96	30	—	Seminativo	III	9	82	40	2.456 —
La Sugheretta	96	14	—	Seminativo arborato	II	5	45	10	2.507,46
La Piana	96	15(p)	—	Seminativo	II	20	96	80	7.129,12
Torretta	96	7	—	Uliveto	II	6	78	10	4.394,65
La Sugheretta	96	13(p)	—	Pascolo cespugliato	II	14	41	88	648,85
Totali						57	86	33	17.180,18

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tombe » e « Sugheretta », distinto a nuovo catasto al foglio 96, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale della Tagliata;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest e nord-ovest: con parte del limite est della particella 29, con il limite sud della particella 51, con parte del limite sud della particella 13 e con la linea del frazionamento operato sulla medesima la cui parte nord-ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, nuovamente con parte del limite sud della particella 13 e con la linea del frazionamento operato sulla stessa, la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con la linea del frazionamento operato sulla particella 13, la cui parte nord-ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite est della particella 9, con parte del limite est della particella 6, con il limite est della particella 5 e nuovamente con parte del limite est della particella 6.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.918.816,10 (cinquemilioninovecentodiciottomilaottocentesedici e centesimi 10), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1873.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Capaccini Caio Mario di Francesco, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Capaccini Caio Mario di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Capaccini Caio Mario di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 63.19.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 223. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Capaccini Caio-Mario di Francesco, in comune di Viterbo, (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Liro
Partita catastale n. 11777 (V.C.).									
S. Bernardino . . .	XXX	1033	(p)	Seminativo	—	0	49	40	55,13
Id.	XXX	975	2(p)	Id.	—	3	38	20	377,43
Id.	XXX	507	1(p)	Id.	—	8	08	76	902,58
Id.	XXX	507	2	Id.	—	18	39	00	2.042,28
Id.	XXX	618	1	Pascolo	—	1	81	70	85,03
Id.	XXX	619	1/A	Seminativo	—	3	14	90	612,18
Id.	XXX	619	2	Id.	—	3	00	00	583,20
Id.	XXX	620	1	Id.	—	5	99	00	668,52
Id.	XXX	620	2(p)	Id.	—	2	38	00	265,61
Id.	XXX	622	—	Id.	—	6	79	20	153,97
Piano dell'Erba	XXX	637	1/A	Id.	—	1	47	90	165,06
Grotta Cancellò	XXX	698	2/A	Id.	—	0	36	50	40,72
S. Bernardino	XXX	977	—	Id.	—	1	03	00	114,95
Id.	XXX	1036	1	Pascolo	—	1	72	30	80,64
Id.	XXX	1037	—	Seminativo	—	0	95	00	184,68
Id.	XXX	1039	—	Id.	—	0	85	00	94,86
Propoio	XXX	1044	—	Id.	—	5	98	00	667,37
Piano dell'Erba Pece	XXX	1045	1	Id.	—	3	14	20	350,64
Id.	XXX	1046	1	Id.	—	0	01	30	1,44
Grotta Cancellò . . .	XXX	1117	2/A	Id.	—	0	27	30	53,06
Totali . . .						63	19	66	7.499,35

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « San Bernardino » (distinto alla sezione n. XXX vecchio catasto), confina:

Nord: con il limite di proprietà, con il limite ovest delle particelle 1040, 624 e 623/1 e con un tratto del fosso Fraiale del Cappellaro;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 1038, 620/2, 976/2 e 507/1, le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte, con il fosso Fraiale del Cappellaro.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.051.755,50 (tremilionicinquantunomilasettecentocinquantacinque e centesimi 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1874.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Caporossi Anita fu Francesco, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Marem-

ma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Caporossi Anita fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2411, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Caporossi Anita fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 4.41.42.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 29. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Caporossi Anita fu Francesco, in comune di Ischia di Castro, (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2390 (V.C.).									
Muro del Sego	VII	34	—	Pascolo	—	0	16	80	6,66
Id.	VII	35	—	Vigna	—	0	15	00	129,60
Id.	VII	36	—	Id.	—	0	09	00	77,76
Id.	VII	37	—	Seminativo	—	0	15	20	79,34
Id.	VII	38	—	Vigna	—	0	21	20	129,74
Certalda	VII	85	—	Pascolo	—	0	15	70	6,23
Id.	VII	87	—	Vigna	—	0	12	20	52,27
Muro del Sego	VII	438	—	Id.	—	0	06	00	51,84
Id.	VII	29(p)	—	Seminativo . . .	—	0	10	42	30,38
Totali . . .						1	22	52	563,82

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2411, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 1.22.52 e ad un reddito dominicale di L. 362,41 (trecentosessantadue e cent. 41).

L'indennità di espropriazione è di L. 136.418,30 (centotrentaseimilaquattrocentodiciotto e cent. 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2387 (V.C.).									
La Madonnella	I	987	—	Seminativo	—	0	20	00	58,32
Id.	I	988	—	Vigna	—	1	01	00	618,12
Id.	I	989	—	Sem. oliv. art. 106	—	0	11	20	20,56
Id.	I	990	—	Vigna	—	0	16	40	100,37
Id.	I	991	—	Id.	—	0	24	50	149,94

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 2390 (V.C.)									
Pantanello	I	1004	—	Seminativo	—	0	16	60	48,42
Id.	I	1005	—	Vigna	—	0	08	00	31,68
Id.	I	1006	—	Id.	—	0	13	20	80,78
Id.	I	1011	—	Id.	—	0	50	50	309,06
Id.	I	1012	—	Id.	—	0	46	50	284,58
Pantano	I	1795	—	Sem. oliv. art. 106	—	0	11	00	20,34
Totali . . .						3	18	90	1.722,17

L'indennità di espropriazione è di L. 680.233,55 (seicentottantamila duecentotrentatre e cent. 55), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti;

1° Accorpamento, in località « Santa Lucia », confinante;

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, in località « Muro del Sego », confinante;

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà e con la linea del frazionamento operato sulla particella 29 (sezione VII), la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Reddito domin. riv. Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 2390 . .	1.22.52	563,82	362,41	136.418,30
Partita catastale n. 2387 . .	3.18.90	1.722,17	1.722,17	680.233,55
In complesso . .	4.41.42	2.285,99	2.084,58	816.651,85

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1875.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Elvira fu Gorgonio, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Elvira fu Gorgonio, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione in data 20 dicembre 1951, n. 2383 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Carletti Elvira fu Gorgonio, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 56.02.22.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decre-

to, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 213. PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carletti Elvira fu Gorgonio, in comune di Viterbo, (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE NELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 12873 (V.C.)									
Acqua Rossa	VII	1017	(p)	Seminativo	—	14	37	82	1.604,60
Id.	VII	1019	—	Id.	—	4	40	00	491,04
Id.	VII	1021	—	Id.	—	0	93	00	103,79
Id.	VII	1018	(p)	Id.	—	1	46	97	164,02
Id.	VII	1527	(p)	Id.	—	1	78	61	347,23
Id.	VII	1523	—	Bosco ceduo	—	4	14	70	253,80
Id.	VII	1520	—	Seminativo	—	2	53	50	282,89
Id.	VII	1530	—	Id.	—	1	40	00	156,24
Id.	VII	1531	(p)	Bosco ceduo	—	0	79	69	48,77
Id.	VII	1533	(p)	Seminativo	—	3	38	72	378,01
Id.	VII	1534	(p)	Id.	—	4	72	05	526,81
Id.	VII	1535	—	Bosco ceduo	—	2	80	00	171,36
Id.	VII	1536	—	Seminativo	—	1	55	00	172,93
Id.	VII	1537	—	Id.	—	0	45	00	50,22
Id.	VII	1703	(p)	Bosco ceduo	—	0	91	33	55,89
Id.	VII	1979	—	Seminativo	—	9	54	00	1.064,66
Id.	VII	1980	—	Bosco ceduo	—	0	40	30	24,66
Id.	VII	1981	—	Seminativo	—	0	41	50	46,30
Totali						56	02	22	5.943,32

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono per effetto della delibera n. 2383, del 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 56.02.22 e ad un reddito dominicale di L. 12.160,18 (dodicimilacentosessanta e centesimi 18).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Rinaldone », distinto a vecchio catasto alla sezione VII, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il fosso della Valle del Cestaro;

Est: con il limite di proprietà, coincidente in parte, con un affluente del fosso della Valle del Cestaro;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 1527, 1017, 1018, 1534, 1018, 1533, 1703 e 1531, le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Valle del Cestaro.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.429.218,97 (duemilioni quattrocentoventinove miladuecentodieci e cent. 97), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 23 ottobre 1952, n. 1876.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Maria Clementina fu Giacomo, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206.

In virtù della delegazione concessa degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Maria Clementina fu Giacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2445 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Maria Clementina fu Giacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 64.61.09.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 199. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carletti Maria Clementina fu Giacomo, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei fogli di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			REDDITO FONDAZIONALE
						ettari	are	centiare	
Paliano	XXI	753	1 (p)	Seminativo . .	—	0	48	14	93,53
Id.	XXI	801	rata	Id.	—	12	23	00	1.364,87
Id.	XXI	802	rata	Id.	—	1	41	00	157,36
Id.	XXI	126	R (p)	Id.	—	13	45	77	1501,83
Id.	XXI	1026	—	Id.	—	0	78	00	87,05
Id.	XXI	1136	A	Id.	—	4	77	50	532,87
Id.	XXI	752	A	Id.	—	0	53	80	60,05
Id.	XXI	770	2	Id.	—	5	34	00	595,94
Id.	XXI	970	—	Id.	—	2	15	00	239,94
Id.	XXI	971	(p)	Id.	—	1	94	88	217,49
Id.	XXI	737	2 (p)	Id.	—	8	83	20	585,65
Id.	XXI	770	1 (p)	Id.	—	11	04	80	1.232,95
Id.	XXI	742	—	Prato da commercio	—	1	62	00	1.224,72
Totali . .						64	61	09	8.294,36

Partita catastale n. 11551 (V.C.)

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2445, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 64.61.09 e ad un reddito dominicale di L. 13.450,56 (tredicimilaquattrocentocinquanta e cent. 56).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Paliano » e « Pasque », distinto al vecchio catasto alla sezione XXI, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 126/R, la cui parte nord rimane alla ditta;

Est e sud-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Vetralla;

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Nord-ovest ed ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 971, 737/2, 770/1, le cui parti ovest rimangono alla ditta, con parte del limite sud e con il limite est della particella 968, con parte del limite est della particella 967, con il fosso del Mordagiolo, con la linea del frazionamento operato sulla particella 753/1, la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.270.684,96 (tremilioniduecentosettantamila seicentottantaquattro e centesimi 96), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1877.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carlini Vincenzo fu Giovanni, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carlini Vincenzo fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2427, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei

confronti di Carlini Vincenzo fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 3.85.37.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 215. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carlini Vincenzo fu Giovanni, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centesimi	
									Lire

Partita catastale n. 8507/12820 (V.C.).

Erudiano	V	862	1/B/	Bosco da frutto	—	1	18	67	217,88
			(P) (p)						

I dati di superficie e di reddito relativi al terreno sopradescritto corrispondono, per effetto della delibera n. 2427, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 1.18.67 e ad un reddito dominicale di L. 290,50 (duecentonovanta e cent. 50).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centesimi	
									Lire

Partita catastale n. 6836 (V.C.).

Erudiano	V	862	1/A12	Bosco da frutto	—	0	38	10	69,95
Id.	V	862	1/A7	Id.	—	0	38	10	69,95
Id.	V	862	1/A15	Id.	—	0	38	10	69,95
Totali						1	14	30	209,85

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2427, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 1.14.30 e ad un reddito dominicale di L. 333,30 (trecentotrentatre e cent. 30).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centesimi	
									Lire

Partita catastale n. 9153 (V.C.).

Erudiano	V	862	1/A9	Bosco da frutto	—	0	38	10	69,95
Id.	V	862	1/A10	Id.	—	0	38	10	69,95
Id.	V	862	1/A8	Id.	—	0	38	10	69,95
Id.	V	862	1/A11	Id.	—	0	38	10	69,95
Totali						1	52	40	279,80

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2427, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 1.52.40 e ad un reddito dominicale di L. 444,40 (quattrocentoquarantaquattro e cent. 40).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località « Erudiano », confinante:

Nord: con un breve tratto di una strada vicinale coincidente con parte del limite sud della particella 888 (sezione V), con parte del limite sud della particella 862/2 (sezione V);

Est: con il limite est della particella 862/1/A12 (sezione V), soggetta ad esproprio;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite ovest della particella 862/1/A7 (sezione V), soggetta ad esproprio.

2° Accorpamento in località « Erudiano », confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 862/2 (sezione V), con parte del limite nord della particella 862/1/B (sezione V), soggetta ad esproprio;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 862/1/B (sezione V), la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite ovest della particella 862/1/A15 (sezione V), soggetta ad esproprio.

L'indennità di espropriazione è di L. 96.342,50 (novantaseimilatrecentoquarantadue e cent. 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropria- ta	Reddito a v. c. Lire	Reddito rivalutato Lire	Indennità Lire
Partita n. 8507/12820 (V.C.)	1.18.67	217,88	290,50	29.667,50
Partita n. 6836 (V.C.)	1.14.30	209,85	333,30	28.575 —
Partita n. 9153 (V.C.)	1.52.40	279,80	444,40	38.100 —
In complesso	3.85.37	707,53	1.068,20	96.342,50

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ottobre 1952, n. 1878.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cateni Romilda fu Emilio, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cateni Romilda fu Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cateni Romilda fu Emilio, relativo ai

terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 149.08.34 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 153. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cateni Romilda fu Emilio, in comune di Civitella Paganica (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscana e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiari	Lire
Partita catastale n. 193 (N.C.)									
Bellaria	6	34	—	Seminativo	IV	0	45	40	70,37
Id.	6	35	—	Uliveto	III	0	75	30	316,26
Id.	6	36	—	Pascolo cespugliato	III	4	76	40	61,95
Id.	6	37	—	Id.	III	0	02	80	0,36
Id.	6	38	—	Seminativo	IV	1	99	50	309,22
Costamora	6	64	—	Pascolo cespugliato	III	0	21	80	2,83
Id.	6	65	—	Seminativo	IV	0	39	80	61,69
Id.	6	66	—	Uliveto	III	0	36	70	151,14
Id.	6	67	—	Id.	III	1	23	30	533,86
Id.	6	68	—	Bosco ceduo	IV	0	15	10	9,82
Id.	6	69	—	Pascolo cespugliato	III	0	41	90	5,45
Id.	6	70	—	Bosco ceduo	IV	0	35	80	23,27
Id.	6	71	—	Seminativo	IV	0	27	80	43,09
Id.	6	72	—	Bosco ceduo	IV	0	19	40	12,61
Id.	6	73	—	Seminativo	V	0	05	90	5,02
Id.	6	75	—	Bosco ceduo	IV	0	05	20	3,38
Id.	6	76	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	50	1,23
Casa Maggiori	6	93	—	Bosco ceduo	IV	0	03	40	2,21
Id.	6	94	—	Pascolo cespugliato	II	0	80	60	21,21
Id.	6	95	—	Seminativo	IV	1	23	10	190,81
Id.	6	96	—	Bosco ceduo	IV	0	07	30	4,74
Id.	6	97	—	Seminativo	IV	0	15	60	24,18
Id.	6	98	—	Uliveto	II	1	11	70	809,83
Tanelle	6	100	—	Id.	II	1	66	30	1.203,30
Id.	6	101	—	Seminativo	IV	0	29	10	45,11
Costamora	6	103	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	50	3,33
Id.	6	111	—	Pascolo arborato	unica	0	05	00	3,75
Id.	6	112	—	Seminativo arborato	V	0	77	10	142,64
Id.	6	113	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	30	5,35
Id.	6	114	—	Fabbricato rurale	—	0	15	10	—
Id.	6	115	—	Seminativo arborato	V	0	37	50	121,88
Id.	6	120	—	Pascolo arborato	unica	0	03	00	2,25
Id.	6	121	—	Bosco ceduo	IV	0	12	00	7,80
Fiorenza	6	122	—	Seminativo	IV	1	51	30	239,16
Id.	6	126	—	Id.	IV	0	25	40	39,37
Id.	6	127	—	Uliveto	III	1	42	10	576,82
Id.	6	123	—	Bosco ceduo	IV	0	38	80	25,22
Id.	6	129	—	Id.	IV	0	00	80	0,52
Foravento	6	140	—	Seminativo	V	0	71	80	61,02
Id.	6	141	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	50	2,23
Id.	6	142	—	Seminativo	IV	0	06	50	10,03
Id.	6	143	—	Vigneto	II	0	20	20	74,74
Id.	6	144	—	Seminativo	V	0	45	20	38,42
Id.	6	145	—	Pascolo cespugliato	II	0	51	10	17,39
Id.	6	146	—	Seminativo	V	0	01	10	3,49
Id.	6	147	—	Id.	V	0	03	20	2,72
Tanelle	6	149	—	Bosco ceduo	IV	0	40	60	23 —
Bellaria	6	161	—	Id.	IV	1	94	90	123,63
Costamora	6	167	—	Seminativo	IV	0	49	80	77,35
Foravento	6	163	—	Bosco ceduo	III	0	48	70	49,26
Id.	6	169	—	Pascolo cespugliato	III	0	66	00	8,53
Id.	6	170	—	Bosco ceduo	IV	0	24	20	15,73
Casa Maggiori	6	171	—	Pascolo cespugliato	II	0	25	00	9,10
Carocci	16	11	—	Id.	II	0	15	50	5,43
Id.	16	13	—	Bosco ceduo	IV	0	22	20	14,43
Id.	16	62	—	Id.	IV	0	30	60	19,89
Id.	16	64	—	Uliveto	II	3	84	80	2.789,80
La Fonte	16	123	—	Id.	III	0	16	50	69,30
Id.	16	129	—	Seminativo	III	0	70	60	169,11
Uliviera	16	130	—	Pascolo arborato	unica	0	43	70	32,73
Cavacci	16	216	—	Bosco ceduo	IV	0	15	90	10,34
Id.	11	217	—	Pascolo cespugliato	III	0	53	00	6,89
Id.	16	218	—	Bosco ceduo	IV	0	11	50	7,43

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	are	centiare	

Segue Partita catastale n. 156 (V. C.)

Cavacci	16	219	—	Pascolo cespugliato	III	0	56	10	7,29
Id.	16	220	—	Bosco ceduo	IV	0	13	70	8,60
Id.	16	12	—	Seminativo	IV	2	22	90	345,50
Id.	16	52	—	Uliveto	III	0	33	00	159,00
Mulini di Pari	10	6	—	Seminativo	II	3	91	50	1.213,65
Casa al Cerro	10	19	—	Bosco alto fusto	II	0	68	50	85,63
Id.	10	20	—	Bosco ceduo	IV	0	04	50	2,93
Id.	10	21	—	Seminativo	III	14	25	60	3.421,44
Id.	10	22	—	Bosco alto fusto	II	0	75	80	94,75
Id.	10	23	—	Pascolo arborato	unica	0	08	60	6,45
Id.	10	24	—	Id.	unica	0	12	10	9,03
Id.	10	23	—	Fabbricato rurale	—	0	16	00	—
Id.	10	27	—	Seminativo	III	4	68	00	1.123,20
Id.	10	30	—	Bosco ceduo	III	0	06	10	5,80
Mulini di Pari	11	20	—	Seminativo	III	1	33	40	317,76
Id.	11	21	—	Id.	III	2	31	60	555,84
Id.	11	22	—	Bosco alto fusto	I	0	44	70	143,04
Id.	11	23	—	Bosco ceduo	III	0	08	40	7,98
Id.	11	25	—	Seminativo	II	0	88	10	273,11
Id.	11	26	—	Seminativo arborato	II	3	73	80	1.791,24
Id.	11	27	—	Seminativo	III	2	96	30	711,12
Id.	11	28	—	Fabbricato rurale	—	0	13	40	—
Id.	11	29	—	Seminativo	IV	1	09	40	169,57
Id.	11	30	—	Pascolo arborato	unica	1	13	90	85,43
Id.	11	31	—	Bosco ceduo	II	0	11	70	14,04
Id.	11	32	—	Id.	II	0	11	90	14,23
Casa al Cerro	11	42	—	Seminativo	II	0	40	10	124,31
Id.	20	15	—	Fabbricato rurale	—	0	23	60	—
Id.	20	16	—	Bosco ceduo	III	0	29	40	27,93
Id.	20	17	—	Seminativo	III	5	29	90	1.271,76
Id.	20	18	—	Bosco ceduo	III	0	21	10	20,05
Id.	20	19	—	Pascolo arborato	unica	0	14	30	10,73
Id.	20	20	—	Bosco ceduo	II	0	18	30	21,96
Id.	20	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	95	80	57,48
Id.	20	22	—	Bosco ceduo	IV	0	19	80	12,87
Id.	20	54	—	Id.	II	0	06	40	7,68
Mulini di Pari	11	1	—	Pascolo cespugliato	I	9	54	10	572,46
Id.	11	2	—	Seminativo	III	16	31	30	3.915,12
Id.	11	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	17	90	10,74
Id.	11	4	—	Seminativo arborato	IV	0	39	30	110,04
Id.	11	5	—	Seminativo	II	0	16	60	51,43
Id.	11	6	—	Id.	II	0	37	30	115,63
Id.	11	7	—	Fabbricato rurale	—	0	16	60	—
Id.	11	9	—	Seminativo	II	0	02	70	8,37
Id.	11	10	—	Id.	II	0	39	00	120,90
Id.	11	11	—	Bosco alto fusto	I	0	32	20	103,04
Id.	11	13	—	Id.	I	0	07	30	23,36
Id.	11	14	—	Bosco ceduo	IV	0	43	30	28,14
Id.	11	15	—	Pascolo cespugliato	II	2	44	40	85,54
Id.	11	16	—	Seminativo	III	2	18	70	524,88
Id.	11	17	—	Pascolo cespugliato	I	0	31	80	19,08
Id.	11	18	—	Bosco alto fusto	I	0	35	00	112 —
Id.	11	24	—	Id.	III	4	82	40	265,32
Id.	11	35	—	Bosco ceduo	IV	0	46	50	30,23
Poggiale	3	2	—	Id.	IV	3	32	90	216,33
Id.	3	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	80	5,53
Id.	3	9	—	Seminativo	III	8	67	50	2.082 —
Id.	3	4	—	Bosco alto fusto	III	1	67	40	92,07
Id.	3	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	61	20	36,72
Id.	3	6	—	Bosco alto fusto	II	0	34	20	42,75
Id.	3	10	—	Seminativo	III	3	75	80	901,92
Id.	3	13	—	Bosco ceduo	IV	0	85	00	55,25
Id.	3	11	—	Seminativo arborato	IV	0	06	50	18,20
Id.	3	12	—	Seminativo	III	2	33	60	560,64
Piani del Poggiale	9	6(p)	—	Id.	II	0	53	40	165,54
Id.	9	43(p)	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	94	2,43
Tanelle	6	148	—	Seminativo	IV	0	58	40	90,52
Casa al Cerro	10	25	—	Id.	III	0	05	40	12,96
Mulini di Pari	11	12	—	Id.	III	0	59	50	142,80
Totali						149	08	34	31.418,57

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Cavacci » e « Foravento », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Pari;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, sito in località « Costamora », confinante:

Nord: con la strada vicinale delle Carcerelle;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Casa Maggiore.

3° Accorpamento, sito in località « Casa al Cerro » e « Mulini di Pari », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Merse;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Ombrone e con il fosso del Confine;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Malavolli;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Malavolli e con il torrente Merse.

4° Accorpamento, sito in località « Poggiale », confinante:

Nord ed est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Farma;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 43 e 6 (foglio 9), le cui parti sud rimangono alla ditta con parte del limite est della particella 3 (foglio 9), con il limite est e con parte del limite nord della particella 39 (foglio 3), con il fosso degli Scopeti;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 10.949.720,90 (diecimilioninovecentoquarantanovemilasettecentoventi e cent. 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1879.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccarelli Tommaso fu Luigi, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccarelli Tommaso fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' compilato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccarelli Tommaso fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 23.06.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 169. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceccarelli Tommaso fu Luigi, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			RENDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 463 (N.C.).									
S. Agata della Bruna	21	4	—	Bosco ceduo	II	0	07	40	11,10
Id.	21	5	—	Seminativo	II	11	41	70	4.566,80
Id.	21	16	—	Id.	II	0	51	40	205,60
Id.	21	17	—	Bosco ceduo	II	0	16	50	24,75
Campotondello	21	18	—	Seminativo	II	9	65	20	3.860,80
Id.	22	6(p)	—	Id.	III	1	24	56	336,31
Totali . .						23	06	76	9.005,36

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Sant'Agata della Bruna », confina

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Casteani;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Campotondello;

Sud: con la linea di frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 22), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord-est della particella 14 (foglio 22), con il torrente Carsia;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il torrente Carsia.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.973.586,95 (duemilioninovecentosettantatre milacinquecentottantasei e 95 cent. 95), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1880.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccarini Innocenza fu Riccardo, in comune di Cellere (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccarini Innocenza fu Riccardo, per i terreni ricadenti nel comune di Cellere (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccarini Innocenza fu Riccardo, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Cellere (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 48.51.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 394. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceccarini Innocenza fu Riccardo, in comune di Cellere (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O D O M I N I C A L E
						ettari	are	centiare	Liro
Partita catastale n. 1423/1869 (V.C.)									
Crespignano	II	29	1AX	Seminativo	—	14	78	90	2.395,80
Id.	II	29	2A1	Id.	—	6	61	00	1.070,82
Totali						21	39	90	3.466,62

L'indennità di espropriazione è di L. 1.386.648 (unmilione trecentoottantaseimilaseicentoquarantotto), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1429 (V. C.)									
Valle del Pero	II	36	1 (p)	Seminativo . .	—	27	11	59	4.392,77

L'indennità di espropriazione è di L. 1.757.108 (unmilione settecentocinquantesette milacentotto) vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Crespignano », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Ripalta, con la linea del frazionamento operato sulla particella 36/1 (sezione II), la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada che da Tescennano mette a Piansano;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Ripalta;

Ovest: con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n. 1428/1869	21.39,90	3.466,62	1.386.648 —
Partita n. 1429	27.11,59	4.392,77	1.757.108 —
In complesso	48.51,49	7.859,39	3.143.756 —

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1881.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Corinno di Terige, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccherini Corinno di Terige, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che il summenzionato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Ceccherini Corinno di Terige, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 63.14.25, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 5. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceccherini Corinno di Terige, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero de bozze di rata	Numero di mappa	subterreni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiari	Lire

Partita catastale n. 623 (N. C.)

Gruppo ai Bovi	5	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	25	70	8,99
Id.	5	2	—	Seminativo	III	9	73	60	2.336,64
Id.	5	5	—	Fabbricato rurale	—	0	25	30	—
Id.	5	6	—	Pascolo cespugliato	I	0	67	40	40,44
Id.	5	7	—	Seminativo	II	0	78	40	243,04
Id.	5	66	—	Vigneto	I	1	10	40	634,80
Id.	5	11	—	Seminativo	III	3	55	00	854,40
Id.	5	12	—	Id.	III	1	33	00	318,00
Id.	5	13	—	Bosco ceduo	I	0	02	80	3,78

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	abitato	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lira

Segue Partita catastale n. 623 (N. C.)

Greppo ai Bovi	5	14	—	Bosco ceduo	IV	1	06	20	32,92
Ontaneta	5	15	—	Seminativo	III	1	47	80	354,72
Id. . .	5	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	31	90	19,14
Id.	5	17	—	Seminativo	III	8	56	00	2.054,40
Id. .	5	19	—	Id.	III	0	46	50	111,60
Id.	5	18	—	Id.	III	1	15	40	276,96
Id. .	5	25	—	Id. . .	III	0	38	10	91,44
Id.	5	20	—	Id.	III	5	98	60	1.436,64
Id. . .	5	22	—	Uliveto	II	3	99	10	2.574,15
Id. . .	5	24	—	Seminativo	IV	1	00	90	153,39
Id.	5	28	—	Id.	III	0	97	50	2,4 —
Id.	5	32	—	Id.	IV	13	64	10	2.114,35
Id.	5	30	—	Fabbricato rurale	—	0	69	50	—
Basso di fiori	5	33	—	Seminativo	II	0	50	60	153,86
Ontaneta	5	37	—	Id.	II	0	15	00	46,50
Id. .	5	38	—	Id.	III	0	75	20	180,48
Id.	5	36(p)	—	Id.	III	1	46	66	352 —
Id.	5	35(p)	—	Id.	III	2	77	29	665,49
Id.	5	31	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	30	3,18
Totali						63	14	25	15.322,51

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Banditaccia » è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Fogna;

Est e sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 5).

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 3 (foglio 5);

Est: con il limite di proprietà e con il limite est della particella 34 (foglio 5);

Sud: con il limite settentrionale delle particelle 70 39 42 (foglio 5), con parte del limite est e con il limite nord della particella 29 (foglio 5), con parte del limite est della particella 36 (foglio 5) e con la linea del frazionamento operato sulle particelle 36 e 35 (foglio 5), le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con parte del limite est delle particelle 26 21 (foglio 5), con il limite sud e parte del limite est della particella 69 (foglio 5).

L'indennità di espropriazione è di L. 5.401.946,20 (cinquemilioni quattrocentounomilenoventiquarantasei e cent. 20), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 1952, n. 1882.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Corinno di Terige, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206.

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Ma-

remma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccherini Corinno di Terige, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Ceccherini Corinno di Terige, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto) per una superficie di ettari 40.97.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 6. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceccherini Corinno di Terige, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Il Poggione	136	7	—	Seminativo	III	1	46	40	351,36
Greppo ai Bovi	147	4	—	Id.	III	6	16	40	1.479,36
Id.	47	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	16	00	9,60
Pietratonda	147	7	—	Seminativo	III	1	17	70	232,48
Id.	147	8	—	Id.	III	2	29	80	551,52
Vado ai Niccioli	147	23	—	Id.	III	1	53	00	374,40
Pietratonda	147	18	—	Bosco ceduo	IV	0	05	30	3,44
Campo noce	148	12	—	Seminativo	II	20	15	30	6.247,43
Pian Galgano	148	6	—	Id.	III	7	77	40	1.865,76
Id.	148	7	—	Bosco ceduo	II	0	17	20	20,64
Totali						40	97	50	11.185,99

Partita catastale n. 1626 (N. C.)

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località: « Greppo ai Bovi », « Pietratonda » e « Pian Galgano », confina:

Nord: con parte del limite sud della particella 3 (foglio 147) e 4 (foglio 136);

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Pietratonda;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Ontaneta e con il fosso della Fogna, con parte del limite meridionale della particella 3 (foglio 147).

L'indennità di espropriazione è di L. 3.832.036,20 (tremilioniottoecotocinquantaduemilatrecentasei e cent. 20), vale salvo sua determinazione ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1883.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Corinno di Terige, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccherini Corinno di Terige, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato inoltre che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Ceccherini Corinno di Terige, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 71.87.06 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 7. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceccherini Corinno di Terige, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire
Partita catastale n. 1721 (N. C.)									
Molino Antico	26	45	—	Fabbricato rurale	—	0	20	90	—
Ciaparello	26	46(p)	—	Seminativo	III	42	83	75	11.556,12
Id.	26	49	—	Id.	III	2	00	90	542,43
S. Giorgio	29	10(p)	—	Id.	III	4	17	90	1.123,33
Podere Saica	29	14	—	Id.	III	12	69	00	3.426,30
Id.	29	15	—	Id.	III	2	20	90	566,43
S. Giorgio	29	11(p)	—	Id.	III	0	07	00	18,99
Id.	29	12(p)	—	Id.	III	3	09	01	834,32
Id.	29	13(p)	—	Id.	III	4	57	70	1.235,79
Totali . . .						71	87	06	19.348,62

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito il località « Tenuta Batignano », confina:

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 46 (foglio 26), la cui parte nord-est rimane alla Ditta, con il limite sud-ovest delle particelle 81 e 47 (foglio 26), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 10, 11, 13, 12 (foglio 29), le cui parti nord-est rimangono alla Ditta;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 12 (foglio 29), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo con parte del limite nord della particella 18 (foglio 29), con il limite nord delle particelle 17 e 16 (foglio 29), con il fosso della Fonte;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con il fosso del Felciaio;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con la strada vicinale di Prato Lungo.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.675.273,90 (seimilioneiseicentosestantacinquemiladuecentosettantatre e cent. 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1884.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Pier Terige di Domenico, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccherini Pier Terige di Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino nei

confronti di Ceccherini Pier Terige di Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 14.86.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 222. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceccherini Pier Terige di Domenico, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalteri	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire
Partita catastale n. 1623 (N. C.)									
Pian Galgano	148	1	—	Bosco alto fusto	I	0	23	20	74,24
Id. . . .	148	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	31	30	18,78
Scalamagna	148	8(p)	—	Seminativo	III	9	48	10	2.275,43
Pian Galgano	148	9	—	Bosco ceduo	III	0	05	40	5,13
Scalamagna	149	19	—	Seminativo	IV	1	89	00	222,95
Pian Galgano	148	31	—	Id.	II	2	62	20	812,82
Scalamagna	149	15(p)	—	Id.	IV	0	26	87	41,65
Totali . .						14	86	07	3.521 —

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian Galgano », confina:

Nord: con il fosso detto Fogna;

Est: con un breve tratto della strada vicinale di Pietratonda; con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 149), la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte dei limiti nord ed ovest della particella 14 (foglio 149);

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 148), la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Pietratonda.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.209.887,90 (unmilione duecentonovemilaottocentottantasette e cent. 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1885.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Cerere » Società anonima, con sede in Voghera, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Cerere » Società anonima, con sede in Voghera, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Cerere » Società anonima, con sede in Voghera, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 199.25.23 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro

proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 198. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Cerere » (Società anonima con sede in Voghera), in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 469 (N. C.)									
Terminuzzo	121	1	—	Seminativo	IV	40	39	90	7.271,82
Id.	121	2	—	Id.	IV	4	31	70	777,06
Id.	121	4	—	Id.	III	0	66	20	178,74
Id.	121	5	—	Fabbricato rurale	—	1	05	40	—
Id.	121	6	—	Seminativo	III	1	42	40	384,48
Id.	121	7	—	Bosco ceduo	V	0	28	50	9,98
Id.	121	8	—	Id.	V	0	34	10	11,93
Pietrofitta	121	17	—	Seminativo	III	8	47	50	2.288,25
Terminuzzo	121	20	—	Uliveto	III	3	66	20	1.464,80
Id.	121	3	—	Seminativo	IV	5	58	20	1.004,76
Pietrofitta	121	16	—	Id.	III	4	17	30	1.126,71
Erbanera	122	9	—	Id.	III	9	58	80	2.538,76
Terminuzzo	124	2	—	Id.	III	15	49	60	4.183,92
Erbanera	124	13	—	Id.	IV	8	29	40	1.492,92
Lascone	124	1	—	Id.	IV	9	70	20	1.746,36
Id.	124	16	—	Uliveto	III	2	75	60	1.102,40
Id.	124	17	—	Fabbricato rurale	—	0	79	70	—
Terminuzzo	124	3	—	Seminativo	III	17	39	70	4.697,19
Erbanera	124	9	—	Id.	IV	5	30	00	954, —
Terminuzzo	98	4	—	Id.	IV	12	54	90	2.118,82
Id.	98	5	—	Id.	III	0	27	10	73,17
Id.	98	6	—	Id.	IV	4	19	60	755,28
Id.	98	7	—	Id.	III	0	76	50	206,55
Id.	98	8	—	Id.	IV	6	59	80	1.187,64
Lascone	98	2	—	Id.	III	14	33	50	3.870,45
Mollarella	98	3 (p)	—	Id.	III	9	05	78	2.445,60
Poggio ai Lupi	124	18 (p)	—	Id.	IV	3	87	10	696,78
Erbanera	124	10 (p)	—	Id.	III	7	90	55	2.134,49
Totale						199	25	23	44.912,86

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta Bartolina », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con parte del limite sud-ovest delle particelle 7 e 16 (foglio 99), con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 98), la cui parte est rimane alla Ditta, con parte del limite nord della particella 2 (foglio 125), con il fosso Mollarella e con il fosso dei Vallicelli, con il limite ovest della particella 4 (foglio 124), con parte del limite nord-ovest della particella 12 (foglio 124);

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 124), la cui parte sud-ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con i limiti nord-est, nord ed ovest della particella 5 (foglio 124), con parte del limite nord della particella 20 (foglio 124), con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 (foglio 124), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con la strada vicinale di Pietra e con il limite di proprietà coincidente con detta strada;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 15.807.767,35 (quindicimilionitotocentosettemilasettecentosessantasette cent. 35), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1886.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cervini Antonio fu Alessandro, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cervini Antonio fu Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Cervini Antonio fu Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 517.90.85 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 216. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cervini Antonio fu Alessandro, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscana-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 277 (N. C.)									
Il Lago	155	3	—	Bosco misto	III	0	03	10	1,40
Id.	155	4	—	Pascolo arborato	II	0	62	00	21,70
Scassati	155	5	—	Pascolo cespugliato	II	0	48	70	12,18
Id.	155	6	—	Pascolo	II	5	34	40	160,32
Id.	155	7	—	Bosco misto	II	1	36	40	88,66
Id.	155	8	—	Pascolo	II	0	19	20	5,76
Id.	155	9	—	Seminativo	IV	5	77	20	404,04
Id.	155	10	—	Pascolo arborato	II	2	50	00	87,51
Id.	155	11	—	Seminativo	IV	5	84	60	409,22
Id.	155	12	—	Bosco misto	III	1	39	90	62,96
La Fornace	155	13	—	Seminativo	IV	0	78	60	55,02
Id.	155	14	—	Pascolo	II	14	18	40	425,52
Poggio Vaccaio	155	15	—	Bosco misto	III	0	92	60	41,67
Id.	155	16	—	Pascolo arborato	II	0	38	30	13,40
Vessoline	155	17	—	Seminativo	IV	9	88	60	692,02
Id.	155	18	—	Bosco ceduo	II	0	22	90	13,74
Id.	155	19	—	Bosco misto	II	0	79	70	51,80
Id.	155	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	60	3,90
Id.	155	21	—	Id.	II	2	07	60	51,90
Id.	155	22	—	Bosco misto	III	1	66	20	74,79
Id.	155	23	—	Seminativo	IV	6	33	30	443,31
Id.	155	24	—	Bosco ceduo	II	0	60	40	36,24
Id.	155	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	80	70	20,18
Id.	155	26	—	Pascolo	II	1	15	00	34,50
Id.	155	27	—	Bosco ceduo	II	0	27	50	16,50
Lagaccione	155	28	—	Seminativo	IV	0	38	60	27,02
Id.	155	29	—	Bosco ceduo	II	0	09	60	5,76
Id.	155	30	—	Seminativo	IV	0	22	00	15,40
Id.	155	31	—	Bosco misto	II	0	13	10	8,52
Poggio Coppiolo	155	32	—	Id.	III	0	24	30	10,93
Id.	155	33	—	Pascolo	II	1	78	00	53,40
Id.	155	34	—	Pascolo cespugliato	II	1	15	10	23,77
Id.	155	35	—	Pascolo arborato	II	3	02	80	105,98
Id.	155	36	—	Seminativo	IV	0	11	10	7,77
Vessoline	155	37	—	Pascolo arborato	II	0	27	70	9,69
Legaccione	155	38	—	Castagneto da frutto	II	4	16	10	457,71
Id.	155	39	—	Pascolo arborato	II	0	87	80	30,73
Id.	155	40	—	Castagneto da frutto	II	11	17	20	1,228,92
Id.	155	41	—	Seminativo	IV	1	81	20	126,84
Id.	155	42	—	Pascolo arborato	II	0	08	30	2,90
Id.	155	43	—	Pascolo	II	0	92	20	27,66
Scassati	156	1	—	Seminativo	II	1	36	20	332,40
La Piaggia	156	2	—	Id.	III	0	91	70	128,38
Id.	156	4	—	Castagneto da frutto	I	2	08	80	354,93
Molino Vecchio	156	5	—	Bosco misto	II	0	17	00	11,06
Scassati	156	6	—	Id.	II	0	11	20	7,28
La Piaggia	156	7	—	Seminativo arborato	IV	0	19	30	29,91
Id.	156	8	—	Fabbricato rurale	—	0	30	20	—
Porcareccina	156	9	—	Bosco misto	II	0	11	70	7,60
Id.	156	10	—	Seminativo	III	1	23	50	172,90
Id.	156	11	—	Bosco misto	III	0	06	90	3,11
Id.	156	12	—	Seminativo	IV	3	27	40	229,18
Id.	156	13	—	Fabbricato rurale	—	0	15	90	—
Id.	156	14	—	Seminativo	III	3	92	80	549,92
Id.	156	15	—	Pascolo	II	0	10	60	3,18
Id.	156	16	—	Seminativo	IV	8	69	90	668,93
Id.	156	17	—	Castagneto da frutto	III	0	04	10	3,03
Id.	156	18	—	Id.	III	0	05	10	3,82
Id.	156	19	—	Bosco ceduo	I	0	28	40	25,56
Id.	156	20	—	Id.	J	0	62	50	56,25
La Piaggia	156	21	—	Castagneto da frutto	II	12	77	10	1.401,81

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 277 (N. C).

La Segheria	156	22	—	Fabbricato urbano da acc. . .	—	0	08	90	—
Id.	156	23	—	Bosco ceduo	II	0	01	40	0,84
Id.	156	25	—	Bosco misto	I	0	78	70	82,63
Podere della Sega	156	26	—	Fabbricato rurale	—	0	11	10	—
Porcareccina	156	27	—	Bosco misto	III	0	08	60	3,87
Id.	156	28	—	Seminativo	IV	1	84	50	129,15
Id.	156	29	—	Bosco ceduo	II	1	97	80	118,68
Querciolaie	156	30	—	Id.	II	0	80	80	48,48
Id.	156	31	—	Id.	II	10	55	30	633,18
Id.	156	32	—	Id.	II	0	32	30	19,38
Id.	156	33	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	60	5,40
Id.	156	34	—	Seminativo	IV	0	53	30	37,31
Sega	156	35	—	Id.	IV	1	06	00	74,20
Id.	156	36	—	Incolto produttivo	unica	0	14	90	0,47
Pian dei Cerri	156	37	—	Bosco ceduo	II	0	29	10	17,46
Id.	156	38	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	50	2,88
Campani	156	39	—	Seminativo	IV	5	32	60	372,82
Id.	156	40	—	Pascolo cespugliato	II	0	91	50	22,87
Pian dei Cerri	156	41	—	Bosco ceduo	II	0	07	80	4,68
Id.	156	42	—	Id.	II	0	61	40	36,84
Id.	156	43	—	Pascolo arborato	II	0	75	80	27,53
Id.	156	44	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	50	5,38
Id.	156	45	—	Pascolo	II	5	50	20	165,03
Id.	156	46	—	Bosco misto	II	0	13	60	8,84
Id.	156	47	—	Pascolo	II	0	25	30	7,59
Id.	156	48	—	Id.	II	0	40	30	12,09
Id.	156	49	—	Seminativo	IV	12	84	70	899,20
Campani	156	50	—	Pascolo cespugliato	II	1	84	20	46,04
Id.	156	51	—	Bosco ceduo	III	1	62	70	58,94
Pian dei Cerri	156	52	—	Id.	III	0	28	80	10,08
Id.	156	53	—	Pascolo cespugliato	II	0	16	30	4,03
Id.	156	54	—	Bosco ceduo	III	0	59	00	20,66
Id.	156	55	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	50	5,38
Id.	156	56	—	Id.	II	0	23	30	5,82
Id.	156	57	—	Pascolo	II	1	65	20	49,56
Molino	156	58	—	Castagneto da frutto (parco pa- rificato)	I	0	02	70	4,59
La Piaggia	156	59	—	Id.	I	0	07	80	13,26
Scassati	156	60	—	Seminativo	IV	1	42	60	99,82
Pian dei Cerri	156	61	—	Pascolo	I	9	55	20	429,84
Molino Vecchio	157	333	—	Castagneto da frutto	II	0	01	70	1,87
Id.	157	334	—	Seminativo	II	0	02	20	4,40
Id.	157	335	—	Bosco misto	I	0	08	30	8,72
Sega	158	1	—	Pascolo	I	0	01	80	0,81
Id.	158	3	—	Bosco misto	I	0	17	70	18,53
Id.	158	4	—	Pascolo	II	0	38	70	11,61
Elmicciolo	158	5	—	Castagneto da frutto	II	1	65	30	181,83
Id.	158	7	—	Id.	I	2	94	80	501,15
Canaletto	158	8	—	Seminativo	IV	2	13	60	149,52
Id.	158	9	—	Bosco ceduo	III	0	12	10	4,23
Id.	158	10	—	Bosco misto	II	0	29	60	19,24
Elmicciolo	158	11	—	Castagneto da frutto	III	2	40	80	180,60
Id.	158	12	—	Id.	II	0	18	20	20,02
Id.	158	14	—	Id.	II	2	00	80	220,88
Canaletto	158	32	—	Bosco ceduo	III	0	04	20	1,47
Id.	158	33	—	Bosco alto fusto	unica	0	43	40	173,60
Id.	158	34	—	Pascolo arborato	II	0	89	70	31,39
Id.	158	35	—	Pascolo	II	2	13	40	64,02
Elmicciolo	158	36	—	Id.	II	0	76	80	23,07
Id.	158	37	—	Castagneto da frutto	III	8	03	00	602,21
Id.	158	38	—	Id.	II	1	78	20	196,02
Id.	158	40	—	Id.	II	0	62	80	69,08
Canaletto	158	41	—	Id.	III	1	84	50	138,38
Id.	158	42	—	Bosco alto fusto	unica	0	87	90	551,60
Id.	158	43	—	Castagneto da frutto	II	0	21	65	23,82
Elmicciolo	158	56	—	Id.	II	2	94	40	323,84
Id.	158	57	—	Id.	I	20	13	50	3.422,95
Id.	158	61	—	Bosco alto fusto . . .	unica	0	24	40	97,60
Fonte del Sambuco	168	1	—	Id.	unica	0	03	30	13,20

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 277 (N. C).

Fonte del Sambuco	168	2	—	Bosco alto fusto	unica	0	01	10	4,40
Id.	168	3	—	Id.	unica	0	00	40	1,60
Id.	168	4	—	Id.	unica	0	02	20	8,80
Id.	168	5	—	Id.	unica	0	07	40	23,60
Id.	168	6	—	Id.	unica	21	97	80	8.791,20
Acqua Gialla	168	7	—	Id.	unica	11	99	20	4.796,80
Id.	168	8	—	Castagneti da frutto	III	11	73	00	879,75
Fontane	170	2	—	Bosco alto fusto	unica	3	93	90	1.575,60
Murello	145	5	—	Seminativo	IV	0	19	30	13,51
Id.	145	6	—	Bosco misto	III	3	95	40	177,92
Id.	145	7	—	Pascolo	II	0	15	10	4,53
Id.	145	12	—	Id.	II	1	02	60	30,78
Id.	145	13	—	Pascolo arborato	II	0	59	30	20,75
Id.	145	14	—	Bosco misto	III	1	13	00	50,85
Capanne Lunghe	145	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	85	70	21,43
Murello	145	20	—	Seminativo	IV	0	17	70	12,39
Id.	145	21	—	Id.	IV	0	54	40	38,02
Id.	145	22	—	Id.	IV	1	59	70	111,79
Id.	145	30	—	Id.	IV	0	56	30	25,41
Id.	145	31	—	Pascolo arborato	II	1	20	30	42,10
Id.	145	32	—	Id.	II	0	71	90	25,17
Id.	145	33	—	Pascolo cespugliato	II	3	56	90	89,21
Il Lago	145	34	—	Bosco misto	III	0	21	70	0,76
Id.	145	35	—	Pascolo cespugliato	II	0	92	40	23,10
Id.	145	36	—	Bosco misto	III	2	52	60	113,67
Id.	145	38	—	Seminativo	IV	4	69	90	328,93
Poggio Pinzuto	145	40	—	Pascolo arborato	II	3	85	50	134,93
Il Lago	145	41	—	Seminativo	IV	0	60	00	42 —
Poggio Pinzuto	145	49	—	Bosco misto	III	5	68	20	255,69
Il Lago	145	51	—	Pascolo	II	0	94	10	28,23
Poggio Pinzuto	145	53	—	Bosco misto	III	0	04	10	1,85
Id.	145	54	—	Id.	III	0	11	10	5 —
Id.	145	55	—	Pascolo arborato	II	0	79	00	27,66
Id.	145	56	—	Pascolo cespugliato	II	1	45	00	36,25
Id.	145	57	—	Seminativo	IV	1	04	50	73,43
Id.	145	58	—	Pascolo cespugliato	II	0	00	50	0,13
Il Lago	155	1	—	Bosco misto	III	0	31	00	13,95
Id.	155	2	—	Pascolo arborato	II	1	04	50	36,58
Id.	145	37	—	Id.	II	0	12	60	4,41
Fonte Marchi	136	2	—	Pascolo cespugliato	II	0	80	40	20,10
Id.	136	3	—	Bosco misto	II	0	31	70	29,60
Id.	136	4	—	Seminativo	III	2	02	70	283,78
Id.	136	5	—	Id.	II	0	07	90	15,80
Id.	136	6	—	Pascolo arborato	II	0	30	50	10,68
Id.	133	8	—	Id.	II	3	12	70	4,44
Id.	136	9	—	Id.	II	0	05	70	1,99
Id.	136	10	—	Seminativo	III	3	94	70	552,58
Id.	136	11	—	Pascolo arborato	II	0	24	80	8,08
Id.	136	12	—	Id.	II	0	28	80	10,08
Id.	136	13	—	Bosco misto	II	12	29	00	799,44
Id.	136	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	50	80	12,70
Id.	136	15	—	Pascolo arborato	II	1	09	50	38,33
Id.	136	16	—	Bosco misto	II	0	17	00	11,05
Id.	136	17	—	Seminativo	III	1	25	90	176,26
Id.	136	18	—	Pascolo arborato	II	0	12	20	4,27
Id.	136	19	—	Bosco misto	II	0	10	10	6,57
Id.	136	20	—	Seminativo	IV	1	05	80	74,66
Id.	136	21	—	Pascolo arborato	II	0	13	90	4,87
Il Morello	138	1	—	Fabbricato rurale	—	0	14	10	—
Imbaccatoio	138	2	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	10	1,78
Id.	138	3	—	Seminativo	IV	1	85	40	129,78
Id.	138	4	—	Bosco ceduo	III	0	17	70	6,19
Id.	138	5	—	Pascolo arborato	II	0	10	50	3,68
Id.	138	6	—	Bosco misto	II	12	34	60	802,49
Fonte Marchi	138	7	—	Incolto produttivo	unica	0	27	70	0,53
Id.	138	8	—	Seminativo	IV	0	19	50	13,65
Id.	138	9	—	Fabbricato rurale	—	0	36	60	—
Id.	138	10	—	Incolto produttivo	unica	0	13	00	0,39
Id.	138	11	—	Seminativo	IV	0	48	80	34,16
Id.	138	12	—	Pascolo arborato	II	0	82	10	28,74

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 277 (N. C).

Fonte Marchi	138	13	—	Pascolo	II	2	23	70	68,91
Imboccatoio	138	14	—	Seminativo	IV	0	84	30	59,01
Id.	138	15	—	Pascolo arborato	II	0	16	80	5,88
Fonte Marchi	133	16	—	Bosco misto	II	1	07	90	70,14
Id.	138	17	—	Pascolo arborato	II	0	36	30	12,70
Id.	138	18	—	Incolto produttivo	unica	3	58	80	10,76
Id.	138	19	—	Id.	unica	1	52	60	4,53
Id.	138	20	—	Pascolo arborato	II	0	24	60	8,60
Id.	138	21	—	Bosco misto	III	2	99	80	134,91
Id.	133	22	—	Seminativo	IV	1	07	40	75,13
I Poggicli	138	23	—	Id.	IV	2	45	20	171,64
Id.	138	24	—	Bosco misto	II	9	85	70	640,70
Id.	138	25	—	Id.	III	0	62	80	23,23
Id.	138	26	—	Pascolo arborato	II	0	96	10	33,64
Id.	138	27	—	Id.	II	0	55	90	18,92
Id.	138	28	—	Seminativo	III	0	90	40	123,55
Id.	138	29	—	Pascolo cespugliato	II	0	79	50	19,88
Id.	138	30	—	Id.	II	1	74	40	43,60
Id.	138	31	—	Id.	II	2	34	90	53,72
II Morello	138	32	—	Bosco misto	III	5	16	50	232,43
Id.	138	33	—	Pascolo arborato	II	0	04	70	1,64
I Poggioli	133	34	—	Bosco misto	II	0	21	80	16,12
Id.	138	35	—	Id.	III	9	56	30	430,31
Fonte Marchi	138	36	—	Seminativo	IV	0	44	30	31,01
Id.	138	37	—	Pascolo arborato	II	0	41	00	14,35
Id.	138	38	—	Incolto produttivo	unica	0	83	20	2,50
II Morello	138	39	—	Seminativo	IV	1	02	70	71,89
Id.	138	40	—	Bosco ceduo	II	0	01	80	1,03
Id.	138	41	—	Id.	III	0	23	80	8,34
Id.	138	42	—	Seminativo	IV	2	20	00	151 —
Id.	138	43	—	Bosco misto	III	0	72	70	32,71
Id.	138	44	—	Pascolo	II	1	53	50	47,55
Id.	138	45	—	Bosco misto	III	2	02	80	91,23
Id.	138	46	—	Pascolo arborato	II	0	55	50	19,43
Id.	138	47	—	Seminativo	IV	3	22	10	274,47
Id.	138	48	—	Pascolo arborato	II	0	10	90	3,82
Id.	138	49	—	Id.	II	0	15	70	5,49
Id.	138	50	—	Seminativo	IV	0	71	70	50,19
Id.	138	51	—	Pascolo arborato	II	0	30	40	10,64
Id.	138	52	—	Incolto produttivo	unica	1	36	10	4,03
Pianaccino	145	1	—	Seminativo	III	1	38	00	194,04
Id.	145	2	—	Bosco misto	III	2	94	70	132,61
Id.	145	3	—	Pascolo arborato	II	1	02	00	35,70
Id.	145	4	—	Bosco misto	III	2	80	10	126,05
Capanne lunghe	145	8	—	Pascolo	II	0	22	60	6,78
Id.	145	9	—	Bosco ceduo	III	0	03	90	3,12
Id.	145	10	—	Seminativo	IV	3	63	00	234,10
Id.	145	11	—	Bosco misto	III	2	67	30	129,33
Id.	145	16	—	Bosco ceduo	III	0	20	10	7,03
Id.	145	17	—	Pascolo arborato	II	0	22	70	7,80
Id.	145	18	—	Fabbricato rurale	—	0	14	10	—
Id.	145	19	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	30	3,33
Id.	145	23	—	Seminativo	IV	3	12	50	218,75
Id.	145	24	—	Pascolo arborato	II	0	15	60	5,46
Id.	145	25	—	Pascolo	II	0	62	80	18,84
Id.	145	26	—	Bosco ceduo	II	0	16	80	10,08
Id.	145	27	—	Seminativo	IV	0	17	20	12,04
Scassati	145	28	—	Incolto produttivo	unica	0	38	20	1,15
Id.	145	29	—	Bosco misto	III	0	67	90	30,56
Id.	145	39	—	Seminativo	IV	2	09	40	145,58
II Lago	145	42	—	Fabbricato rurale con la corte n. 50	—	0	03	80	—
Id.	145	43	—	Seminativo	III	1	27	50	178,50
Id.	145	44	—	Bosco misto	II	0	23	00	14,95
Scassati	145	45	—	Id.	II	2	53	60	166,79
Id.	145	46	—	Pascolo cespugliato	II	0	75	20	18,80
Id.	145	47	—	Seminativo	IV	6	40	80	448,53
Id.	145	48	—	Bosco ceduo	II	0	13	10	7,86
II Lago	145	50	—	Corte unita al n. 42	—	0	21	60	—
Id.	145	52	—	Seminativo	IV	0	83	50	58,45

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	aro	centiare	
Capanne Lenche	145	59	—	Seminativo	IV	0	45	30	31,71
Id.	145	60	—	Id.	III	1	37	90	193,08
Id.	145	61	—	Id.	IV	0	97	50	68,25
Casa Nuova	146	1	—	Bosco misto	III	0	38	20	17,19
Id.	146	2	—	Seminativo	IV	1	37	90	96,53
Id.	146	3	—	Bosco misto	III	7	89	20	255,15
Marroneta	146	4	—	Id.	III	1	85	70	83,53
Id.	146	5	—	Castagneto da frutto	II	0	41	60	45,76
Peggioni	146	7	—	Seminativo	III	1	05	90	148,23
Id.	146	8	—	Castagneto da frutto	II	3	97	30	437,03
Id.	146	9	—	Incolto produttivo	unica	0	54	70	1,64
Id.	146	10	—	Bosco ceduo	III	3	81	90	133,67
Id.	146	11	—	Seminativo	IV	2	01	30	140,91
Marroneta	146	14	—	Castagneto da frutto	III	0	44	70	33,53
Id.	146	15	—	Id.	II	6	50	10	715,11
Peggioni	146	21	—	Id.	II	0	13	20	14,52
Pian del Prete	146	24	—	Seminativo	IV	0	43	90	30,73
Id.	146	25	—	Id.	IV	4	28	10	299,67
Casa Nuova	146	26	—	Pascolo	II	0	06	40	1,92
Id.	146	27	—	Seminativo	IV	0	53	70	37,59
Id.	146	28	—	Bosco misto	III	0	28	40	12,78
Id.	146	33	—	Castagneto da frutto	III	0	26	70	20,03
Id.	146	34	—	Fabbricato rurale	—	0	05	10	—
Id.	146	35	—	Id.	—	0	11	70	—
Id.	146	36	—	Seminativo	III	0	11	80	16,52
Id.	146	37	—	Id.	III	0	13	60	19,04
Piano del Prete	146	44	—	Castagneto da frutto	III	0	53	60	40,20
Totali						517	90	85	48.932,08

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Vivo d'Orcia », confina

Nord: con il torrente Vivo;

Est: con il torrente Vivo; con il limite sud delle particelle 92, 96, 2, 6, 79, 24, 83 e 65 (tutte del foglio 139), con il Torrente Ansedonia, con la strada vicinale della Casetta, con la strada comunale di Castiglione d'Orcia, con il limite nord-ovest della particella 38 (foglio 146), coincidente con una strada che porta al frantoio, con i torrenti della Sambuchetta e Vessoie, con la strada vicinale del Lago, con il limite ovest delle particelle 70 e 71 (foglio 146), con la strada che dall'Elmo porta alla strada vicinale del Morticino, con il limite nord della particella 2 (foglio 156), inclusa nell'accorpamento, con parte del limite nord della particella 21 (foglio 156), inclusa nell'accorpamento, con parte del limite ovest delle particelle 4 e 58 (foglio 156), incluse nell'accorpamento, con il torrente della Sambuchetta e con il limite di proprietà coincidente in parte con detto torrente;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con le strade vicinali dell'Elmicciolo e del Morticino;

Ovest: con il limite amministrativo della provincia di Grosseto.

L'indennità di espropriazione è di L. 16.984.811,80 (sedicimilioni novacentottantaquattromilaottocentoundici e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANTANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1952, n. 1857.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cervini Antonio fu Alessandro, in comune di Seggiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cervini Antonio fu Alessandro, per i territori ricadenti nel comune di Seggiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cervini Antonio fu Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Seggiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 87.87.30 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANTANI

Visti il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 217. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cervini Antonio fu Alessandro, in comune di Seggiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappe	subalterna	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 336 (N.C.).									
Pian dell'Alberelli	9	33	—	Pascolo cespugliato	I	1	39	10	62,53
Poggio La Lite	9	34	—	Bosco ceduo	II	3	87	30	174,29
Id.	9	52	—	Seminativo	III	2	04	00	173,40
Pian dell'Alborelli	9	53	—	Id.	III	0	17	70	15,04
Id.	9	54	—	Bosco ceduo	II	0	13	30	6,21
Id.	9	72	—	Pascolo cespugliato	II	1	37	29	21,95
Id.	9	73	—	Incolto sterile	—	0	32	40	—
Casetta Azzini	14	123	—	Uliveto	III	0	16	40	65,60
Lesina	14	271	—	Id.	II	0	18	00	130,50
Bandite	15	152	—	Id.	IV	0	67	00	100,89
Id.	15	153	—	Incolto produttivo	unica	0	07	70	0,23
Id.	15	199	—	Uliveto	II	0	69	40	503,15
Id.	15	200	—	Incolto produttivo	unica	0	23	39	0,70
Id.	15	233	—	Seminativo	II	0	20	20	28,28
Id.	15	259	—	Incolto produttivo	unica	0	11	50	0,36
Poggio Castagnole	16	48	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	40	1,02
Id.	16	49	—	Seminativo	III	0	32	10	27,29
Id.	16	50	—	Pascolo cespugliato	II	0	32	80	5,25
Id.	16	51	—	Pascolo	II	0	22	10	6,63
Id.	16	52	—	Pascolo cespugliato	II	0	32	60	5,12
Id.	16	53	—	Seminativo	III	1	00	80	85,68
Id.	16	54	—	Id.	III	0	19	30	16,40
Id.	16	55	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	40	2,30
Id.	16	60	—	Id.	II	1	51	70	24,27
Id.	16	61	—	Uliveto	II	1	01	50	735,83
Val di Corniolo	17	1	—	Seminativo	II	1	02	10	142,64
Id.	17	5	—	Bosco ceduo	II	0	09	00	4,05
Id.	17	6	—	Seminativo	IV	0	66	40	29,88
Poggio Castagnolo	17	7	—	Pascolo cespugliato	II	4	12	50	65,97
Val del Corniolo . . .	17	8	—	Seminativo arborato	III	2	78	70	250,83

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 336 (N. C.)

Val del Corniolo	17	12	—	Pascolo arborato . .	unica	1	87	50	131,25
Id.	17	15	—	Seminativo . .	III	0	98	30	83,56
Id.	17	16	—	Id. . .	III	0	96	30	81,86
Poggio Castagnolo	17	17	—	Seminativo arborato . .	III	0	50	50	45,45
Id.	17	18	—	Bosco ceduo . .	II	2	52	90	113,80
Id.	17	19	—	Seminativo . .	III	1	70	20	144,67
Id.	17	24	—	Pascolo arborato . .	unica	4	22	90	296,03
Id.	17	25	—	Bosco ceduo . .	I	9	75	00	823,75
Id.	17	26	—	Id. . .	II	1	80	40	81,18
Id.	17	29	—	Pascolo . .	I	0	79	00	35,55
Id.	17	30	—	Id. . .	II	0	11	50	3,45
Id.	17	31	—	Seminativo . .	III	0	14	50	12,32
Fonte Marchi	17	32	—	Pascolo cespugliato . .	I	1	33	50	60,03
Id.	17	33	—	Pascolo arborato . .	unica	2	13	60	149,52
Id.	17	34	—	Pascolo cespugliato . .	II	0	48	70	7,79
Poggio Castagnolo	17	37	—	Fabbr. rur. (aia unita al n. 44)	—	0	07	60	—
Id.	17	38	—	Pascolo arborato . .	unica	0	55	30	38,71
Id.	17	44	—	Fabbr. rur. con diritto al forno n. 41 e con l'aia n. 37	—	0	04	60	—
Id.	17	47	—	Seminativo . .	II	0	28	00	39,20
Id.	17	48	—	Id. . .	III	0	61	60	52,33
Fonte Marchi	17	51	—	Bosco ceduo . .	II	0	41	20	18,54
Id.	17	52	—	Seminativo . .	III	3	62	70	303,30
Id.	17	53	—	Pascolo arborato . .	unica	1	43	40	100,38
Id.	17	54	—	Seminativo . .	III	2	02	70	172,30
Poggio Castagnolo	17	55	—	Id. . .	I	0	10	90	29,43
Id.	17	60	—	Id. . .	III	0	50	90	43,26
Id.	17	61	—	Pascolo arborato . .	unica	0	50	10	35,07
Fonte Marchi	17	67	—	Pascolo cespugliato . .	II	0	19	60	3,14
Id.	17	68	—	Seminativo . .	III	3	23	80	279,48
Poggio Castagnolo	17	74	—	Pascolo cespugliato . .	II	0	31	20	4,99
Fonte Marchi	17	77	—	Pascolo . .	I	4	98	60	224,37
Id.	17	78	—	Seminativo . .	III	0	18	70	15,89
Poggio Castagnolo	17	81	—	Incolto sterile . .	—	1	61	90	—
Ortone	17	82	—	Pascolo cespugliato . .	II	0	74	50	11,92
Id.	17	83	—	Seminativo . .	III	0	72	80	61,58
Poggio Castagnolo	17	84	—	Incolto sterile . .	—	1	22	50	—
Fonte Marchi	17	87	—	Pascolo cespugliato . .	I	0	31	30	14,09
Id.	17	88	—	Seminativo . .	III	1	89	90	161,42
Id.	25	1	—	Pascolo cespugliato . .	I	0	17	40	7,83
Poggio Mercante.	25	3	—	Id. . .	II	2	69	90	43,18
Sambuchino	33	197	—	Bosco alto fusto . .	I	0	90	20	144,32
Id.	33	198	—	Id. . .	I	0	53	70	85,92
Torinaio . . .	42	1	—	Id. . .	I	3	05	50	488,80
Totali						87	57	30	66,65

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Casetta Niccolini », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale delle Bandite;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Vetra;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, sito in località « Fosso degli Alborelli », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso degli Alborelli;

Est: con il limite amministrativo della provincia di Siena;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Vivo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso degli Alborelli.

3° Accorpamento, sito in località « Bandite », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada vicinale delle Bandite;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Vetra;

Ovest: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento, sito in località « Poggio Castagnolo », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Vivo;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso di Fonte Marchi;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Tienia e con il torrente Vetra;

Ovest: con il limite di proprietà.

5° Accorpamento, sito in località « Sambuchino », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Sambuco;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Putrido;

Ovest: con il limite di proprietà.

Fanno parte inoltre dei terreni costituenti il presente elenco di esproprio, le particelle 123 e 271 del foglio 14, situate in località « Casa Azzini » e « Lesina ».

L'indennità di espropriazione è di L. 1.363.595,90 (unmilione trecentosessantatremilacinquecentonovantacinque e cent. 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1952, n. 1888.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cesarini Cesare di Francesco, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cesarini Cesare di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione in data 20 dicembre 1951, n. 2392, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Cesarini Cesare di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 18.50.04.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 214. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cesarini Cesare di Francesco, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 269 (V.C.).									
Punton del Taffone	XII	4	R (p)	Seminativo	—	2	14	49	849,37
Id.	XII	3	2A(p)	Id.	—	16	35	55	3.709,42
Totali . .						18	50	04	4.558,79

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2392, in data 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 18.50.04 e ad un reddito dominicale di L. 6148,55 (seimilacentotrentotto e cent. 55).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento in località « Punton del Taffone », distinto a vecchio catasto alla sezione XII, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 4/R e 3/2A, le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3/2A, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Guinza.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.733.901,35 (unmilionesettecentotrentatremilanovecentouno e centesimi 35), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1889.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cesarini Mariano di Francesco, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cesarini Mariano di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2428 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cesarini Mariano di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 13.66.77.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 125. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cesarini Mariano di Francesco, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lira
Partita catastale n. 268 (V.C.).									
Pontón del Taffone	XII	5	—	Bosco da frutto	—	0	47	00	22 —
Id.	XII	64(p)	—	Id.	—	7	63	20	686, 88
Id.	XII	3	2C	Seminativo	—	5	56	57	1, 262, 30
			(P)(p)						
Totali						13	66	77	1.971, 18

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2428, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 13.66.77 e ad un reddito dominicale di L. 5412,42 (cinquemilaquattrocentododici e cent. 42).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Ponton del Taffone », distinto a vecchio catasto alla sezione XII, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 64 e 3/2C, le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3/2C, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Guinza.

L'indennità di espropriazione è di L. 729.045.03 (settecentoventinovemilaquarantacinque e cent. 3), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1899.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Zondadari Ginevra, maritata Bonelli, Laura, Maria Pace, maritata Misciatelli, sorelle fu Angelo, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Chigi Zondadari Ginevra, maritata Bonelli, Laura e Maria Pace, maritata Misciatelli, sorelle fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Chigi Zondadari Ginevra, maritata Bonelli, Laura e Maria Pace, maritata Misciattelli, sorelle fu Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 79.76.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 207. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Chigi Zondadari Ginevra, maritata Bonelli, Laura, Maria Pace, maritata Misciattelli, sorelle fu Angelo, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 310 (N.C.).

Romitorio	3	12	—	Uliveto	III	1	23	90	297,36
Id.	3	13	—	Seminativo	III	1	06	70	149,38
Le Itri	29	50	—	Uliveto vigneto	II	0	81	80	343,56
Id.	29	53	—	Uliveto	II	0	18	40	69,92
Valdi-tenti	30	64	—	Pascolo	I	0	67	30	30,28
Id.	30	74	—	Id.	II	0	38	00	11,40
Id.	30	75	—	Seminativo	III	2	01	70	282,33
Casalino	30	79	—	Pascolo	I	6	04	60	272,07
Id.	30	80	—	Seminativo	III	0	83	50	116,90
Id.	30	83	—	Incolto produttivo	unica	4	98	40	14,96
Id.	30	84	—	Seminativo arborato	III	0	82	60	198,24
Id.	30	85	—	Seminativo	III	6	92	20	969,08
Id.	30	87	—	Id.	III	1	38	80	194,32
Id.	30	88	—	Id.	IV	0	69	20	48,44
Id.	31	12	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	90	5,22
Id.	31	13	—	Seminativo	III	13	34	70	1.868,58
Id.	31	14	—	Seminativo arborato	II	1	26	10	378,30
Id.	31	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	52	90	13,22
Id.	31	36	—	Seminativo	II	1	73	30	346,60
Id.	31	11	—	Id.	III	8	07	20	1.130,08
Id.	31	37	—	Pascolo	I	0	38	00	17,10
Id.	31	33	—	Fabbricato rurale	—	0	44	90	—
Id.	30	76	—	Pascolo cespugliato	II	0	58	00	14,50
Id.	30	77	—	Seminativo	III	0	63	10	83,34
Id.	30	78	—	Seminativo arborato	III	1	06	40	255,36
Id.	30	86	—	Pascolo	II	0	77	80	23,34
Id.	31	16	—	Fabbricato rurale	—	0	50	10	—
Id.	31	17	—	Incolto sterile	—	0	08	16	—
Id.	31	18	—	Seminativo	III	3	17	00	443,80
Id.	31	19	—	Pascolo	II	0	24	90	7,47

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 310 (N. C.)									
Casalino	31	20	—	Incolto sterile	—	0	51	30	—
Id.	31	22	—	Seminativo	III	0	74	90	104,86
Id.	31	23	—	Incolto sterile	—	1	78	40	—
Id.	31	24	—	Seminativo	III	7	94	30	1.112,02
Id.	31	25	—	Pascolo	II	5	37	60	161,28
Id.	31	26	—	Seminativo	III	0	95	70	133,98
Id.	31	27	—	Pascolo	II	0	21	50	6,45
Lancibaldo	33	7	—	Seminativo	III	1	12	70	157,78
Totali						79	76	90	9.266,57

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località « Il Casalino », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada nazionale Cassia n. 2;

Est: con il limite di proprietà, con il fosso dei Rimugini, con il limite di proprietà ed ancora con il fosso dei Rimugini;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, con il fosso dei Rimugini ed ancora con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, in località « Romitorio », confinante:

Nord, est, sud ed ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, in località « Le Liti », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale delle Liti;

Est, sud ed ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.890.123,80 (tremilionioottocentonovantamila centoventitre e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1891.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Zondadari Ginevra, maritata Bonelli, Laura e Maria Pace, maritata Misciatelli, sorelle fu Angelo, in comune di Montieri (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Chigi Zondadari Ginevra, maritata Bonelli, Laura e Maria Pace maritata Misciatelli, sorelle fu Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Chigi Zondadari Ginevra, maritata Bonelli, Laura e Maria Pace maritata Misciatelli, sorelle fu Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 7.48.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EJNAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 206. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Chigi Zondadari Ginevra, maritata Bonelli, Laura e Maria Pace, maritata Misciatelli, sorelle fu Angelo, in comune di Montieri (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
									Lire
Valle Buia	78	123	—	Castagneto	III	1	11	20	100,08
Cafaggiolo	79	137	—	Id.	IV	0	56	20	22,48
Vetrice	79	153	—	Id.	IV	0	01	30	0,52
Lungo Merse	83	68	—	Id.	III	2	40	30	216,27
Id.	83	71	—	Seminativo	II	0	11	00	23,10
Id.	83	72	—	Pascolo arborato	unica	0	18	40	10,12
Sottoborgo	84	119	—	Seminativo	II	0	04	20	8,82
Le Colline	85	206	—	Id.	III	0	25	60	32 —
Id.	85	207	—	Bosco ceduo	II	0	90	60	108,72
Dani	90	60	—	Seminativo	III	0	16	80	21 —
Cafaggiolo	79	82	—	Id.	III	1	44	60	180,74
Id.	79	83	—	Bosco ceduo	IV	0	28	40	18,46
Totali . .						7	48	60	742,31

Partita catastale n. 2203 (N.C.).

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio è costituito dalle seguenti particelle:

- Particella n. 123 (foglio 78), posta a nord della strada vicinale di Valle Buia;
- Particelle nn. 68, 72, 71 (foglio 83), poste a cavallo della strada provinciale Massetana;
- Particella n. 119 (foglio 84), in località Sottoborgo;
- Particelle nn. 137, 153, 82 e 83 (foglio 79), poste a nord della strada vicinale di Cusa;
- Particelle nn. 206, 207 (foglio 85), poste a nord della strada vicinale delle colline;
- Particella n. 60 (foglio 90), posta a ovest della strada vicinale del Pozzino.

L'indennità di espropriazione è di L. 319.441,10 (trecentodiciannovemilaquattrocentoquarantuno e cent. 10), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 ottobre 1952, n. 1892.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Elda fu Francesco, maritata Piccolomini, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Elda fu Francesco, maritata Piccolomini, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Uditi i pareri, in data 5 ottobre 1951 e 6 settembre 1952, espressi dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Ciacci Elda fu Francesco, maritata Piccolomini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 443.672 pari ad ettari 15.11.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 160. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ciacci Elda fu Francesco, maritata Piccolomini, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE
						Liro

Partita catastale n. 13440 (V.C.).

E	3	3	Lavorativo nudo	52.620	266,68
F	10	10	Id.	20.828	105,96
F	11	11	Id.	16.856	11,88
F	12	12	Lavorativo nudo	197.896	1.189,72
F	13	13	Pastura	89.336	52,64
F	14	14	Bosco	66.136	103,84
Totali . .				443.672	1.740,72
Pari ad Ha. 15.11.23.					

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Piani dell'Orcia », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Orcia;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Orcia.

2° Accorpamento, sito in località « Piani dell'Orcia », confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la via Dogana;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà

L'indennità di espropriazione è di L. 921.011,30 (novecentoventunomilaundici e cent. 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1893.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Vittoria fu Gaspero, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Vittoria fu Gaspero, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Cosiderato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo comma di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 94, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Ciacci Vittoria fu Gaspero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 8.207.297 pari ad ettari 279.55.61 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predette, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 201. — PALLA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ciacci Vittoria fu Gaspero, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscana e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	Area m. q.
Partita catastale n. 16598 (V.C.).						
	G	85 (p)	—	Lavorativo nudo	—	212941 681,62
	G	86 (p)	—	Id.	—	285051 917,08
	G	87	—	Id.	—	648040 1.550,48
	G	88	—	Id.	—	459650 2.133,69
	H	533	—	Pastura	—	474352 581,86
	H	1337	—	Id.	—	258843 535,60
	H	594	—	Id.	—	648844 1.342,84
	G	59	—	Id.	—	177694 384,83
	G	53	—	Id.	—	229988 553,40
	G	57	—	Id.	—	97512 211,40
	G	56	—	Id.	—	57620 124,80
	G	55	—	Id.	—	251192 544,48
	G	128	—	Id.	—	22659 55,28
	G	124	—	Lavorativo nudo	—	78279 284,60
	G	64	—	Pastura	—	38273 235,60
	G	68 (p)	—	Id.	—	348183 1.097,52
	G	65	—	Id.	—	225388 652,06
	G	66	—	Id.	—	522644 1.738,66
	G	67	—	Id.	—	323020 924,63
	G	69	—	Id.	—	80316 203,64
	G	60	—	Id.	—	16994 43,52
	G	61	—	Id.	—	1743 3,64
	G	62	—	Id.	—	2558 7,76
	G	63	—	Id.	—	541 0,94
	G	93 (p)	—	Rosco	—	34452 78,23
	G	70 (p)	—	Pastura	—	15535 43,40
	G	71	—	Id.	89154 154190 269,12	
	G	72	—	Id.	29782 — —	
	G	73	—	Id.	35234 — —	
	G	74	—	Id.	— 221920 489,80	
	G	89	—	Id.	— 13454 37,12	
	G	90	—	Id.	— 1638 3,88	
	G	76 (p)	—	Lavorativo nudo	— 256800 1.154,28	
	G	77 (p)	—	Id.	— 475893 2.323,76	
	G	78	—	Pastura	— 22794 54,48	
	G	79	—	Id.	— 10400 24,24	
	G	80	—	Id.	— 27564 66,24	
	G	81	—	Lavorativo nudo	271278 270132 888,56	
	G	82	—	Id.	4251 — —	
	G	83	—	Id.	— 286008 1.519,68	
	G	40	—	Pastura	— 268464 624,08	
	G	41	—	Id.	— 109731 217,44	
	G	42 (p)	—	Lavorativo nudo	— 17263 119,52	
	G	84 (p)	—	Id.	— 135315 225,84	
Totali . .					— 8.997.237	23.930,50
Pari ad Ha. 279.55.61.						

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, distinto a vecchio catasto alle sezioni G e H, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la via di Sbiada;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 42 (sezione G), la cui parte est rimane alla ditta, con un breve tratto del botro di Poggio Moretto e di Cavallin Lungo, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 77 e 76 (sezione G), le cui parti est rimangono alla ditta, con un tratto del botro degli Scopatelli, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 70 e 68 (sezione G), le cui parti nord rimangono alla ditta, con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la via da Marsiliana a Manciano;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Sgrillino;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro Sgrillozzo e con il botro del Confine, con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulla particella 93 (sezione G), la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limite est della particella suddetta, con il

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiari	
									Lire

Segue Partita catastale n. 341 (N. C.)

Mancio	127	17	—	Bosco ceduo	III	0	36	30	12,34
Id.	127	18	—	Seminativo	III	1	52	70	203,15
Id.	127	19	—	Id.	I	0	03	60	10,44
Id.	127	20	—	Seminativo arborato	II	0	76	60	114,90
Id.	127	21	—	Seminativo	III	2	62	90	354,92
Id.	127	22	—	Id.	II	1	09	40	240,68
Id.	127	23	—	Bosco ceduo	III	0	13	40	4,55
Id.	127	24	—	Seminativo arborato	III	0	65	90	62,60
Id.	127	25	—	Bosco ceduo	III	0	09	50	3,23
Id.	127	26	—	Seminativo arborato	II	0	62	60	93,90
Id.	127	27	—	Bosco ceduo	III	0	13	20	4,49
Id.	127	28	—	Seminativo arborato	II	2	54	60	281,90
Id.	127	30	—	Pascolo arborato	unica	0	49	70	31,79
Id.	127	31	—	Seminativo arborato	III	2	49	10	236,65
Id.	127	32	—	Bosco ceduo	III	1	35	10	45,93
Id.	127	33	—	Seminativo arborato	II	3	82	60	573,90
Id.	127	34	—	Bosco ceduo	III	0	10	60	3,60
Poggio Barone	137	8	—	Seminativo	III	0	61	20	82,62
Id.	137	9(p)	—	Seminativo arborato	III	4	91	92	467,33
Id.	137	10	—	Bosco ceduo	III	0	23	10	7,85
Id.	137	11	—	Seminativo arborato	II	1	78	00	267, —
Id.	137	12	—	Bosco ceduo	III	0	57	10	19,41
Id.	137	13	—	Id.	II	0	48	10	33,48
Id.	137	14	—	Id.	II	0	18	60	14,88
Id.	137	15	—	Id.	III	1	33	90	62,53
Id.	137	16	—	Seminativo arborato	II	1	22	20	183,30
Id.	137	17	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	30	8,68
Id.	137	18	—	Seminativo arborato	II	3	72	60	558,90
Id.	137	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	10	8,60
Id.	137	20	—	Seminativo	II	0	03	60	7,92
Id.	137	21	—	Seminativo arborato	II	1	46	80	220,20
Id.	137	22	—	Id.	III	3	82	80	353,66
Id.	137	23	—	Id.	II	2	74	50	411,75
Id.	137	24	—	Id.	II	2	13	40	320,10
Id.	137	25	—	Bosco ceduo	III	5	00	20	170,07
Id.	137	26	—	Fabbricato rurale	—	0	26	40	—
Id.	137	27	—	Seminativo	II	0	08	30	18,26
Id.	137	28	—	Seminativo arborato	II	5	79	60	869,40
Id.	137	29	—	Bosco ceduo	III	2	77	80	94,45
Id.	137	30	—	Seminativo arborato	III	2	24	20	212,99
Id.	137	31	—	Bosco ceduo	III	2	98	90	101,63
Id.	137	32	—	Seminativo arborato	III	0	85	30	81,04
Id.	137	33	—	Bosco ceduo	II	10	76	30	861,04
Id.	137	34	—	Id.	III	1	12	60	38,62
Id.	137	35	—	Seminativo arborato	III	1	67	60	159,22
Id.	137	36	—	Bosco ceduo	III	0	71	40	24,28
Id.	137	37	—	Seminativo arborato	II	6	86	70	1.030,05
Mancio	137	38	—	Bosco ceduo	III	5	72	00	194,48
Poggio di Mancio	138	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	50	2,47
Id.	138	2	—	Seminativo arborato	II	7	52	40	1.128,60
Id.	138	3	—	Bosco ceduo	III	0	05	00	1,70
Id.	138	4	—	Seminativo	II	1	10	50	243,10
Id.	138	23	—	Seminativo arborato	II	5	25	50	788,25
Id.	138	24	—	Bosco ceduo	III	0	38	10	12,95
Id.	138	25	—	Pascolo cespugliato	I	11	94	50	537,53
Id.	138	27	—	Seminativo arborato	III	3	17	60	331,72
Crocina	150	1	—	Bosco ceduo	III	1	69	50	57,63
Id.	150	2	—	Seminativo	III	0	93	00	125,55
Id.	150	3	—	Seminativo arborato	II	0	58	40	87,60
Id.	150	4	—	Pascolo cespugliato	I	0	82	10	33,95
Id.	150	5	—	Seminativo arborato	II	4	87	40	731,10
Id.	150	6	—	Id.	II	3	04	80	457,20
Id.	150	7	—	Seminativo	III	5	45	30	736,15
Id.	150	8	—	Bosco ceduo	III	0	21	40	7,28
Id.	150	9	—	Id.	III	0	61	30	20,84
Id.	150	10	—	Seminativo	III	1	33	80	180,63
Id.	150	11	—	Id.	III	3	87	90	523,67
Id.	150	12	—	Bosco ceduo	II	0	81	80	65,44
Id.	150	13	—	Seminativo	III	1	44	60	195,21
Id.	150	14	—	Id.	IV	1	47	50	110,62
Id.	150	15	—	Id.	II	0	12	00	26,40

botro della Bufolareccia, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 85, 86, 84 (sezione G), le cui parti ovest rimangono alla ditta, con un breve tratto del botro degli Scopetelli, con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Cavallin Lungo.

L'indennità di espropriazione è di L. 12.432.159,40 (dodicimilioniquattrocentotrentadue milacentocinquanta-nove e cent. 40), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1894.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cinciari Francesco fu Alessandro e del defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Roccalbegna, (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 13 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cinciari Francesco fu Alessandro e del defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi o aventi causa, per i terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cinciari Francesco fu Alessandro e del defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi o aventi causa, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 509,24,92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 202. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cinciari Francesco fu Alessandro e del defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Roccalbegna, (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire
Partita catastale n. 941 (N.C.).									
Bandita	86	112	—	Bosco ceduo	II	1	17	60	94,08
Raccioni	127	10	—	Pascolo cespugliato	II	0	93	60	21,53
Mancio	127	11	—	Seminativo	III	1	69	80	229,23
Id.	127	12	—	Id.	III	1	76	30	238 —
Id.	127	13	—	Id.	III	3	72	20	502,47
Id.	127	16	—	Bosco ceduo	III	2	79	40	95 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	abatteri	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	aro	centiare	

Segue Partita catastale n. 941 (N. C.)

Crocina . . .	150	16	—	Seminativo	III	0	99	50	134,32
Id.	150	17	—	Fabb. rur. aia unita al n. 18	—	0	20	90	—
Id.	150	18	—	Fabb. rur. con l'aia al n. 17	—	0	38	60	—
Id.	150	19	—	Seminativo	II	0	05	40	11,88
Id.	150	22	—	Bosco ceduo	III	6	14	40	208,89
La Crocina	150	23	—	Seminativo arborato	II	1	65	10	247,65
Id.	150	24	—	Bosco ceduo	II	0	49	60	39,68
Id.	150	25	—	Seminativo	III	1	99	30	260,05
Id.	150	26	—	Id.	III	1	47	90	199,67
Id.	150	27	—	Id.	III	0	46	20	62,37
Id.	150	28	—	Bosco ceduo	II	2	34	40	187,52
Id.	150	29	—	Uliveto	II	2	43	90	1.585,35
Id.	150	30	—	Seminativo	II	2	04	70	450,34
Id.	150	40	—	Bosco ceduo	II	5	55	80	444,64
Taruchino	150	41	—	Id.	II	1	09	80	87,84
Id.	150	42	—	Seminativo	II	2	01	90	444,18
Id.	150	43	—	Seminativo arborato	II	4	11	80	617,70
Id.	150	44	—	Id.	II	1	07	90	161,85
Id.	150	45	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	70	2,12
Id.	150	46	—	Seminativo arborato	III	1	84	10	174,89
Id.	150	47	—	Bosco ceduo	II	0	38	00	30,40
Crocina	150	50	—	Id.	II	2	54	20	203,36
Taruchino	151	21	—	Seminativo arborato	II	5	23	20	781,80
La Manzina	151	22	—	Pascolo cespugliato	I	0	43	10	19,39
Id.	160	3	—	Bosco ceduo	III	1	45	90	49,61
Taruchino	160	4	—	Seminativo arborato	III	3	49	80	332,31
Id.	160	5	—	Seminativo	II	2	15	10	473,22
Id.	160	6	—	Seminativo arborato	II	6	45	70	668,55
Il Pozzicone	160	7	—	Seminativo	III	2	70	00	314,50
Taruchino	160	8	—	Seminativo arborato	II	5	76	90	865,35
Id.	160	9	—	Id.	III	4	26	20	464,89
Id.	160	10	—	Fabbricato rurale	—	0	10	70	—
Id.	160	11	—	Fabbricato rurale con l'aia n. 12	—	0	10	40	—
Id.	160	12	—	Fabbricato rurale aia unita al n. 11	—	0	27	00	—
Id.	160	13	—	Uliveto	II	0	81	30	528,45
Id.	160	14	—	Seminativo	II	0	79	90	175,78
Id.	160	15	—	Bosco ceduo	III	3	93	90	139,93
Id.	160	16	—	Pascolo cespugliato	I	1	57	80	71,01
Id.	160	17	—	Seminativo	II	5	33	60	1.184,92
Id.	160	18	—	Id.	III	3	05	40	412,29
Id.	160	19	—	Id.	III	0	29	00	39,15
Id.	160	20	—	Id.	II	1	88	50	414,70
Id.	160	21	—	Seminativo arborato	III	2	85	30	271,03
Id.	160	22	—	Bosco ceduo	III	5	01	60	170,54
Id.	160	23	—	Uliveto	II	3	77	30	2.452,45
Poggio La Romita	160	24	—	Pascolo arborato	unica	3	35	90	235,13
Id.	160	25	—	Seminativo	II	10	05	60	2.212,32
Id.	160	26	—	Id.	III	3	57	60	482,76
Id.	160	27	—	Id.	III	1	38	00	186,30
Id.	160	32	—	Id.	II	0	15	00	29, —
Taruchino	160	33	—	Id.	II	8	61	50	1.895,30
Poggio La Romita	161	17	—	Seminativo arborato	II	8	80	90	1.321,35
Vignaccia	161	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	18	30	8,23
Id.	161	25	—	Bosco ceduo	II	4	23	30	333,64
Id.	161	26	—	Seminativo arborato	III	0	80	80	75,76
Id.	161	27	—	Bosco ceduo	II	0	14	00	11,20
Id.	161	28	—	Fabbricato rurale	—	0	14	60	—
Id.	161	29	—	Bosco ceduo	II	1	26	90	101,52
Id.	161	30	—	Seminativo arborato	II	6	56	10	984,15
Id.	161	32	—	Id.	I	1	15	40	369,23
Id.	161	34	—	Fabbricato rurale	—	0	23	50	—
Id.	161	35	—	Seminativo arborato	II	0	60	50	90,75
Id.	169	1	—	Bosco ceduo	II	5	84	90	467,92
Id.	169	2	—	Seminativo arborato	II	5	44	80	817,20
Id.	169	3	—	Bosco ceduo	II	0	18	30	14,64
Id.	169	6	—	Pascolo arborato	unica	0	84	10	58,87
Id.	169	7	—	Seminativo	III	1	87	00	252,45
Poggio la Romita	160	28	—	Pascolo cespugliato	I	0	62	90	28,31
Id.	160	29	—	Seminativo	II	0	60	40	132,88
Id.	160	39	—	Id.	II	17	06	70	3.754,74

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Liro

Segue Partita catastale n. 941 (N. C.)

Poggio la Romita	160	31	—	Seminativo	II	4	34	80	956,53
Bolseto	163	1	—	Id.	II	7	39	80	1.627,53
Id.	168	2	—	Id.	II	1	86	20	409,84
Marrucheto	168	3	—	Id.	II	3	58	80	789,36
Id.	168	4	—	Id.	II	0	18	20	40,04
Id.	168	5	—	Id.	II	0	04	60	10,12
Id.	168	6	—	Id.	II	0	88	80	195,33
Id.	168	7	—	Fabbricato rurale	—	1	19	90	—
Bolseto	168	9	—	Pascolo cespugliato	I	0	40	00	18
Id.	168	10	—	Seminativo	II	11	46	20	2.521,64
Id.	168	11	—	Id.	II	1	81	50	399,30
Id.	168	12	—	Fabbricato rurale	—	0	40	10	—
Id.	168	13	—	Seminativo	II	6	39	50	1.403,50
Id.	168	14	—	Id.	II	1	19	10	262,02
Marrucheto	168	15	—	Id.	II	2	81	00	618,20
Id.	168	16	—	Id.	II	9	29	50	2.044,90
Id.	168	17	—	Id.	II	7	05	60	1.552,32
Id.	168	18	—	Pascolo cespugliato	I	5	01	40	225,63
Vignaccia	169	4	—	Bosco ceduo	II	0	09	60	7,68
Id.	169	5	—	Id.	III	1	01	40	34,48
Vignacce	169	8	—	Seminativo arborato	II	3	64	30	516,45
Id.	169	9	—	Bosco ceduo	II	0	34	60	27,63
Marrucheto	169	10	—	Pascolo arborato	unica	0	61	20	42,84
Vignaccia	169	14	—	Seminativo	II	5	02	30	1.105,03
Id.	169	15	—	Seminativo arborato	II	6	75	60	1.013,40
Marrucheto	169	16	—	Seminativo	III	0	73	70	99,49
Id.	169	17	—	Id.	II	8	99	60	1.979,12
Id.	169	18	—	Fabbricato rurale	—	0	01	30	—
Id.	169	19	—	Seminativo	II	6	72	30	1.479,06
Id.	169	20	—	Seminativo arborato	II	8	25	90	1.238,85
Montecchio di Sotto	169	21	—	Id.	II	11	00	20	1.650,30
Marrucheto	169	22	—	Seminativo	II	8	70	50	1.915,10
Id.	169	23	—	Id.	II	2	29	30	504,46
Montecchio di Sotto	169	24	—	Id.	II	1	46	60	322,52
Id.	169	25	—	Bosco ceduo	I	0	56	60	70,75
Id.	169	26	—	Seminativo arborato	II	10	34	10	1.551,15
Marrucheto	169	27	—	Seminativo	IV	2	30	60	172,95
Id.	169	28	—	Id.	III	2	40	90	325,22
Montecchio di Sotto	169	29	—	Seminativo arborato	II	8	40	60	1.250,90
Id.	169	30	—	Fabbricato rurale	—	0	83	90	—
Id.	169	31	—	Seminativo	II	0	43	80	96,36
Id.	169	32	—	Seminativo arborato	II	6	99	10	1.048,65
Vignaccia	169	33	—	Seminativo	II	0	08	00	17,60
Montecchio di Sotto	169	34	—	Fabbricato rurale	—	0	03	20	—
Id.	169	35	—	Id.	—	0	01	90	—
Totali						509	24	92	75.984,50

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta di Roccalbegna », confina:

Nord: con il limite meridionale della particella 3 (foglio 137), con parte del limite sud della particella 1 (foglio 137), con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 137), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, ancora con parte del limite sud della particella 1 (foglio 137), con il limite sud-ovest della particella 7 (foglio 137), con la strada vicinale della Crocina, con il limite sud delle particelle 4 e 5 (foglio 127), con parte del limite ovest della particella 15 (foglio 127);

Est: con parte del limite nord della particella 29 (foglio 127), con il limite ovest della particella 37 (foglio 127), con parte del limite ovest della particella 29 (foglio 127), con il limite ovest della particella 35 (foglio 127), con parte del limite nord ed ovest della particella 5 (foglio 138), con il fosso di Nancino, con il limite ovest della particella 28 (foglio 128), con il fosso dei Lelleri, con parte del limite nord-est della particella 2 (foglio 151), con la strada vicinale della Crocina, con la strada vicinale di Montecchio e quindi con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso Butria;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Asinarco.

Si espropria inoltre la particella 112 (foglio 86), il cui limite est coincide con il fiume Albegna.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.904.661,40 (seimilioninovecentoquattromilaseicentosessantuno e centesimi 40), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1895.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cinciari Francesco fu Alessandro e del defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cinciari Francesco fu Alessandro e del defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi o aventi causa, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Cinciari Francesco fu Alessandro e del defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi o aventi causa, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 51.27.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANTANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 203. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cinciari Francesco fu Alessandro e del defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			RENDITO DOMINICALE Liro
						ettari	are	centiare	
Mignone	XIII	18	Rif.	Seminativo	—	14	70	50	4.764,42
Id.	XIII	19	Rif.	Prato	—	4	72	70	1.956,96
Id.	XIII	19	2	Id.	—	0	94	20	244,15
Id.	XIII	101	R	Seminativo	—	8	05	20	2.608,85
Id.	XIII	13	1	Id.	—	11	86	30	3.843,58
Id.	XIII	13	2	Id.	—	10	98	50	3.559,10
Totali . . .						51	27	40	16.977,06

Partita catastale n. 1671 (V.C.).

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Mignone », è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà;

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Mignone;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Pisa.

2° Accorpamento, confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà;

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Pisa;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Mignone;

Sud-ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, confinante:

Nord ed est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Mignone;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.254.599,32 (seimilioniduecentocinquantaquattromilacinquecentonovantanove e cent. 32), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 741.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1896.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cinciari Gigliola di Francesco, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cinciari Gigliola di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2388 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Cinciari Gigliola di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 58.40.11.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 9. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cinciari Gigliola di Francesco, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ottari	aro	centiare	Liro
Partita catastale n. 1872 (V.C.).									
Pian d'Organo	XXV	109	—	Pascolo	—	0	04	50	1,44
Id.	XXV	101	—	Id.	—	0	03	20	1,04
Id.	XXV	102	1 (p)	Seminativo	—	7	78	70	1.541,81
Id.	XXV	102	2 (p)	Id.	—	3	60	78	714,33
Id.	XXV	104	3	Id.	—	15	47	30	3.063,64
Id.	XXV	104	4	Id.	—	8	49	00	1.681,02
Id.	XXV	105	—	Pascolo	—	0	25	00	24,30
Id.	XXV	106	—	Id.	—	0	16	50	16,62
Id.	XXV	107	—	Seminativo	—	14	83	00	2.936,34
Id.	XXV	131	2 B	Id.	—	0	84	50	167,29
Id.	XXV	104	1(p) (q)	Id.	—	6	87	63	1.361,50
Totali						58	40	11	11.508,73

Il reddito dominicale complessivo di cui all'elenco corrisponde al reddito dominicale di L. 13.865,55 (tredicimilaottocentosessantacinque e cent. 55), derivante dal calcolo in base a delibera n. 2382, in data 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian d'Organo », distinto al vecchio catasto alla sezione XXV, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente, in gran parte, con la strada Mole del Mignone;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada che mette a Monteromano;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con un affluente del fosso della Vite,

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 104/1, la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite est della particella 104/1, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 102/1 e 102/2, le cui parti ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.545.223,18 (quattromilioncinquecentoquarantacinquemiladuecentoventitre e cent. 18), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1897.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Comini Alessandro di Clemente, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Comini Alessandro di Clemente, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951,

n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Comini Alessandro di Clemente, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 102.14.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta,

munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 162. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comini Alessandro di Clemente, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO FONDAZIONALE
						ettari	are	centiari	Lire
Partita catastale n. 763 (N.C.).									
Banditella	8	14	—	Seminativo	II	23	85	60	8.111,04
Piana del Prete	9	23	—	Id.	III	6	61	40	1.653,50
Id.	9	24	—	Id.	III	3	27	60	819,00
Id.	9	25	—	Id.	III	3	98	50	996,25
Id.	9	32(p)	—	Id.	II	8	94	99	3.042,98
Totali . .						46	68	09	14.622,77

L'indennità di espropriazione è di L. 4.950.659,20 (quattromilioninovecentocinquantamilaseicentocinquanta-nove e cent. 20), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO FONDAZIONALE
						ettari	are	centiari	Lire
Partita catastale n. 219 (N.C.).									
Civitella	13	36	—	Seminativo	IV	4	59	10	780,47
Id.	13	37	—	Id.	IV	12	63	10	2.045,27
Id.	13	38	—	Id.	IV	12	97	60	2.205,92
Id.	13	22(p)	—	Id.	IV	16	17	67	2.750,03
Id.	13	23	—	Pascolo cespugliato	I	9	69	40	999,40
Totali						55	46	87	8.751,09

L'indennità di espropriazione è di L. 3.131.004,40 (tre milioni centotrentunomilaquattro e cent. 40), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località Banditella, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale della Dogana;

Sud-est: con il collettore allacciante;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada statale Aurelia.

2° Accorpamento, sito in località Piana del Prete, confinante:

Nord e nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale della Dogana;

Est: con il fosso della Grancina, con il limite ovest della particella 31 (foglio 9), con la linea del frazionamento operato sulla particella 32 (foglio 9), la cui parte sud-est rimane alla ditta;

Ovest: con la strada vicinale di Fonte Nuova.

3° Accorpamento, sito in località Civitella, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 13), la cui parte nord rimane alla ditta, con parte della suddetta particella, con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Talamone-Magliano;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per breve tratto con il fosso delle Giuncaiole, con il limite sud delle particelle 32, 33, 34 (foglio 13), con parte del limite sud della particella 21 (foglio 13) e con il limite est della suddetta particella.

SINTEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Redd. dom. Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 763 (N.C.)	46,68.09	14.622,77	4.950.659,20
Partita catastale n. 219 (N.C.)	55,46.87	8.751,09	3.131.004,40
In complesso . . .	102,14.96	23.373,86	8.081.663,60

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1898.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Conti Giuseppe e Gino di Emilio, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Conti Giuseppe e Gino di Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Conti Giuseppe e Gino di Emilio, relativo

ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 984.197 pari ad ettari 33.52.35 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 189. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Conti Giuseppe e Gino di Emilio, in comune di Manciano, (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadro	REDDITO DOMINICALE
						Lire
Partita catastale n. 16694 (V.C.).						
	V	55 (p)	43	Pastura con cerri . . .	970.589	2.604,03
	V	56	44	Id. . .	4.800	11,00
	V	57 (p)	44	Id. . .	8.808	20,20
Totali . .					984.197	2.635,23
Pari ad Ha. 33.52.35.						

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, tutto ricadente nella sezione V, confina:

Nord: con parte del limite sud della particella 319 (sezione V);

Sud-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 55 (sezione V), la cui parte nord-ovest rimane alla ditta;

Ovest-nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botto del Tafone.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.370.319,60 (unmilione trecentosettantamila trecentodiciannove e centesimi 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1899.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Crisolini Anna Francesca e Laura Bona, sorelle fu Andrea, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Crisolini Anna Francesca e Laura Bona, sorelle fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Crisolini Anna Francesca e Laura Bona, sorelle fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 108.25.14, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 190. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Crisolini Anna Francesca e Laura Bona, sorelle fu Andrea, in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 523 (N.C.).									
Serracchiaie	36	25	—	Pascolo cespugliato	III	0	71	00	9,94
Poggio Nebbiole	36	38	—	Seminativo arborato	IV	10	19	00	1.129,90
Serracchiaie	36	39	—	Pascolo cespugliato	III	29	67	70	415,48
Poggio Nebbiaie	36	42	—	Bosco ceduo	IV	3	44	60	166,83
Id.	36	43	—	Seminativo	V	3	52	20	299,37
Id.	36	44(p)	—	Seminativo arborato	IV	9	73	50	1.070,85
Id.	36	41	—	Pascolo cespugliato	III	0	09	80	1,37
Spinaio	36	16(p)	—	Id.	II	5	13	19	215,53
Id.	36	17	—	Id.	III	22	65	30	317,14
Id.	36	18	—	Id.	II	1	91	30	80,35
Serracchiaie	36	22	—	Id.	III	8	37	20	117,21
Poggio Nebbiole	36	37(p)	—	Seminativo	V	12	80	35	1.083,30
Totali						108	25	14	4.843,27

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Poggio Nebbiole », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 36), la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il limite ovest delle particelle 19 e 23 (foglio 36), con il fosso delle Serracchiaie, con parte del limite ovest della particella 37 (foglio 36), con la linea del frazionamento operato sulla particella 37 (foglio 36), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite ovest e sud della particella 37 (foglio 36), con la linea del frazionamento operato sulla particella 44 (foglio 36), la cui parte est rimane alla ditta, con il limite ovest della particella 45 (foglio 36);

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Tommaso e con il fosso del Vado alle Pulci;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Patrignone.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.973.793 (unmilionenovecentosettantatremilasettecentonovantotto), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 ottobre 1952, n. 1990.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Antoni Augusto fu Leopoldo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Antoni Augusto fu Leopoldo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Antoni Augusto fu Leopoldo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 522.14 pari ad ettari 52.21.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 187. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Antoni Augusto fu Leopoldo, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE		
						Lire		
Partita catastale n. 30102 (V.C.)								
Mazzalupo		128	182 (p)	—	Seminativo	28	00	1.170,40
Id.		128	183 (p)	—	Pascolo	14	00	191,52
Id.		128	184 (p)	—	Id.	16	00	218,88
Id.		128	189	—	Seminativo	15	97	163,86
Id.		128	190	—	Pascolo	25	89	2.082,20
Id.		128	191	—	Id.	2	56	35,04
Id.		128	192	—	Id.	3	89	53,20
Id.		123	193	—	Id.	3	89	53,20
Id.		128	194	—	Id.	2	43	33,25
Id.		128	195	—	Id.	5	64	77,14
Id.		128	198	1 (p) (p)	Seminativo	104	80	2.508,95
Id.		128	196	—	Pascolo	73	79	1.009,43
Id.		128	198 (p)	—	Seminativo	225	28	5.393,19
Totali						522	14	11.990,26
Pari ad Ha. 52.21.40.								

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Mazzalupo », distinto al vecchio catasto alla mappa n. 128, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Tor Spaccata;

Sud: con il limite nord della particella 188, con parte del limite est della particella 187, con il limite nord della particella 185, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 184, 182, 183 e 198/1, le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con la strada comunale di bonifica della Storta, che fraziona la particella 198/1 i cui terreni ad ovest parte rimangono alla ditta e parte sono compresi nei terreni costituenti il terzo residuo, con la suddetta strada che fraziona la particella 198, la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.022.560,80 (cinquemilioniventidue milacinquecentosessanta e centesimi 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente